

Linee Guida per lo Sviluppo di un Sistema Transnazionale di *Referral* per le Persone Trafficate in Europa:

TRM-EU

**Dipartimento per le Pari Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**International Centre for Migration Policy
Development (ICMPD)**

2010



Con il sostegno finanziario del Programma
“Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità”
Commissione Europea – Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza

Prefazione

Nel corso degli ultimi quindici anni, la lotta contro la tratta di esseri umani è stata universalmente riconosciuta come una delle questioni più scottanti e difficili del ventunesimo secolo ed è divenuta parte dell'agenda politica di molte istituzioni e governi europei. Numerose iniziative contro la tratta sono proliferate attraverso l'Europa e significativi passi in avanti sono stati fatti finora al fine di assicurare la protezione delle persone trafficate e l'efficace perseguimento delle organizzazioni criminali che traggono profitto da una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'individuo.

Prendendo atto di questi notevoli sforzi e considerando quanto di positivo è stato finora realizzato, riteniamo che la prossima sfida sia rappresentata dalla predisposizione di un sistema strutturato, coerente ed integrato in cui i diversi interventi messi in campo possano inserirsi ed articolarsi all'insegna di una maggiore efficacia e sostenibilità.

Infatti, in molti Paesi mancano ancora procedure operative standard efficaci, che siano basate su criteri di qualità e che tengano in dovuta considerazione la protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa sulla privacy. Ciò comporta che, nonostante l'alto livello delle misure di protezione e assistenza rivolte alle persone trafficate, sia ancora difficile garantire un buon grado di sostenibilità del sistema anti-tratta nel suo insieme. Frequentemente si avverte ancora la mancanza di un coordinamento efficiente e funzionale tra tutte le agenzie coinvolte a livello locale, nazionale e transnazionale. Anche nei Paesi in cui è già formalmente operativo in Sistema Nazionale di *Referral*, si riscontra la necessità di stabilire ed utilizzare regolarmente procedure condivise per identificare, supportare e proteggere in modo appropriato le persone trafficate.

Al fine di ovviare a tali criticità, è stato ideato e realizzato il progetto "Sviluppo di un Sistema Transnazionale di *Referral* per le vittime di tratta tra Paesi di origine e di destinazione – TRM-EU" e sono state redatte le Linee Guida oggetto di questa pubblicazione. Le Linee Guida sono infatti tese a supportare i governi e le diverse agenzie nella costituzione di sistemi nazionali e transnazionali di *referral* efficaci, istituzionalizzati e basati su procedure operative standard, attraverso i quali poter garantire una completa assistenza "fase dopo fase" alle persone trafficate.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ed il Centro Internazionale per lo Sviluppo di Politiche in Materia di Migrazione (ICMPD) sono orgogliosi del fatto che questo lavoro traduca in uno strumento pratico le più recenti raccomandazioni dell'Unione Europea nel settore della tratta. Si fa riferimento, in particolare, al documento: "*Action oriented paper on strengthening the EU external dimension on action against trafficking in human beings; Towards Global EU Action against Trafficking in Human Beings*" - adottato dal Consiglio dell'Unione Europea lo scorso novembre – il quale sollecita l'istituzione di sistemi di *referral*, ivi incluso il *referral* transfrontaliero in collaborazione con gli Stati membri dell'Unione Europea, i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali. In modo più specifico, viene richiamata l'attenzione sulla necessità di sviluppare "linee guida per l'identificazione ed il trattamento delle vittime della tratta di esseri umani, ivi incluse speciali linee guida sul trattamento dei minori al fine di

assicurare che essi ricevano assistenza adeguata, in accordo con il loro particolare stato di vulnerabilità e con il rispetto dei loro diritti”.

Confidiamo che queste Linee Guida possano rappresentare un utile strumento per supportare i governi e tutti gli attori impegnati nel campo della tratta nella predisposizione di una risposta più efficace a questo fenomeno, sostenibile e coordinata sia a livello nazionale che europeo, in completa ottemperanza agli standard di tutela dei diritti umani attualmente esistenti. Consapevoli della natura complessa, multidimensionale e sempre mutevole della tratta di persone, consideriamo l'approccio multi-agenzia e la cooperazione tra i paesi di origine, transito e destinazione delle persone trafficate quali requisiti fondamentali ed essenziali per lo sviluppo di una risposta globale ed efficace a questo terribile fenomeno.

Pertanto, crediamo fermamente che l'adozione di queste Linee Guida da parte dei diversi governi dovrebbe essere incoraggiata. Ciò permetterebbe alle diverse agenzie anti-tratta – sia all'interno di un medesimo Stato che a livello transazionale – di condividere lo “stesso linguaggio”, comportando un impatto positivo sul lavoro quotidiano che gli operatori fanno con e per le persone trafficate, che sono i veri destinatari finali di tutti i nostri interventi.

Isabella Rauti
Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Peter Widermann
Direttore Generale
ICMPD



Ringraziamenti

Il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Centro Internazionale per lo Sviluppo di Politiche in Materia di Migrazione (ICMPD) ringraziano ed esprimono profonda gratitudine per il generoso sostegno, il contributo e il know-how condiviso tra le diverse organizzazioni e i vari attori coinvolti nell'implementazione del progetto "Sviluppo di un Sistema Transnazionale di *Referral* per le Vittime di Tratta tra Paesi di Origine e Paesi di Destinazione - TRM-EU" nonché per la collaborazione ed il contributo alla stesura delle Linee Guida TRM-EU. Uno speciale ringraziamento ai Partner di Progetto, ai Gruppi di Implementazione Nazionale e a tutti gli attori che hanno partecipato alla Conferenza di Lancio ed al Primo Project Team Meeting (Roma, Maggio 2008), alle Missioni Conoscitive (Praga, Budapest, Lisbona, Febbraio-Marzo 2009), al Secondo Project Team Meeting (Vienna, Gennaio 2009), al Primo Seminario Transnazionale ed al Terzo Project Team Meeting (Praga, Marzo 2009), ai Workshop Nazionali (Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Portogallo e Romania, Giugno-Settembre 2009), alle visite di studio in Italia, Portogallo e Romania (Marzo-Ottobre 2009) ed alla Conferenza Finale (Roma, Febbraio 2010).

Partner di Progetto: Ufficio del Coordinatore Nazionale per la Lotta contro la Tratta (Albania), Commissione Nazionale per la Lotta contro la Tratta di Esseri Umani (Bulgaria), Dipartimento per la Prevenzione del Crimine del Ministero degli Interni (Repubblica Ceca), Ministero della Giustizia e dell'Ordine Pubblico (Ungheria), Commissione Nazionale per la Lotta contro la Tratta di Esseri Umani (Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), Commissione per la Cittadinanza e l'Uguaglianza di Genere (Portogallo), Agenzia Nazionale contro la Tratta di Persone (Romania), e le seguenti ONG italiane: Associazione On the Road, ECPAT-Italia, Cooperativa Sociale Dedalus, Associazione Mimosa, Comunità Oasi 2.

Gruppi di Implementazione Nazionale: Albania: Marjana Muslia Meshi, Irena Taga e Anila Trimi; Bulgaria: Lilia Bliznashka, Denitsa Boeva, Antoaneta Vassileva e Rossanka Venelinova; Repubblica Ceca: Barbora Holušová, Petra Kutálková, Věra Linhartová e Olga Šifferová; Ungheria: József Pörtl, Adél Révész e Viktória Végh; Italia: David Mancini, Isabella Orfano, Roberto Della Rocca e Amalia Tata; Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia: Elena Grozdanova, Sande Kitanov e Maja Varoslija; Portogallo: Nuno Gradim, Jorge Martins e Rui Zilhão; Romania: Bogdan Budeanu, Florin Ionescu, Ioana Georgiana Ionescu, Madalina Manea, Silviu Pitran e Gina Maria Stoian.

Gruppo di Progetto del Dipartimento per le Pari Opportunità: Alessandra Barberi, Valerie Quadri, Luisanna Sanna, e Tiziana Zannini

Gruppo di Progetto dell'ICMPD: Annmarie Aiello, Jenny Andersson, Barbara Cuzuioc-Weiss, Jasminka Delic, Melita Gruevska Graham, Tania Navarro, Elena Petreska, Martijn Plum, Mariyana Radeva Berket, Brigitte Stevkovski, Elisa Trossero.

Acronimi e Abbreviazioni

CoE	Consiglio d'Europa (CdE)
DCIM	Raccolta Dati e Gestione delle Informazioni
EC	Commissione Europea (CE)
EU	Unione Europea (UE)
GO	Organizzazione Governativa (OG)
ICMPD	International Centre for Migration Policy Development
ILO	Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
IAP	Programma di Assistenza Individuale
IO	Organizzazioni Internazionale (OI)
IOM	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
MoU	Protocollo d'Intesa (PI)
NAP	Piano d'Azione Nazionale (PAN)
NGO	Organizzazione Non Governativa (ONG)
NRM	Sistema Nazionale di Referral
OSCE	Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
SEE	Europa Sudorientale
SOPs	Procedure Operative Standard (POS)
THB	Tratta degli Esseri Umani
TRM	Sistema Transnazionale di Referral
UN	Nazioni Unite (NU)
UNHCHR	Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo
UNICEF	Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia
UNODC	Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine
WHO	Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

Indice

Prefazione

Ringraziamenti

Acronimi e Abbreviazioni

Indice

Introduzione

Descrizione del Progetto “Sviluppo di un Sistema Transnazionale di Referral per le vittime di tratta tra paesi di origine e di destinazione - TRM-EU”

Obiettivi del Progetto

Attività del Progetto

Linee Guida TRM-EU

Cosa Sono

A Chi Sono Rivolte

Come Utilizzarle

Questioni di Definizione

Parte A: Sistema Transnazionale di Referral (TRM)

Cos'è un Sistema Transnazionale di Referral (TRM)?

Principi e Approcci del Sistema Transnazionale di Referral (TRM)

Tematiche Trasversali

Parte B: Procedure Operative Standard (SOP)

I SOP – Identificazione

Misura 1: Analisi Preliminare e Referral

Misura 2: Accesso ai Bisogni Primari e alle Informazioni

Misura 3: Valutazione Preventiva del Rischio

Misura 4: Interpretariato e Mediazione Culturale

Misura 5: Periodo di Recupero e di Riflessione

Misura 6: Identificazione

II SOP – Prima Assistenza e Protezione

Misura 1: Informazioni su Alternative di Assistenza e Condizioni

Misura 2: Informazioni su Opzioni Legali e Condizioni

Misura 3: Procedura di Inserimento e Valutazione dei Bisogni

Misura 4: Fornitura di Assistenza e Protezione

III SOP – Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale

- Misura 1: Sviluppo Congiunto del Programma di Assistenza Individuale (PAI)
- Misura 2: Procedure di Consenso per l'Implementazione del Programma di Assistenza Individuale (PAI)
- Misura 3: Adattamento e Inclusione Sociale
- Misura 4: Supporto e Assistenza Legale

IV SOP – Rientro Volontario Assistito e Inclusione Sociale

- Misura 1: Decisione Informata di Rientro
- Misura 2: Valutazione del Rischio e dell'Inclusione Sociale
- Misura 3: Piano di Gestione del Rischio
- Misura 4: Ricerca dei Familiari
- Misura 5: Documenti
- Misura 6: Programma di Assistenza Individuale Pre-Partenza
- Misura 7: Trasporto Sicuro/Trasferimento e Assistenza all'Arrivo

V SOP – Procedimenti Penali e Civili

- Misura 1: Indagini e Raccolta delle Prove
- Misura 2: Sostegno alla Vittima-Testimone prima del Processo
- Misura 3: Sostegno alla Vittima-Testimone durante il Processo
- Misura 4: Sostegno alla Vittima-Testimone dopo il Processo
- Misura 5: Supporto per le Richieste di Risarcimento

Parte C: Elenco dei Contatti TRM

Elenco dei contatti dei Partner del Progetto TRM-EU

Part D: Appendici

- Appendice 1: Terminologia e Definizioni di Lavoro
- Appendice 2: Legislazione Nazionale, Europea e Internazionale sulla Tratta di Persone e Tematiche Collegate
- Appendice 3: Tutore del Minore
- Appendice 4: Mediatore Culturale
- Appendice 5: Accertamento dell'Età
- Appendice 6: Dieci Principi Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una Gestione Etica e Sicura dei Colloqui con le Vittime di Tratta
- Appendice 7: Protocollo di Teramo per l'Identificazione delle Potenziali Vittime della Tratta di Esseri Umani e del relativo Approccio
- Appendice 8: Procedure di Rimostranza e Commenti
- Appendice 9: Sistema di Coordinamento per il Referral, la Cura e la Protezione dei Minori Bulgari Non Accompagnati Rimpatriati

Bibliografia

Introduzione

La tratta di esseri umani è un fenomeno che desta orrore e che colpisce la maggior parte dei paesi del mondo in quanto aree di origine, di transito e/o di destinazione: svariate migliaia di uomini, donne e bambini sono oggetto di tratta e vengono gravemente sfruttati in diversi ambiti sociali ed economici delle nostre società contemporanee.

Negli ultimi quindici anni sono stati significativi gli interventi a favore della lotta contro la tratta di esseri umani a livello nazionale, internazionale ed europeo. In molti paesi sono stati definiti e implementati piani d'azione, legislazioni, protocolli d'intesa, programmi di prevenzione e protezione, strategie e operazioni investigative, raccomandazioni, linee guida, manuali e formazione *ad hoc* per diversi attori (es. funzionari delle forze di polizia, magistrati, operatori sociali, operatori sanitari, pianificatori delle politiche, ecc.), studi, database specifici, campagne di comunicazione e gruppi di esperti.

Eppure, è ancora lunga la strada da percorrere per applicare completamente le leggi e le raccomandazioni, per concretizzare le attività, per colmare il divario, ancora esistente in troppe circostanze, tra teoria e pratica, per garantire protezione e autonomia alle vittime di tratta e per assicurare l'adeguato perseguimento penale di trafficanti e relativi complici.

Ad oggi, una delle sfide chiave consiste nella piena attuazione delle risposte anti-tratta che si fondano sui diritti umani per garantire alle vittime l'accesso a un'assistenza completa ed a programmi di protezione. Ogni stato ha l'obbligo di garantire la protezione e la promozione dei diritti umani alle vittime di gravi crimini e queste ultime dovrebbero poter fruire di opportunità concrete per ricominciare una vita autodeterminata. Per far questo, è necessario un funzionamento pieno ed efficace di un sistema completo che si basi sui diritti umani e che fornisca alle vittime di tratta assistenza e protezione *all'interno e di fuori* delle frontiere. L'imperativo impellente consiste oggi nel passare dai buoni propositi alle azioni reali per raggiungere il pieno rispetto dei diritti umani delle vittime di tratta in qualsiasi fase del loro percorso verso la libertà dallo sfruttamento e per fare ciò è necessaria l'assistenza nel paese di origine, nel paese di transito e nel paese di destinazione.

Attualmente non esistono sistemi nazionali di *referral* completi o, dove presenti, lo sono esclusivamente in via ufficiale e non trovano un'adeguata concretizzazione operativa. I sistemi transnazionali di *referral* non sono istituzionalizzati e vengono generalmente implementati caso per caso, non sempre con procedure appropriate che seguano chiari parametri di protezione. Mancano ancora procedure operative standard (SOP) efficienti ed accurate che si basino su standard di qualità condivisi. In alcuni casi, varie agenzie anti-tratta hanno sviluppato linee guida comuni e norme locali e

interne su come identificare, assistere e proteggere le vittime di tratta. Tali prassi, alcune delle quali riportate nelle presenti Linee Guida, hanno dimostrato di assumere un ruolo determinante nel garantire piena protezione alle vittime di tratta, se accompagnate da sistemi di cooperazione istituzionalizzati.

Considerando l'intrinseca natura transnazionale della tratta, i partner del progetto "Sviluppo di un Sistema Transnazionale di *Referral* per le Vittime di Tratta tra Paesi di origine e Paesi di destinazione – TRM-EU" hanno deciso di sviluppare una serie completa di linee guida per l'implementazione di un sistema transnazionale di *referral* che garantisca un'adeguata assistenza alle vittime di tratta durante le fasi di identificazione, prima assistenza e protezione, assistenza a lungo termine e inclusione sociale, rientro in patria ed inclusione sociale e nel corso dei procedimenti penali e civili.

Le Linee Guida TRM-EU hanno come obiettivo l'identificazione di misure pratiche e raccomandazioni che consentano di implementare sistemi di *referral* transnazionali; prendono inoltre in considerazione tutte le fasi necessarie all'attuazione di sistemi di *referral* locali e nazionali. Ciò potrebbe apparentemente sembrare una contraddizione, ma in realtà le Linee Guida TRM-EU sono uno strumento complementare ai Meccanismi nazionali di *referral* (NRM). Un sistema transnazionale di *referral* può infatti essere efficace quando costruito su procedure operative standard che siano il risultato di sistemi di *referral* nazionali e locali, a loro volta basati su operazioni standardizzate comuni.

Le Linee Guida TRM-EU devono pertanto essere considerate come un agevole strumento per strutturare e attuare ampi sistemi locali, nazionali e transnazionali di *referral*. Tali sistemi possono variare a seconda delle diverse norme e prassi nazionali in vigore. Tuttavia, per riuscire, devono essere istituzionalizzati e trovare una base comune in strutture cooperative che includano tutti gli attori statali e non statali coinvolti, i quali necessitano di una specifica formazione e di un costante aggiornamento per poter fornire assistenza qualificata alle vittime di tratta. L'implementazione di un approccio multi-disciplinare e interistituzionale e l'adozione di un certo livello di flessibilità sono componenti chiave di qualsiasi sistema locale, nazionale e transnazionale di *referral* per rispondere a specifiche circostanze e soddisfare le necessità degli individui assistiti.

Le Linee Guida TRM-EU si basano ampiamente sulle Linee Guida TRM-SEE sviluppate in seno al "Programma a Sostegno dello Sviluppo di Sistemi Transnazionali di Referral (TRM) per le Vittime di Tratta nell'Europa Sudorientale" implementato dal Centro Internazionale per lo Sviluppo di Politiche in materia di Migrazione (ICMPD) e finanziato dall'Agencia Americana per lo Sviluppo Internazionale del Governo degli Stati Uniti (USAID; 2006-2009). Queste Linee Guida sono state riviste e ampliate per soddisfare le necessità dei paesi che partecipano al progetto TRM-EU: Repubblica Ceca, Ungheria, Italia, Portogallo, oltre ad Albania, Bulgaria, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Romania (già coinvolti nel programma TRM-SEE). Sono stati ad esempio inclusi strumenti pratici e indicatori da

utilizzare nelle procedure operative standard (es. analisi preliminare, identificazione formale, valutazione del rischio, ecc.) per rispondere alle richieste espresse da molti partecipanti. Nonostante i ragguardevoli sistemi anti-tratta attuati in svariati paesi, infatti, molti attori richiedono strumenti operativi da utilizzare durante le proprie attività quotidiane con potenziali vittime di tratta.

I principali risultati dello “Studio sulle Esperienze Post-Tratta in Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Portogallo”, anch'esso condotto in seno al progetto TRM-EU, sono stati utilizzati per sviluppare strumenti volti ad un'assistenza e ad un sostegno completi ed idonei alle vittime di tratta, all'interno e oltre le frontiere, per assicurare una cooperazione effettiva e armonizzata.

È stato inoltre condotto un lavoro significativo sulle definizioni del “linguaggio della tratta”. Condividere definizioni chiare della terminologia utilizzata è infatti un punto di partenza importante per condividere una comune comprensione di politiche, prassi e approcci presenti nel settore anti-tratta. Ancora troppo spesso, molti degli attori impegnati in questa lotta utilizzano gli stessi termini ufficiali senza implicare o impiegare le rispettive chiare definizioni. Abbiamo pertanto ritenuto essenziale fare un passo indietro, cercando di ripartire dall'inizio, dai termini che utilizziamo nelle nostre attività quotidiane, così da garantire una reale conoscenza e una condivisione dei relativi significati. Azione, questa, necessaria per gettare basi solide e definire sistemi di *referral* funzionali.

Le Linee Guida TRM-EU rappresentano indubbiamente una nuova versione delle Linee Guida TRM-SEE e includono anche il contributo di alcune persone che hanno partecipato interattivamente agli scambi occorsi nell'ambito del progetto TRM-EU. È inoltre fondamentale sottolineare, in questo senso, l'interazione proficua tra i redattori di entrambe le Linee Guida TRM, la cui influenza reciproca è pienamente espressa nelle versioni finali.

Le Linee Guida sono anche il risultato del lavoro di molti altri attori - esperti ed organizzazioni - che, negli ultimi 15-20 anni, in Europa e non solo, hanno ideato strumenti anti-tratta e sviluppato programmi e strategie di prevenzione, protezione e perseguimento. Onde evitare l'ennesima duplicazione sono stati inclusi strumenti già esistenti e, ove necessario, questi ultimi sono stati modificati per soddisfare le richieste dei vari partner di progetto. Le Linee Guida TRM-EU, nel loro insieme, si basano quindi ampiamente sul know-how tratto dalla letteratura, da materiali specifici, da buone prassi e da procedure relative a tematiche inerenti la tratta, che garantiscono il pieno rispetto dei diritti umani delle vittime di tale fenomeno. La condivisione, il trasferimento e l'adattamento di informazioni e attività pratiche e teoriche necessarie alla lotta contro la tratta sono basilari nel processo di miglioramento di politiche e prassi ed è pertanto sempre importante riconoscere il lavoro svolto in passato da ricercatori, operatori sociali, decisori e altri.

Per concludere, vorrei ringraziare i partner di progetto, i Gruppi di Implementazione Nazionale e Maria Antonia Di Maio per i preziosi

commenti e feedback durante l'intero processo di redazione di queste Linee Guida. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine ai colleghi dell' ICMPD coinvolti in questo progetto per l'inestimabile lavoro svolto, in particolare a Tania Navarro e Annmarie Aiello. Uno speciale ringraziamento a Valerie Quadri del Dipartimento per le Pari Opportunità, a Elisa Trossero e a Jenny Andersson dell' ICMPD per l'incessante impegno volto alla gestione ed alla buona riuscita del progetto TRM-EU. Senza la loro dedizione, l'impegnativo lavoro di stesura delle presenti Linee Guida non sarebbe stato completato.

Isabella Orfano

Sul Progetto TRM-EU

Informazioni preliminari

Il progetto “Sviluppo di un Sistema Transnazionale di *Referral* per le Vittime di Tratta tra Paesi di origine e Paesi di destinazione – TRM-EU” è stato co-finanziato dalla Commissione Europea - Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza, nell’ambito del Programma “Prevenzione e Lotta Contro la Criminalità” (2007) e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cooperazione con l’ International Centre for Migration Policy Development (ICMPD).

Il progetto ha avuto come partner:

- l’Ufficio del Coordinatore Nazionale dell’Albania per la Lotta contro la Tratta,
- la Commissione Nazionale Anti-Tratta della Bulgaria,
- il Dipartimento per la Prevenzione del Crimine del Ministero degli Interni della Repubblica Ceca,
- il Ministero della Giustizia e dell’Ordine Pubblico dell’Ungheria,
- la Commissione Nazionale per la Lotta contro la Tratta di Esseri Umani dell’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
- la Commissione per la Cittadinanza e l’Uguaglianza di Genere del Portogallo,
- l’Agenzia Nazionale contro la Tratta di Persone della Romania,
- e le seguenti ONG italiane: Associazione On the Road, ECPAT-Italia onlus, Cooperativa Sociale Dedalus, Associazione Mimosa, Comunità Oasi 2.

Il progetto TRM-EU è stato costruito sulla base dei risultati e delle esperienze del “Programma a Sostegno dello Sviluppo di Sistemi Transnazionali di *Referral* per le Vittime di Tratta nell’Europa Sudorientale – TRM-SEE” implementato dal Centro Internazionale per lo Sviluppo di Politiche in materia di Migrazione (ICMPD) e finanziato dall’Agenzia Americana per lo Sviluppo Internazionale del Governo degli Stati Uniti (USAID) per un periodo di tre anni (2006-2009) in dieci paesi dell’Europa Sudorientale.

Durante l’intero processo di implementazione del programma TRM-SEE, era emerso che la cooperazione ed il coordinamento con i paesi di destinazione esterni all’Europa Sudorientale sono principi essenziali per un sistema transnazionale di *referral* efficace. Pertanto, al fine di affrontare la questione della cooperazione tra paesi di origine, paesi di transito e paesi di destinazione delle vittime di tratta, sono stati fatti significativi sforzi tesi al coinvolgimento dei paesi occidentali in un nuovo progetto volto alla definizione di un sistema di referral anti-tratta funzionale a livello europeo.

La metodologia impiegata è stata precedentemente testata e collaudata durante il Programma TRM-SEE e, dove necessario, modificata per soddisfare le richieste dei vari partner di progetto. L’aspettativa per il progetto

TRM-EU consisteva in un'ulteriore espansione della piattaforma di dialogo e scambio creata in precedenza nell'ambito del Programma TRM-SEE.

Obiettivi del Progetto

L'obiettivo generale del progetto consisteva nello sviluppare un sistema transnazionale di *referral* funzionale e istituzionalizzato per le persone vittime di tratta, tra i paesi dell'UE e i paesi non appartenenti all'UE (paesi di destinazione e paesi di transito/paesi d'origine) e nel contribuire ad una risposta anti-tratta più efficace e sostenibile sia a livello nazionale che su scala europea.

In particolare, il progetto mirava ad istituire sistemi specifici per una completa assistenza alle vittime attraverso lo sviluppo e l'implementazione di Procedure Operative Standard (SOP), a livello nazionale e transnazionale, e a fornire il collegamento mancante tra paesi di origine, paesi di transito e paesi di destinazione attraverso lo scambio di buone prassi, per una cooperazione bilaterale e multilaterale tra gli attori coinvolti nella lotta contro la tratta, quali organizzazioni non governative, istituzioni governative e altri.

Il progetto TRM-EU è stato implementato utilizzando un approccio pluridisciplinare, interattivo e partecipativo che coinvolge tutti i rispettivi attori anti-tratta dei paesi partner. L'approccio della "responsabilità/proprietà nazionale" costituisce un elemento importante della metodologia di sviluppo di procedure operative standard per il *referral* delle vittime. Le procedure operative standard sono state ideate, pilotate e sostenute dai paesi partecipanti in base alle relative competenze, alle buone prassi ed ai bisogni identificati delle vittime. Il progetto si è basato sul contributo di professionisti di enti governativi, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative ed esperti del settore anti-tratta dei paesi partecipanti. In questo modo, sono stati garantiti sia la responsabilità istituzionale sia l'esclusività del sistema Transnazionale di Referral (TRM) pluridisciplinare e trasversale.

Dopo molti anni di strenui sforzi e costante impegno degli attori sia pubblici sia privati in termini di politiche e interventi di lotta contro la tratta, l'esperienza ha dimostrato quanto sia cruciale il ruolo degli strumenti di cooperazione istituzionalizzati nel garantire piena protezione alle vittime di tale fenomeno. Per questa ragione, l'obiettivo a lungo termine e più ambizioso di questo progetto consiste nel contribuire alla creazione, nei paesi partner, di un Meccanismo nazionale di *referral* (NRM) istituzionalizzato ed effettivamente funzionante. E ciò costituirebbe il primo necessario passo verso lo sviluppo di un simile sistema di cooperazione interdisciplinare anche a livello transnazionale, sia in Europa che oltre i suoi confini.

Attività del Progetto

Il progetto TRM-EU è stato avviato ufficialmente a Roma nel Maggio 2008 alla presenza dei paesi partecipanti e dei partner di progetto. Durante la 'Fase di Introduzione e Valutazione', nell'autunno 2008, è stato valutato il sistema di *referral* delle vittime eventualmente già esistente, a livello nazionale e transnazionale, in ciascun paese partecipante, e sono stati costituiti i Gruppi di Implementazione Nazionale (NIT). Successivamente, nella primavera del 2009, sono state organizzate, in questi stessi paesi, svariate missioni conoscitive.

Parallelamente alle suddette attività, sono state sviluppate le Procedure Operative Standard (SOP) per il *referral* transnazionale delle vittime di tratta ed è stata redatta la prima bozza delle Linee Guida TRM-EU. Sono stati inoltre identificati, in Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Portogallo, dei ricercatori per condurre uno Studio comparativo sui bisogni delle vittime di tratta, lo "Studio sulle Esperienze Post-Tratta in Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Portogallo". Nell'Ottobre 2008, si è tenuto a Roma un Workshop Transnazionale con tutti i ricercatori per concordare una metodologia di ricerca e un orientamento comune per i colloqui, seguito da una prima elaborazione dello Studio finalizzato a supportare lo sviluppo di criteri e standard qualitativi per l'assistenza alle vittime. Il primo Project Team Meeting si è tenuto a Vienna nel mese di Gennaio 2009.

La 'Fase di Collaudo' è stata avviata nel Marzo 2009 con l'organizzazione di un Seminario Transnazionale a Praga per discutere la bozza delle Linee Guida TRM-EU e raccogliere suggerimenti da parte dei paesi partecipanti. In occasione di questo seminario è stato organizzato il Secondo Project Team Meeting.

Il Primo Seminario Transnazionale è stato seguito, nella primavera e nell'estate 2009, da Workshop Nazionali organizzati nei paesi partner, in occasione dei quali sono state discusse le Linee Guida TRM-EU e condivise le specifiche necessità dei paesi. Successivamente ai Workshop Nazionali, le informazioni raccolte sono state vagliate e armonizzate e le componenti nazionali incluse nel sistema TRM.

Nell'estate e nell'autunno 2009 sono state organizzate visite di studio nei paesi partner e il progetto si è concluso con la Conferenza Finale del Febbraio 2010 a Roma, momento in cui sono stati presentati le Linee Guida TRM-EU e lo Studio sulle Esperienze Post-Tratta in Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Portogallo. Entrambe le pubblicazioni sono state tradotte nella lingua dei paesi partner e verranno utilizzate per il *referral* delle vittime di tratta nei paesi partecipanti.

Linee Guida TRM-EU

Cosa sono

Le Linee Guida per lo Sviluppo di un Sistema Transnazionale di *Referral* per le Vittime di Tratta in Europa sono un insieme di raccomandazioni e misure pratiche che guideranno gli Stati e tutti gli attori coinvolti nella lotta contro la tratta durante tutte le fasi necessarie per l'implementazione di un valido sistema di *referral* transnazionale e di sistemi di *referral* locali e nazionali in linea con gli esistenti standard di tutela dei diritti umani.

Esse includono una serie dettagliata di procedure operative standard (SOP), costituite da misure distinte volte a garantire un'adeguata assistenza alle vittime di tratta attraverso le fasi qui di seguito riportate :

1. Identificazione;
2. Prima assistenza e protezione;
3. Assistenza a lungo termine e inclusione sociale;
4. Rientro e inclusione sociale;
5. Procedimenti penali e civili.

Le Linee Guida TRM-EU devono essere adattate alla legislazione e alle procedure nazionali nel pieno rispetto dei minimi standard di protezione e assistenza previsti per le vittime di tratta. Devono inoltre essere considerate come documento vivo a complemento delle procedure già esistenti e di quelle che potrebbero essere sviluppate e aggiornate successivamente, in base alle risposte anti-tratta implementate e sostenute nel tempo.

Qui di seguito la struttura delle Linee Guida TRM-EU:

Introduzione

Sul Progetto TRM-EU

In questa sezione vengono descritti gli obiettivi, le attività e l'ambito di intervento del progetto.

Linee Guida TRM-EU

Questa sezione spiega brevemente cosa sono le Linee Guida, a chi sono rivolte e come dovrebbero essere utilizzate.

Parte A: Sistema Transnazionale di Referral (TRM)

Questa sezione fornisce la definizione di Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM) e ne spiega gli elementi principali. Descrive inoltre i principi, gli approcci e le tematiche trasversali di un TRM efficace e funzionale.

Parte B: Procedure Operative Standard (SOP)

Questa sezione descrive le cinque Procedure Operative Standard (SOP) per costituire e gestire efficacemente il TRM in termini di 1) identificazione, 2) prima assistenza e protezione, 3) assistenza a lungo termine e inclusione sociale, 4) rientro e inclusione sociale, 5) procedimenti penali e civili. Ogni Procedura Operativa Standard (SOP) si fonda su misure dettagliatamente illustrate: cosa sono (Cosa), quando devono essere adottate (Quando), chi deve adottarle (Chi) e in che modo devono essere applicate (Come). Per alcune misure vengono suggeriti strumenti pratici (es. elenco di indicatori, protocolli operativi, criteri di selezione).

Parte C: Elenco dei Contatti TRM

Questa sezione contiene le informazioni dettagliate relative ai contatti delle agenzie anti-tratta che operano nei paesi partner del progetto. Si tratta di dati essenziali per l'implementazione dei sistemi transnazionali di *referral* che necessitano di un costante aggiornamento.

Parte D: Appendici

Questa sezione comprende diversi documenti pratici e teorici da considerare o utilizzare come fonte di ispirazione per l'implementazione delle Linee Guida TRM. Le appendici includono un glossario delle definizioni e della terminologia di lavoro, una raccolta delle legislazioni nazionali, europee e internazionali relative alla tratta di esseri umani, la descrizione di ruoli e mansioni del tutore del minore e del mediatore culturale, un insieme di linee guida per valutare l'età dei minori vittime di tratta, i dieci principi guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una gestione etica e sicura dei colloqui con le persone trafficate, la copia del Protocollo di Teramo per l'identificazione delle potenziali vittime della tratta di esseri umani e del relativo approccio, un modello di procedure di rimostranza e commento, la descrizione del sistema di coordinamento per il *referral*, la cura e la protezione dei minori bulgari non accompagnati e dei minori vittime di tratta che rientrano dall'estero.

Bibliografia

Quest'ultima parte elenca i riferimenti bibliografici citati nella pubblicazione e include una lista della letteratura, selezionata e raccomandata.

A chi sono rivolte

Le Linee Guida sono principalmente destinate a tutti gli attori impegnati nella lotta contro la tratta che vengono a contatto con una persona trafficata (sia essa presunta o riconosciuta tale) e che sono coinvolti in una qualsiasi delle fasi previste: identificazione, protezione, assistenza, procedimenti penali e civili o rientro nel paese d'origine. Le Linee Guida sono inoltre dirette ai responsabili e ai decisori delle politiche, ovvero a quei soggetti incaricati di pianificare gli interventi di prevenzione e protezione, le strategie investigative e repressive. Tra questi rientrano i professionisti e gli esperti nel settore della lotta contro la tratta, le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni governative (OG), le organizzazioni internazionali (OI) e altre

categorie quali:

- Operatori di sportello;
- Operatori delle case di accoglienza;
- Responsabili del caso;
- Psicologi;
- Counsellors;
- Operatori sociali;
- Interpreti;
- Mediatori interculturali;
- Operatori sanitari;
- Avvocati;
- Tutori dei minori;
- Forze dell'ordine;
- Ispettori del lavoro;
- Personale dei sindacati;
- Magistrati;
- Personale carcerario;
- Responsabili delle politiche e decisori;
- Personale diplomatico;
- Altri.

L'obiettivo delle Linee Guida TRM-EU consiste nel fornire agli attori statali e non statali impegnati nella lotta contro la tratta gli strumenti necessari per implementare tutte le fasi atte a garantire un'adeguata assistenza e protezione alle persone trafficate, in qualsiasi stadio del *referral* locale, nazionale e/o transnazionale.

Come Utilizzarle

Le Linee Guida sono un vero e proprio strumento di lavoro che sostiene gli attori coinvolti, fase per fase, in qualsiasi stadio del processo di identificazione, assistenza, protezione, rientro volontario, inclusione sociale e lavorativa delle potenziali vittime di tratta. Conformemente ai minimi standard di protezione e assistenza previsti per le persone trafficate, le Linee Guida dovrebbero essere adattate alle procedure nazionali stabilite, ad esempio, dal Sistema Nazionale di *Referral* (qualora esistente), da Protocolli d'Intesa in vigore, da norme nazionali e/o locali, dalla legislazione e dalle necessità del paese. In caso di minori vittime di tratta, le Linee Guida dovrebbero completare, sostenere e rafforzare i sistemi e i meccanismi nazionali di protezione dei minori in vigore per soddisfare appieno i loro diritti ed andare incontro alle specifiche necessità dei minori assistiti.

Questioni di Definizione

La terminologia riveste un ruolo essenziale nella strutturazione del discorso pubblico e nella concettualizzazione di qualsiasi fenomeno sociale. Ciò

considerato, nelle Linee Guida il termine “persona trafficata” viene utilizzato, quando possibile, in sostituzione del semplice “vittima di tratta”, considerato sinonimo del primo. Il termine “vittima” si riferisce a una persona formalmente identificata dalle autorità competenti, o da specifiche ONG, come soggetta al crimine della tratta di esseri umani. Il termine “persona assistita” viene utilizzato in riferimento a una persona trafficata che abbia accettato l’assistenza e il sostegno a breve o lungo termine di un’organizzazione non governativa, governativa, internazionale o simile. Queste scelte linguistiche sono state effettuate per evitare qualunque forma di involontaria retorica del vittimismo e per sottolineare il ruolo attivo e influente di coloro che decidono di abbandonare una situazione di sfruttamento e partecipare ad un programma di sostegno.



Le Linee Guida includono inoltre misure specifiche per i minori vittime di tratta e, ogni qualvolta vengano menzionati i minori, accanto al relativo paragrafo compare l'icona qui di fianco riportata. È importante sottolineare il fatto che i minori vittime di tratta possono essere non accompagnati o separati¹, nonostante nel testo si faccia genericamente riferimento a “minori trafficati”.

Nelle Linee Guida, il termine “persona(e) trafficata(e) straniera(e)” si riferisce a un individuo che non possiede la nazionalità del paese di destinazione e indica cittadini sia europei sia non europei. Da notare che alcune misure possono essere applicate esclusivamente ai cittadini dell’Unione Europea, ai cittadini non appartenenti dall’Unione Europea o a entrambi.

Le Linee Guida includono un glossario piuttosto ampio dei termini chiave inerenti il fenomeno della tratta (vedere Appendice 1: Terminologia e Definizioni di Lavoro). Questo perché si rivolgono ad un variegato gruppo di destinatari che possono entrare in contatto con persone trafficate e che potrebbero non essere totalmente familiari con il linguaggio specialistico relativo alle tematiche inerenti la tratta. Il suddetto glossario è inoltre rivolto agli attori già impegnati nel settore della lotta alla tratta. Molti di essi infatti utilizzano gli stessi termini senza dividerne le definizioni comuni previste. L’adozione delle medesime terminologie e definizioni rappresenta quindi la prima fase verso una comune comprensione della stessa problematica sociale.



Infine, all’interno delle Linee Guida è possibile trovare altre due icone, qui di fianco riportate. L’icona del punto esclamativo viene utilizzata per sottolineare concetti specifici considerati particolarmente importanti per l’efficace applicazione delle corrispettive misure. L’icona dei riferimenti incrociati indica il collegamento con altre parti delle Linee Guida ritenute significative anche per la/e misura/e ivi descritta/e.

¹ Per la definizione completa di “minore non accompagnato” e “minore separato”, vedere Appendice 1.

Parte A: Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM)

Cos'è un Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM)?

Un **Sistema Transnazionale di Referral (TRM)** è un accordo di cooperazione tra più Paesi relativo all'assistenza e/o al trasferimento di persone trafficate, accertate o presunte tali. Un TRM consente la concatenazione di tutte le fasi della procedura di *referral*, dall'analisi preliminare, alla formale identificazione e all'assistenza, al rientro volontario assistito, all'inclusione sociale ed ai procedimenti civili e penali. Si basa sulla cooperazione tra istituzioni governative, agenzie intergovernative e organizzazioni non governative dei paesi di origine, di transito e di destinazione delle persone trafficate assistite. Attraverso il TRM, gli attori statali dei vari paesi adempiono ai propri obblighi al fine di promuovere e proteggere i diritti umani delle persone trafficate.

Qui di seguito sono elencati gli elementi essenziali di un Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM):

- Procedure operative standard (SOP) per un'assistenza e un *referral* transnazionale effettivo e sicuro delle vittime di tratta affinché queste ultime possano accedere ad una determinata gamma di servizi. Un Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM) completo prevederà pertanto procedure operative standard (SOP) e misure specifiche relative a cinque principali componenti:
 1. Identificazione;
 2. Prima Assistenza e Protezione;
 3. Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale;
 4. Rientro e Inclusione Sociale;
 5. Procedimenti Penali e Civili.

Le cinque componenti sopra citate sono correlate e strettamente connesse ai sistemi di *referral* locali e nazionali in vigore e, in molte circostanze, rivelano una mutua dipendenza. Per poter procedere all'efficace trasferimento delle persone trafficate da un paese all'altro, queste componenti devono essere, per la maggior parte, attivate.

- Accordi formali di cooperazione internazionale tra i principali attori della lotta contro la tratta sulle strategie per un trasferimento delle persone trafficate tra paesi di destinazione, transito e/o origine, sicuro e provvisto dell'opportuno sostegno. Gli accordi stipulati dovrebbero specificare in modo chiaro i ruoli, nonché le responsabilità e gli obblighi di ciascuna parte coinvolta.

- Sistemi di monitoraggio e valutazione del Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM) onde poter verificare gli impatti ed i risultati ottenuti e migliorare, di conseguenza, gli obiettivi strategici e operativi per rispondere in maniera più adeguata ai bisogni delle persone assistite e perfezionare le procedure sviluppate.

Il Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM) è pertanto strettamente correlato ai Sistemi Nazionali di *Referral* (NRM) dei paesi coinvolti. Qui di seguito viene riportata la definizione di Sistema Nazionale di *Referral* (NRM) fornita dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)²:


Il Sistema Nazionale di *Referral* è un “sistema di cooperazione tramite cui gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta, coordinando i propri sforzi in un partenariato strategico con la società civile. Gli obiettivi primari di un Sistema Nazionale di *Referral* (NRM) consistono nel garantire il rispetto dei diritti umani delle persone trafficate e nel fornire un modo efficace per orientare queste ultime verso i servizi dedicati. I Sistemi Nazionali di *Referral* (NRM) possono inoltre contribuire a migliorare la politica e le procedure nazionali su un ampio ventaglio di questioni che riguardano le vittime di tratta, quali le norme relative al soggiorno ed al rientro, il risarcimento della vittima e la protezione dei testimoni. [...]”



Il Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM) *non* sostituisce *né* duplica alcuna struttura nazionale anti-tratta già esistente. Si basa sui sistemi nazionali di *referral* in vigore o su ogni altra procedura esistente ed in funzione ed interviene nel processo di evoluzione verso un livello transnazionale.

² T. Kröger, J. Malkoc, B.H. Uhl, *National Referral Mechanisms (Sistemi Nazionali di Referral). Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons (Sforzi Congiunti per Tutelare i Diritti delle Persone Trafficate). A Practical Handbook (Guida Pratica)*, Osce-Odihir, Warsaw, 2004, p. 15.

Fig. 1 - Sistema Transnazionale di Referral (TRM) e Sistemi Nazionali di Referral (NRM)



Un Sistema Transnazionale di Referral (TRM) si basa su un'ideale allocazione di risorse umane e finanziarie, su personale qualificato e su contatti pertinenti. Occorre quindi individuare in ciascun paese e, dove necessario, a livello locale, una serie di servizi e di risorse di supporto (es. Organizzazioni Governative/OG, Organizzazioni Non Governative/ONG, Organizzazioni Internazionali/OI, forze dell'ordine e rappresentanti della magistratura³) al fine di ottenere una buona copertura geografica per il sostegno alle vittime. I contatti internazionali sono parte essenziale di questa rete. Le risorse del Sistema Transnazionale di Referral (TRM) dovrebbero essere identificate e garantite il prima possibile. I contatti necessitano di un monitoraggio e di un aggiornamento costanti da parte dell'autorità competente.



Nel caso in cui le vittime di tratta siano minori, ogni procedura afferente al Sistema Transnazionale di Referral (TRM) dovrebbe essere sviluppata e applicata in stretta collaborazione con i servizi nazionali di protezione dei minori.

³ Nella sezione elenco contatti, Parte C, vengono riportati i centri di coordinamento nazionali anti-tratta (Sistema Nazionale di Referral/NRM) già designati, responsabili della segnalazione e del referral delle persone trafficate.

Principi e Approcci del Sistema Transnazionale di Referral (TRM)

Un Sistema Transnazionale di Referral (TRM) efficace e funzionale dovrà basarsi sui principi e sugli approcci⁴ qui di seguito riportati, da considerare e applicare durante tutte le fasi di assistenza e di *referral* delle persone trafficate:

- *Approccio basato sui diritti umani*: Qualunque risposta anti-tratta locale, regionale e nazionale deve fondarsi sugli standard dei diritti umani internazionalmente riconosciuti per promuovere e proteggere i diritti umani delle persone trafficate. Gli attori statali e tutte le parti coinvolte in tal senso (es. forze dell'ordine, magistratura, uffici degli affari sociali) hanno pertanto l'obbligo di rispettare, proteggere, osservare e promuovere l'intero ventaglio di diritti civili, culturali, economici, politici e sociali che ciascun individuo possiede e di cui gode incondizionatamente. Tale approccio deve essere ugualmente adottato dagli attori non statali (es. ONG, organizzazioni e associazioni della società civile, Organizzazioni Internazionali/OI) impegnati nel settore della lotta contro la tratta per garantire, nei servizi offerti, il pieno rispetto e la promozione dei diritti delle persone assistite. Un approccio basato sui diritti umani pone i diritti dell'individuo al centro delle attività e delle politiche anti-tratta e prevede⁵:
 - L'osservanza degli standard internazionali di tutela dei diritti umani;
 - Il rispetto del principio di non discriminazione;
 - La definizione di standard e la raccolta di informazioni sull'attività;
 - Il riconoscimento delle persone trafficate in quanto soggetti detentori di diritti;
 - La piena partecipazione e consultazione di tutti gli attori coinvolti, persone trafficate incluse, nello sviluppo delle strategie e delle politiche anti-tratta;
 - L'adozione di una specifica prospettiva in termini di genere, età e cultura nelle politiche e nei servizi anti-tratta.



I diritti umani si applicano ai minori così come a qualsiasi altro essere umano. Nello specifico, gli Stati dovranno trattare i minori trafficati innanzitutto come minori, nel rispetto dei relativi diritti fondamentali principalmente contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui

⁴ La presente è una versione aggiornata e ampliata dei principi identificati ed esaurientemente descritti nell'ICMPD, *Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-Trafficking Response (Linee Guida per lo Sviluppo e l'Implementazione di un Intervento Anti-tratta Globale e Nazionale)*, Vienna, 2006, pp. 19-27.

⁵ Commissione Europea, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (Relazione del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani)*, Bruxelles, 2004, pp. 137-143. Il suddetto rapporto è consigliato per una maggiore comprensione generale del significato dell'approccio basato sui diritti umani. Il documento ispiratore dell'approccio basato sui diritti umani è il seguente: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo (UNHCHR), *Recommended Principles (Principi Raccomandati). Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (Linee Guida sui Diritti Umani e la Tratta di Esseri Umani)*, New York e Ginevra, 2002, su [www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.2002.68.Add.1.En?Opendocument](http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.2002.68.Add.1.En?Opendocument)

Diritti del Fanciullo (1989). Particolarmente significativi sono i principi fondamentali del superiore interesse del minore, della non discriminazione, del diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo ed alla partecipazione⁶.



- *Responsabilità del Governo:* Il governo ha piena responsabilità e partecipa attivamente alla progettazione ed all'implementazione della risposta anti-tratta a livello nazionale. Di conseguenza, gli esponenti delle amministrazioni locali, regionali e nazionale impegnati nelle attività volte a prevenire e combattere la tratta di esseri umani ed a fornire supporto alle persone trafficate devono essere attivamente coinvolti nel sistema locale, regionale e nazionale di *referral* o nell'equivalente struttura di coordinamento anti-tratta e devono inoltre cooperare con regolarità e prontezza, conformemente alle procedure operative standard (SOP) sviluppate congiuntamente con gli attori non statali e comunemente adottate. Idealmente, la responsabilità del governo dovrebbe risultare nell'adozione formale delle procedure operative standard (SOP).

- *Partecipazione della società civile:* Le Organizzazioni Non Governative (ONG) di competenza, le organizzazioni e le associazioni non statali devono essere collaboratrici attive nella risposta anti-tratta a livello locale, regionale e nazionale. Devono partecipare al processo decisionale assumendo un ruolo attivo nella progettazione e nell'implementazione delle strategie e delle politiche anti-tratta. Svolgono inoltre un ruolo essenziale, in quanto fornitori di servizi, nel sostegno alle persone trafficate durante il processo di identificazione, assistenza a breve e a lungo termine, inclusione sociale, rientro volontario assistito e nel corso dei procedimenti penali e civili. Le organizzazioni della società civile devono essere libere di assistere le persone trafficate indipendentemente dalla volontà di queste ultime di cooperare o meno con le autorità competenti. Il loro accesso ai finanziamenti non deve dipendere dalla collaborazione tra la persona trafficata assistita e le forze di polizia e/o l'autorità giudiziaria. Le organizzazioni della società civile devono essere parte del sistema locale, regionale, nazionale di *referral* o dell'equivalente struttura di coordinamento anti-tratta e devono inoltre cooperare con regolarità e prontezza, conformemente alle procedure operative standard (SOP) sviluppate congiuntamente con gli attori statali e comunemente adottate.

- *Approccio pluridisciplinare e intersettoriale:* La progettazione e l'implementazione di qualsiasi servizio anti-tratta offerto alle persone trafficate dovrebbe contemplare il coinvolgimento di un'ampia serie di attori statali e non statali con conoscenze e competenze specifiche nel settore. Devono essere definiti chiari e specifici mandati e responsabilità per poter lavorare congiuntamente nel rispetto delle procedure e degli standard qualitativi di assistenza concordati.

⁶ Si consiglia inoltre di far riferimento al Commento Generale n. 6 del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino, nello specifico per l'assistenza e la protezione di minori vittime di tratta separati e non accompagnati.

- *Interesse superiore del minore*: L'interesse superiore del minore deve essere l'obiettivo primario di tutte le azioni riguardanti i minori considerati potenziali vittime di tratta. La valutazione del superiore interesse deve basarsi sulle specifiche circostanze di ciascun minore e deve inoltre tener conto di specifici parametri ad esso inerenti: situazione familiare, condizione del paese di origine, particolari vulnerabilità, sicurezza, rischi a cui il minore in oggetto è esposto e relative necessità di protezione, livello di integrazione nel paese di destinazione, salute mentale e fisica, istruzione e condizioni socio-economiche. Tali considerazioni devono essere portate avanti nel contesto della nazionalità del minore e del background etnico, culturale e linguistico. La valutazione del superiore interesse del minore deve essere un esercizio pluridisciplinare intrapreso da specialisti ed esperti che lavorano con i minori⁷, con il coinvolgimento degli attori competenti.
- *Responsabilità e trasparenza*: Qualsiasi sistema di *referral* dovrebbe prevedere procedure di rimostranza per consentire effettivamente alle persone trafficate di formulare accuse e di usufruire del diritto al risarcimento in caso di violazione dei propri diritti individuali e umani in qualsiasi fase del loro processo di identificazione e di assistenza.

Tematiche Trasversali

Le tematiche trasversali qui di seguito elencate sono importanti durante tutto il processo di *referral* transnazionale e dovrebbero essere considerate nella loro totalità nell'implementazione di qualsiasi misura del Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM):

☞ **Sicurezza e Incolumità**

Tutte le misure dovranno soddisfare i bisogni specifici di ogni singola persona trafficata, nel pieno rispetto dell'integrità psicologica e fisica.

☞ **Partecipazione**

La partecipazione è una fase basilare nell'assistenza alle persone trafficate, che devono essere sempre considerate come soggetti attivi in grado di prendere decisioni. Le opinioni e i desideri delle persone trafficate, minori o adulti che siano, dovrebbero essere sempre presi in considerazione onde consentire la loro piena partecipazione nel processo decisionale inerente il proprio caso. Dovrebbero essere pertanto incoraggiati a porre domande e ad esprimere eventuali preoccupazioni in qualunque fase del Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM).

☞ **Trasmissione di informazioni**: Le persone trafficate devono ricevere informazioni dettagliate su tutte le procedure e le misure inerenti la loro assistenza e il relativo *referral*, inclusi i propri diritti e prerogative. Le informazioni dovrebbero essere fornite tempestivamente, costantemente

⁷ Programma a Favore dei Minori Separati in Europa (SCEP), *Statement of Good Practice (Dichiarazione sulle Buone Prassi)*, 4° Edizione (disponibile).

aggiornate e comunicate in modo chiaro. È necessario verificare che tutte le informazioni fornite vengano chiaramente comprese dalle persone trafficate e incoraggiare queste ultime a porre domande di chiarimento in qualunque momento e in caso di eventuali dubbi.

☞ **Scambio di informazioni**

Le informazioni dovranno essere scambiate tempestivamente tra tutti gli attori coinvolti, considerando come obiettivo fondamentale la sicurezza, l'incolumità e la privacy delle vittime di tratta e consentendo a queste ultime di conoscere adeguatamente la situazione rispetto allo scambio dei dati che le riguardano, per cui devono dare il proprio consenso.

☞ **Protezione dei dati:**

I dati personali dovranno essere ragionevolmente e legalmente raccolti, elaborati, scambiati e archiviati “per scopi specifici e legittimi e non utilizzati in modo incompatibile rispetto a questi ultimi”⁸ onde garantire incolumità e sicurezza a lungo termine delle persone trafficate⁹. Le vittime di tratta devono sempre fornire il consenso informato per l'utilizzo dei propri dati, che possono decidere, in qualsiasi momento, di acquisire, rettificare o eliminare. Ogni paese ha il proprio sistema giuridico per quanto concerne la tutela dei dati. In assenza di una legislazione nazionale specifica sull'elaborazione e la protezione dei dati personali, si raccomanda ai paesi di far riferimento ai principi e alla lettera delle Direttive CE¹⁰ e alla Convenzione del Consiglio d'Europa¹¹ sulla tutela dei dati.

☞ **Interpretariato e mediazione culturale**

È essenziale che tutte le comunicazioni avvengano in una lingua comprensibile dalle persone trafficate, pertanto l'interpretariato e/o la mediazione culturale sono un elemento chiave per un'adeguata assistenza. Bisognerebbe costantemente aggiornare un elenco di riferimento di professionisti qualificati e fidati.

☞ **Formazione e supervisione**

Tutti i professionisti coinvolti in una qualsiasi fase del Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM) dovrebbero ricevere una formazione specifica sulle tematiche inerenti la tratta e sulle opportune metodologie di lavoro da impiegare con le persone vittime di tratta. Aggiornamenti e

⁸ Art. 5, Convenzione per la protezione degli individui riguardo all'elaborazione automatica dei dati personali, Consiglio d'Europa, ETS 108, 28.1.1981.

⁹ Per i meccanismi di protezione e gli standard etici inerenti la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati, vedere ICMPD, *Anti-Trafficking Data Collection and Information Management in the European Union – a Handbook (Raccolta dei Dati Anti-Tratta e Gestione delle Informazioni nell'Unione Europea – Manuale). The situation in the Czech Republic, Poland, Portugal and the Slovak Republic (La situazione in Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Repubblica Slovacca)*, Vienna, 2009.

¹⁰ Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Ottobre 1995 sulla tutela delle persone fisiche in relazione all'elaborazione dei dati personali e sulla libera circolazione di questi ultimi; Direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Luglio 2002 sull'elaborazione dei dati personali e sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche.

¹¹ Consiglio d'Europa, Convenzione per la protezione degli individui riguardo all'elaborazione automatica dei dati personali, ETS 108, 28.1.1981.

sessioni di supervisione dovranno costantemente accompagnare le suddette procedure.

☞ **Monitoraggio e valutazione**

Il processo di monitoraggio e di valutazione determina l'effettivo funzionamento di un sistema, il raggiungimento o meno dei risultati previsti mediante le procedure specificate e l'ottenimento, attraverso tali risultati, degli obiettivi specifici e dei fini strategici. Tale processo consente un miglioramento delle procedure a livello operativo o una riformulazione degli obiettivi a livello strategico, basandosi sui risultati della valutazione. Il monitoraggio e la valutazione dovrebbero inoltre determinare l'impatto delle misure anti-tratta sui diritti umani delle persone trafficate, la cui opinione sull'assistenza ricevuta dovrebbe essere tenuta in considerazione.

☞ **Risorse umane e finanziarie**

Qualunque risposta anti-tratta deve essere sostenibile in termini di risorse economiche e umane per raggiungere completamente gli obiettivi prefissati per la protezione delle persone trafficate e la prevenzione e la repressione del fenomeno. Gli attori responsabili dovranno debitamente e tempestivamente stanziare risorse finanziarie e umane adeguate per l'implementazione di ciascuna specifica misura.



I principi, gli approcci e le tematiche trasversali del Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM) di cui sopra sono sottintesi in tutte le procedure operative standard (SOP) qui di seguito descritte e pertanto non vengono nuovamente menzionati nel testo.

Parte B: Procedure Operative Standard (SOP)

La presente sezione descrive le Procedure Operative Standard (SOP) necessarie per definire e gestire efficacemente il Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM) in termini di:

SOP 1 - Identificazione

SOP 2 – Prima assistenza e protezione

SOP 3 – Assistenza a lungo termine e inclusione sociale

SOP 4 – Rientro volontario assistito e inclusione sociale

SOP 5 – Procedimenti penali e civili.

Ciascuna Procedura Operativa Standard (SOP) consiste in una serie di misure che vengono spiegate in dettaglio:

- o **COSA** sono;
- o **QUANDO** dovrebbero essere adottate;
- o **CHI** ne dovrebbe essere responsabile; e
- o **COME** dovrebbero essere applicate.



Le misure descritte non seguono sempre un ordine cronologico; in alcune circostanze devono essere applicate simultaneamente, mentre in altri casi devono seguire un ordine di attuazione diverso, in base, ad esempio, a differenti contesti legislativi nazionali e alle relative disposizioni in vigore. Alcune misure, inoltre, possono differire l'una dall'altra a seconda della situazione del paese o della condizione individuale e pertanto devono essere specificatamente contestualizzate.



In caso di minori vittime di tratta, indipendentemente dai vari sistemi nazionali di protezione dei minori e dei meccanismi in atto, tutte le misure adottate devono avere come obiettivo primario gli interessi superiori del minore, risultante da una valutazione attenta e approfondita condotta da professionisti formati e qualificati¹². Qualunque decisione deve essere presa tenendo conto delle opinioni del minore, che dovrebbero essere sollecitate proattivamente in tutte le diverse fasi previste, sia dallo staff che dai decisori coinvolti con la relativa competenza richiesta.¹³

¹² Per una descrizione completa su come definire e valutare gli interessi superiori del bambino, vedere l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, *UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child (Linee Guida UNHCR per la Definizione degli Interessi Superiori del Bambino)*, Maggio 2008, disponibile su: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html>

¹³ L'elaborazione delle Linee Guida è stata coordinata con Save the Children Italia nell'ambito del progetto 'AGIRE, Austria, Greece, Italy and Romania - Acting for a stronger private-public partnership in the field of identification and support of child victims and at risk of trafficking in Europe' (AGIRE, Austria, Grecia, Italia e Romania – Agire per una partnership pubblica e privata più forte nel settore dell'identificazione e del sostegno ai minori, vittime reali o potenziali della tratta in Europa). Alcune delle SOP del TRM sono state utilizzate come riferimenti per la metodologia di AGIRE.



Per alcune misure, vengono forniti elenchi di indicatori considerati utili strumenti da impiegare nelle diverse circostanze (es. per eseguire l'analisi preliminare, redigere la valutazione dei rischi, identificare formalmente una persona trafficata, effettuare l'inserimento e la valutazione dei bisogni, ecc.). È essenziale tenere sempre a mente l'importanza degli indicatori in quanto strumento utile da utilizzare con cura, onde evitare il rischio di un'elaborazione non intenzionale del profilo di una vittima che possa ostacolare la reale identificazione delle persone trafficate e il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.

I SOP - Identificazione

L'*identificazione* è la prima fase di un sistema locale, nazionale o transnazionale di *referral* attraverso cui una persona vittima di tratta viene identificata in quanto tale. Questa fase può essere divisa in due parti principali: l'*identificazione preliminare* e l'*identificazione formale*.

a) Identificazione Preliminare

1. **Analisi preliminare e *referral*:** Orientamento (o auto-orientamento) di una presunta persona trafficata verso il primo centro di segnalazione, es. l'ente responsabile per l'analisi preliminare del caso e il *referral*, che varierà in base alla legislazione e alle politiche del paese in tal senso;
2. **Accesso ai bisogni primari e alle informazioni:** Trasmissione alla presunta persona trafficata di informazioni essenziali e indagine sui relativi bisogni urgenti, dando risposte alle preoccupazioni esternate e/o soddisfacendo le necessità di emergenza;
3. **Valutazione preventiva del rischio:** Analisi dei possibili rischi e garanzia di immediata sicurezza per la presunta vittima di tratta;
4. **Lingua e interpretariato:** Garanzia di comunicazione in una lingua che la persona in oggetto comprenda;
5. **Periodo di recupero e di riflessione:** Concessione, per gli individui interessati, di un periodo di tempo e delle risorse necessarie affinché possano prendere le debite decisioni sulle fasi successive.

b) Identificazione Formale

6. **Identificazione:** Determinazione dello *status* di vittima da parte di persone qualificate e autorizzate (es. funzionari delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria, professionisti specializzati, personale delle ONG/IO, ecc.) che pongano domande ed esaminino le circostanze al fine di identificare formalmente l'individuo quale vittima di tratta; comunicazione al soggetto interessato dei risultati emersi e delle possibili alternative future, al fine di garantire l'opportuno processo decisionale e ottenere il consenso sulle fasi successive. L'identificazione formale comprende inoltre i casi in cui lo *status* di vittima non è stato ancora determinato tramite procedimenti penali.

Considerata la complessità del reato di tratta, occorre dare il *beneficio del dubbio* a una persona (sia minore sia adulta) che afferma di essere stata sottoposta a uno sfruttamento presumibilmente correlato alla tratta. Una persona presumibilmente trafficata dovrà essere considerata tale non appena le autorità competenti colgano il minimo indizio sull'effettivo assoggettamento al reato di tratta.

IDENTIFICAZIONE	Preliminare	Misura 1 ANALISI PRELIMINARE E REFERRAL <ul style="list-style-type: none"> ○ Orientare una presunta persona trafficata verso il primo centro di segnalazione ○ Eseguire la prima analisi per l'identificazione ○ Stabilire se la presunta vittima di tratta è un minore ○ Designare un tutore qualora la presunta vittima sia/possa essere un minore
		Misura 2 ACCESSO AI BISOGNI PRIMARI E ALLE INFORMAZIONI <ul style="list-style-type: none"> ○ Illustrare alla presunta vittima di tratta i diritti/le responsabilità e il tipo di assistenza previsto. ○ Valutare i problemi imminenti ○ Determinare i bisogni urgenti ○ Determinare le misure di sicurezza
		Misura 3 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO <ul style="list-style-type: none"> ○ Valutare i rischi imminenti e stabilire misure per la sicurezza e il benessere della vittima ○ Affrontare i bisogni/le richieste urgenti della presunta vittima di tratta
		Misura 4 INTERPRETARIATO E MEDIAZIONE CULTURALE <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornire servizi di traduzione/interpretariato per consentire la comunicazione tra il personale dei servizi di assistenza /le forze di polizia e la presunta vittima di tratta ○ Informare gli interpreti/i mediatori culturali sul loro ruolo ○ Informare la presunta vittima di tratta sui propri diritti e sul ruolo dell'interprete/mediatore culturale
		Misura 5 PERIODO DI RECUPERO E DI RIFLESSIONE <ul style="list-style-type: none"> ○ Concedere alla persona presumibilmente trafficata un periodo di tempo per recuperare e stabilizzarsi. ○ Informare la persona presumibilmente trafficata sulle opzioni disponibili ○ Fornire un alloggio sicuro ○ Fornire servizi primari ○ Fornire accesso alle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno
	Formale	Misura 6 IDENTIFICAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ○ Determinare, attraverso procedure ufficiali, se il soggetto è vittima di tratta. ○ Qualora necessario, contattare le autorità competenti del paese d'origine/di transito/di destinazione ○ Stabilire l'identità della persona vittima di tratta ○ Stabilire la giurisdizione nel caso in cui la vittima di tratta sia un minore ○ Chiarire le informazioni rilevanti scaturite dall'identificazione alla persona trafficata riconosciuta come tale.

Misura 1: Analisi Preliminare e *Referral*

COS'È: Si tratta della prima analisi del caso di una presunta vittima di tratta e del relativo *referral* verso una sistemazione temporanea sicura.

Una presunta persona trafficata può essere notificata al primo centro di segnalazione tramite diversi canali:

- La vittima stessa;
- Altre persone trafficate;
- Famiglia o conoscenti;
- Privati cittadini;
- Rappresentanti di polizia;
- Servizi per l'immigrazione;
- Personale dei centri di identificazione ed espulsione;
- Personale carcerario;
- Ispettori del lavoro;
- Personale dei sindacati;
- Operatori delle ONG;
- Operatori delle OI;
- Operatori sanitari;
- Funzionari diplomatici;
- Personale addetto ai servizi di trasporto;
- Altro.

QUANDO: Successivamente alla notifica di una presunta persona trafficata presso un centro di segnalazione.

CHI: Il primo centro di segnalazione, ovvero l'ente/l'organizzazione che agisce come punto centrale di informazione, *referral* e supporto iniziale per le presunte vittime di tratta.

Il suddetto ente varia da paese a paese e può essere:

- Un'istituzione nazionale di coordinamento (es. ufficio nazionale dell'agenzia antitratta);
- Forze di polizia e/o Autorità Giudiziaria;
- Servizi di assistenza (es. ONG, servizi sociali);
- Altro.

Il primo centro di segnalazione dovrebbe essere noto a tutte le istituzioni e le organizzazioni competenti il cui personale potrebbe venire in contatto con le persone trafficate, quali i funzionari delle forze di polizia e l'autorità giudiziaria, i funzionari dell'ufficio immigrazione, gli ispettori del lavoro, il personale delle organizzazioni non governative o delle organizzazioni internazionali, gli operatori sanitari, i funzionari consolari o dell'ambasciata, il personale addetto ai servizi di trasporto, ecc.

COME: L'analisi preliminare dovrebbe basarsi su una serie di domande volte a determinare se la persona è una presunta o una potenziale vittima di tratta, non appena quest'ultima entra in contatto con il primo centro di segnalazione. Durante questa procedura, è inoltre importante prestare

attenzione alla condizione di salute della persona in esame ed identificare la presenza di eventuali segni di abuso. È possibile utilizzare un elenco di diversi indicatori per elaborare domande e rilevare eventuali prove di maltrattamento:

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE ATTRAVERSO L'ANALISI PRELIMINARE	
VOCE	INDICATORI
Dati personali	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nome ○ Sesso ○ Età ○ Nazionalità ○ Status giuridico ○ Stato di famiglia ○ Conoscenza della lingua del Paese di destinazione (per vittime straniere)
Aspetto fisico	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ferite da percosse (cicatrici, lividi, ossa rotte...) ○ Segni di infezioni trascurate (febbre, collo gonfio, lacrimazione...) ○ Segni di malattie contagiose ○ Segni di tortura (bruciatore, tagli...) ○ Segni di malnutrizione ○ Segni di paura ○ Comportamento angosciato
Condizioni di vita	<ul style="list-style-type: none"> ○ Prova di restrizione e rigido controllo dei movimenti ○ Isolamento ○ Bassi standard di alloggio ○ Vita e lavoro nello stesso luogo ○ Continuo cambiamento dell'alloggio
Condizioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nessun lavoro o falso contratto di lavoro ○ Nessun salario o lavoro sottopagato ○ Orario lavorativo troppo lungo e/o nessun giorno libero ○ Condizioni di lavoro pericolose e/o insalubri ○ Nascosto dagli altri lavoratori ○ Posto di lavoro in continuo cambiamento ○ Trovato in strutture dove sono stati già rilevati casi di sfruttamento e tratta
Status giuridico	<ul style="list-style-type: none"> ○ Condizione di migrazione clandestina (per presunte persone trafficate straniere) ○ Mancanza di documenti o documenti falsi (es. passaporto, visto, documento di identità, permesso di soggiorno...) ○ Intimazione/i a lasciare il territorio dello stato ○ Altro



Per determinare ufficialmente la condizione di vittima, vengono utilizzate specifiche procedure di identificazione, quali la raccolta e la valutazione di informazioni sulle varie fasi della tratta, *dopo* il periodo di recupero e di riflessione (➡ Misura 6: Identificazione).

L'analisi preliminare e il *referral* devono essere svolti:

- Con il consenso informato della presunta vittima di tratta;
- Prendendo opportunamente in considerazione la sicurezza, la privacy e l'incolumità della presunta vittima di tratta;
- Dopo aver valutato attentamente le condizioni di salute della presunta vittima di tratta, incluso il controllo dell'esistenza di sintomi da sindrome da stress post-trauma;
- Raccogliendo informazioni adeguate, attinenti e non eccessive una volta che la presunta vittima di tratta fornisce il proprio consenso

informato per fornire e archiviare i propri dati personali. La persona in oggetto deve essere informata sul proprio diritto di revocare il consenso per l'archiviazione dei propri dati;

- Valutando attentamente le opinioni e i timori della presunta vittima di tratta;
- Informando immediatamente l'autorità competente per la tutela del minore qualora la presunta persona trafficata sia un minore o si sospetti che lo sia. *Prima* di attuare qualsiasi misura, dovrebbe essere immediatamente nominato un tutore. Il tutore nominato¹⁴ dovrebbe accompagnare il minore durante l'intero percorso e dovrebbe inoltre lavorare in stretta collaborazione con i servizi nazionali di protezione dei minori, le forze di polizia e l'autorità giudiziaria, i servizi di immigrazione (in caso di minore straniero) e con altri servizi di assistenza finché non sarà individuata e adottata una soluzione duratura nel rispetto degli interessi superiori del minore.
- Qualora vengano in contatto con un minore separato, le autorità hanno il dovere di adottare misure proattive per determinare se il minore è o è stato trafficato e per garantire che venga applicato l'intero ventaglio di misure previsto in termini di protezione speciale e assistenza ai minori vittime di tratta.
- Adottando procedure di *referral* ben definite.



L'intervistatore deve essere consapevole del fatto che le presunte persone trafficate potrebbero non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta, soprattutto in questa prima fase di assistenza. Potrebbero infatti aver timore delle forze di polizia (per il fatto di essere migranti senza documenti, aver intrapreso attività illegali correlate alla tratta, essere stati raggirati rispetto alla condotta delle forze di polizia, ecc.), dei trafficanti e degli sfruttatori (per minacce, abusi, ritorsioni verso persone care), diffidare degli altri in ragione della propria esperienza di tratta¹⁵, non ricordare tutte le informazioni o l'ordine esatto degli eventi a causa di una perdita di memoria temporanea dovuta al trauma subito¹⁶.



Occorre tenere conto del fatto che ciascun individuo ha il diritto di decidere se, e preferibilmente in quale misura e quando, desidera ricevere assistenza. Dovrà inoltre essere consultato prima di avere qualsiasi forma di supporto. Un iniziale rifiuto di assistenza non dovrà tuttavia condurre all'irrevocabile esclusione dal relativo accesso ai servizi qualora la vittima dovesse in seguito cambiare idea.

¹⁴ Il ruolo del tutore **non** è lo stesso di quello di un rappresentante legale. Se un minore deve prendere parte a un procedimento giudiziario, gli dovrà essere fornito un rappresentante legale (un avvocato qualificato).

¹⁵ *Articolo 18: Protezione delle Vittime della Tratta e Lotta contro il Crimine (Italia e Scenario europeo). Rapporto di Ricerca*, On the Road Edizioni, Martinsicuro, 2002.

¹⁶ Per maggiori informazioni sulle conseguenze sanitarie della tratta, vedere Scuola di Igiene e Medicina Tropicale di Londra, Un.Gift, Iom, *Caring for Trafficked Persons (Assistenza alle Persone Trafficate). Guidance for Health Providers (Guida per gli Operatori Sanitari)*, Ginevra, 2009.

Prassi: Segnalazione dei casi di tratta e tempestiva risposta (Portogallo)

In Portogallo è stato istituito uno speciale numero verde (964 608 288) per “segnalare” qualsiasi caso sospetto di tratta. Si tratta di uno strumento chiave accessibile a tutte le agenzie anti-tratta, al pubblico in generale ed alle persone trafficate stesse. Il suddetto numero è disponibile 24 ore su 24 ed è gestito dal Team Multidisciplinare (MT) che si occupa immediatamente della (potenziale) persona trafficata e, nel caso, contribuisce alla relativa identificazione formale e allo sviluppo del piano di assistenza individuale. Questo Team è composto da un coordinatore (operatore sociale), uno psicologo, un avvocato e un mediatore sociale. Nel caso in cui fosse coinvolto un minore, viene contattata la Commissione per i Minori a rischio sia per procedere a una valutazione congiunta degli interessi superiori del minore sia per occuparsi di quest’ultimo conformemente ad essi.

Prassi – Il protocollo di Teramo: L’identificazione quale procedura multi-agenzia (Italia)

Il Tribunale di Teramo (Italia), in collaborazione con l’ Associazione On the Road, ha sviluppato una serie di “Linee Guida per l’approccio alle potenziali vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento, nonché di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” (definite “Protocollo di Teramo”)¹⁷. Basato su un approccio interistituzionale e incentrato sui diritti umani, il Protocollo di Teramo stabilisce la necessità di:

- Adottare un approccio incentrato sulla persona per instaurare un contatto positivo con le (potenziali) persone trafficate e ottenere la loro fiducia;
- Fornire sostegno sociale, assistenza e protezione alle persone trafficate, indipendentemente dalla loro volontà o meno di cooperare con le autorità competenti;
- Impiegare funzionari e magistrati ben formati in materia che dovrebbero cooperare anche attraverso l’istituzione di unità anti-tratta multi-agenzia *ad hoc*;
- Avvalersi del supporto di un mediatore culturale dalla prima intervista in avanti

Il Protocollo di Teramo regola inoltre i distinti ruoli di tutti gli attori coinvolti e definisce le procedure operative di cooperazione tra forze di polizia, magistratura, attori pubblici diversi e organizzazioni della società civile. Il Protocollo è stato divulgato dalla Procura di Teramo a tutte le forze di polizia della provincia di Teramo insieme a un elenco di indicatori utili per identificare potenziali persone trafficate e un modello di intervista per l’analisi preliminare della potenziale vittima.

Misura 2: Accesso ai Bisogni Primari e alle Informazioni

COS’E’: Si tratta di: a) soddisfazione di bisogni primari urgenti e b) trasmissione di informazioni dettagliate alla presunta persona trafficata:

- a) I bisogni primari qui di seguito riportati devono risultare soddisfatti *prima* della raccolta di qualsiasi informazione, verificando se la persona trafficata abbia o meno richieste o bisogni urgenti¹⁸ quali:
- Cibo;
 - Acqua;
 - Bisogni fisiologici e igiene personale di base;
 - Abiti puliti;
 - Riposo;
 - Privacy;
 - Assistenza medica urgente;

¹⁷ Per la versione completa del Protocollo di Teramo, vedere l’Appendice 7.

¹⁸ Queste informazioni sono state adattate da: UNODC, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons (Kit di Strumenti per Combattere contro la Tratta delle Persone)*, Vienna, 2006.

- ☑ Possibilità di contattare i membri della famiglia o altre persone di riferimento (qualora si tratti di una procedura sicura per la presunta persona trafficata);
- ☑ Altre necessità di emergenza.

- b) La trasmissione di informazioni è un elemento chiave del processo di *referral* che consente alla presunta vittima di tratta di alleggerire il proprio stato di ansia e incertezza riguardo al futuro e di riprendere in mano il controllo della propria vita. Rappresenta inoltre il primo passo verso la costruzione di un rapporto di fiducia tra la persona assistita e i servizi/l'istituzione. Occorrerebbe pertanto fornire informazioni inerenti:
- I diritti e gli obblighi di una presunta persona trafficata;
 - Le condizioni relative al periodo di recupero e di riflessione;
 - I servizi disponibili (alloggio, consulenza psicologica ecc.);
 - Il funzionamento del sistema di protezione;
 - Le eventuali fasi successive del *referral*;
 - Gli eventuali timori in merito alla sicurezza;
 - La politica di tutela dei dati.

CHI: Operatori designati provenienti da istituzioni accreditate anti-tratta locali e nazionali che ospitano la presunta persona trafficata in seguito al *referral* iniziale. I suddetti operatori dovrebbero aver ricevuto una specifica formazione che consenta loro di portare avanti la propria missione con il sostegno di un interprete o di un mediatore culturale¹⁹.



In caso di presunto minore trafficato, la trasmissione delle informazioni di cui sopra dovrebbe avvenire mediante l'intervento di operatori specializzati e qualificati per lavorare con i minori. Il tutore designato dovrebbe essere costantemente presente onde garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del minore e il rispetto dei suoi diritti.

QUANDO: Subito dopo il *referral* iniziale.

COME: Le informazioni e le risposte ai bisogni primari dovrebbero essere fornite:

- In modo chiaro, professionale e al contempo comprensivo;
- Utilizzando un linguaggio semplice e, nel caso in cui la presunta persona trafficata sia straniera, con l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale;
- Oralmente e per iscritto in una lingua che la presunta persona trafficata possa comprendere;
- Incoraggiando la presunta persona trafficata a porre domande chiarificatrici;
- Accertandosi che la presunta persona trafficata abbia chiaramente compreso tutte le informazioni date;
- Aiutando a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- Nel caso in cui la presunta vittima sia un minore, in modo ragionevole e utilizzando un linguaggio che sia adatto alle capacità di sviluppo del



¹⁹ Per una descrizione del profilo del mediatore culturale, vedere l'Appendice 4.

minore²⁰. Nel caso di bambini piccoli, le forze di polizia e l'autorità giudiziaria possono decidere di condividere inizialmente le informazioni con il tutore e in seguito di consentire a quest'ultimo di condividerle con il minore.

Alle presunte vittime di tratta **non** deve essere richiesto di firmare nulla né prima né dopo aver ricevuto informazioni. Qualora occorra siglare eventuali documenti, la firma non potrà mai essere utilizzata come presupposto per ricevere assistenza o informazioni supplementari.

DOVE: In un ambiente confortevole, sicuro e riservato, dove non sono presenti uditori esterni.



Ai soggetti che rifiutano di essere sottoposti a colloquio (es. non accettano l'assistenza), dovranno essere fornite informazioni e dettagli relativi ai contatti dei servizi di sostegno, qualora decidessero in futuro di avvalersi dell'aiuto proposto.

Misura 3: Valutazione Preventiva del Rischio

COS'E': Si tratta di una procedura di valutazione che consente di determinare in modo accurato la situazione della presunta persona trafficata al fine di:

- Identificare eventuali rischi imminenti per la salute;
- Valutare la necessità di cure mediche urgenti o di pronto intervento o di altre necessità di sostegno impellenti;
- Valutare eventuali rischi imminenti o futuri legati all'incolumità della vittima;
- Stabilire insieme le fasi successive necessarie per garantire la sicurezza ed il benessere della stessa.



Qualora la presunta vittima di tratta sia un minore, la valutazione iniziale del rischio dovrà inoltre considerare quanto segue:

- azioni e fasi concrete da adottare immediatamente per garantire la piena tutela del minore, inclusa la designazione di un tutore in caso di minore privo di cure parentali;

²⁰ Per specifiche considerazioni dettagliate su come sottoporre presunti minori trafficati a un colloquio, vedere: Unicef, *Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking (Linee Guida per la Tutela dei Minori Vittime di Tratta)*, New York, 2006, pp. 18-19; IOM, *Direct Assistance for Victims of Trafficking (Assistenza Diretta per le Vittime di Tratta)*, Ginevra, 2007, pp. 31-32.

In caso di **minore straniero**, le autorità designate (solitamente il Ministro degli Interni in cooperazione con i servizi sociali) del **paese di destinazione** hanno l'obbligo primario di stabilire contatti con l'ambasciata straniera nel paese di destinazione o con un'autorità competente/il Ministero degli Interni nel **paese di origine**.

QUANDO: Subito *dopo* che la presunta persona trafficata:

- Abbia visto i propri bisogni primari soddisfatti e abbia ricevuto le necessarie informazioni;
- Sia stata informata sulla procedura di valutazione preventiva del rischio;
- Abbia avuto la possibilità di porre domande o avanzare richieste;
- Abbia dichiarato di sentirsi al sicuro;
- Abbia fornito il proprio consenso.

La valutazione preventiva del rischio **non può** essere condotta nel caso in cui la persona trafficata:

- Si trovi in un ambiente in cui la privacy e la sicurezza non possano essere garantite;
- Necessiti di assistenza medica urgente;
- Richieda un parere legale;
- Chieda di porre o rifiuti la valutazione preventiva del rischio;
- Sia un minore e non sia presente alcun adulto legalmente responsabile per esso.



CHI: Operatori incaricati e qualificati della polizia e/o dell'ONG e/o dell'autorità giudiziaria e un interprete o mediatore culturale.



Qualora la presunta vittima di tratta sia un minore, dovrà sempre essere coinvolto un rappresentante dei servizi sociali, sia esso uno psicologo o un operatore sociale, insieme al tutore designato.

COME: Attraverso un colloquio con la presunta persona trafficata:



- Il colloquio dovrebbe iniziare con una domanda relativa alla condizione di salute dell'individuo e alla sua incolumità, in quanto elemento estremamente importante per accertarne la capacità fisica/psicologica e la prontezza. Ciò dimostra che la preoccupazione principale è il benessere dell'individuo e tale domanda aiuta a guadagnare la fiducia della persona intervistata;
- Le considerazioni etiche e di sicurezza²¹ dovrebbero essere fattori predominanti nel colloquio;
- Non dovrebbero **mai** essere poste domande in presenza di un'altra persona legata all'ambiente dello sfruttamento (es. altre persone

²¹ Per una descrizione completa delle Linee Guida etiche dell'OMS su come effettuare il colloquio con le persone trafficate, vedere l'Appendice 6.

- sfruttate, trafficanti, sfruttatori, complici, ecc.);
- Dovrebbero essere sottoscritti accordi di riservatezza da tutti gli operatori presenti durante il colloquio di valutazione preliminare del rischio.



La tabella qui di seguito riportata fornisce un elenco di indicatori di rischio in merito ai quali occorrerebbe formulare domande per raccogliere, in modo ragionevole e legittimo, informazioni rilevanti sulle condizioni di salute²² e sicurezza della presunta persona trafficata. Le domande possono variare a seconda del paese o della situazione e della necessità che esse siano specifiche rispetto al contesto ed alla cultura.

CRITERI DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO		
DATI DI ARCHIVIO RELATIVI AL CASO		
PROBLEMATICHE INERENTI LA SALUTE²³		
N.	Voce	Note
1	Sintomi inerenti la salute fisica (emicranie, affaticamento, vertigini, mal di schiena, dolori di stomaco o dolori addominali, dermatiti, disturbi visivi, raffreddori, problemi respiratori, mal di denti...)	
2	Sintomi inerenti la salute mentale (problemi di memoria, pianto frequente, stato d'ansia, rabbia, disturbo da stress, ostilità, aggressività, sintomi da sindrome da stress post-trauma...)	
3	Lesioni passate o presenti (autolesionismo, pensieri suicidi o tentativi di suicidio...)	
4	Condizioni invalidanti o ad alto rischio (patologie cardiache, epilessia, asma)	
5	Malattie infettive (TBC ...), incluse infezioni sessualmente trasmissibili	
6	Dipendenze (alcol, droga, gioco d'azzardo...)	
7	Altro	
PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA		
N.	Voce	
1	Problemi di sicurezza legati al presente	
2	Problemi di sicurezza legati al passato	
3	Soggetti che possono rappresentare un pericolo	
4	Problemi di sicurezza legati a membri della famiglia, amici o conoscenze	
6	Problemi o timori per terzi noti all'individuo	
7	Ubicazioni pericolose sia nel paese di destinazione sia nel paese d'origine	
8	Altro	

Qualora dalla valutazione del rischio emerga la necessità di una protezione speciale, occorrerebbe *prontamente* progettare un piano in tal senso congiuntamente alla presunta persona trafficata e provvedere alla relativa

²² Per una guida esaustiva ed efficace sulle tematiche relative alla salute inerenti le persone trafficate, vedere Scuola di Igiene e Medicina Tropicale di Londra, Un.Gift, Iom, *op. cit.*

²³ I sintomi inerenti la salute possono variare a seconda del settore di sfruttamento vissuto dalla persona trafficata.

implementazione. Il piano dovrebbe elencare le misure di sicurezza identificate e tutte le procedure connesse dovrebbero essere meticolosamente dettagliate. Il piano potrà essere implementato *solo* nel caso in cui la presunta persona trafficata sia minuziosamente informata e dia il proprio consenso per la relativa attuazione. Il piano deve essere gestito tenendo conto delle considerazioni e delle norme inerenti la sicurezza e la riservatezza.

Qualora la presunta persona trafficata sia un minore, il piano può essere implementato previo consenso del tutore designato.



Periodicamente, occorrerà condurre una valutazione del rischio e il relativo piano di gestione dovrà di conseguenza essere oggetto di riesame al fine di garantire sicurezza sia alla vittima di tratta sia a coloro che forniscono l'assistenza.

Misura 4: Interpretariato e Mediazione Culturale

COS'E': Si tratta del servizio di interpretariato fornito alle presunte persone trafficate straniere che non possiedono le conoscenze necessarie per comunicare nella lingua del paese di destinazione. Per coloro che hanno una conoscenza limitata della lingua, ma preferiscono parlare da sé, verrà richiesta la presenza di un interprete o di un mediatore culturale che fornirà il proprio supporto durante le conversazioni, qualora la persona assistita fornisca il proprio consenso.

QUANDO: Successivamente all'analisi preliminare e al *referral*, qualora la presunta persona trafficata richieda di parlare con il sostegno di un interprete/mediatore culturale.

CHI: L'interpretariato dovrà essere fornito esclusivamente da:

- Interpreti;
- Mediatori culturali²⁴ possibilmente appartenenti alla stessa cultura e parlanti la stessa lingua della presunta persona trafficata.

Sia gli interpreti sia i mediatori culturali devono essere:

- Meticolosamente selezionati;
- Opportunamente qualificati per lavorare con persone vulnerabili;
- Adeguatamente formati su tematiche inerenti la tratta e i bisogni delle vittime;
- Debitamente formati in merito allo sviluppo cognitivo e alle necessità emotive dei minori, nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore.



Tutte le organizzazioni che entrano in contatto con persone trafficate straniere dovrebbero includere nel proprio staff o possedere un elenco di riferimento di interpreti e mediatori qualificati e fidati, selezionati in base ad

²⁴ Per una spiegazione completa del ruolo e dei doveri del mediatore culturale, vedere Appendice 4.

una serie di requisiti minimi, così come meglio specificato nella tabella qui di seguito riportata.

REQUISITI MINIMI DI SELEZIONE DEGLI INTERPRETI E DEI MEDIATORI CULTURALI		
N.	Voce	Note
1	Non devono già conoscere la presunta persona trafficata (stesso luogo d'origine)	
2	Non devono provenire dallo stesso villaggio/città	
3	Non devono appartenere alla stessa comunità religiosa/movimento	
4	Non devono provenire dallo stesso villaggio/città dove la presunta persona trafficata è stata soggetta a sfruttamento	
5	Non devono provenire da un gruppo etnico in conflitto	
6	Non devono conoscere i perpetratori del reato e/o qualsiasi persona connessa all'ambito della tratta e dello sfruttamento	
7	Altro	
MINIME CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'INTERPRETARIATO		
N.	Voce	Note
1	Nessuna divulgazione di informazioni a terzi	
2	Limitazioni per l'interprete/il mediatore culturale in termini di divulgazione di informazioni alla presunta persona trafficata	
3	Restrizioni nei contatti sociali e professionali con la presunta persona trafficata	
4	Obbligo di riferire informazioni sensibili	
5	Ragguagli post-interpretariato	
6	Ore di lavoro e pause	
7	Reperibilità	
8	Diritti di rifiutare/declinare l'interpretariato	
9	Fornitura di misure di sicurezza ove necessario	
10	Condizioni di pagamento	
11	Cessazione del contratto di interpretariato	
12	Altro	

Per quanto riguarda l'interpretariato, le organizzazioni non dovranno per nessun motivo fare affidamento su soggetti che vengono trovati insieme alla vittima, o nello stesso luogo di lavoro, anche qualora affermino di essere amici, membri della famiglia, ecc.

COME: Prima di essere sottoposta a interrogatorio e/o colloquio, la presunta vittima di tratta deve essere informata sul ruolo, gli obblighi e le responsabilità dell'interprete o del mediatore culturale e in merito al proprio diritto, in qualunque momento, di rifiutare l'aiuto di un interprete/mediatore culturale designato.

Gli interpreti e i mediatori culturali dovranno essere informati anticipatamente dall'organizzazione contraente sulla natura dei colloqui e sui relativi obblighi e restrizioni durante e dopo l'interrogatorio e/o il colloquio. I termini del colloquio dovrebbero essere comunicati agli interpreti/mediatori culturali in maniera chiara, sia oralmente sia per iscritto (disposizioni/contratto).

La traduzione dovrà avvenire in modo sensibile e culturalmente responsabile.

L'interprete e il mediatore culturale devono sottoscrivere una dichiarazione relativa all'attendibilità dell'interpretariato e alla riservatezza delle informazioni acquisite.

La presunta vittima di tratta deve firmare una dichiarazione di accettazione per il servizio di interpretariato fornito. Qualora non accettasse di usufruire di tale servizio, essa firmerà una dichiarazione dove si attesta che l'interpretariato non è necessario. Nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal tutore designato.



Alcune presunte vittime di tratta potrebbero non sentirsi a proprio agio nel rifiutare il servizio di un determinato traduttore. Spetterà ai professionisti coinvolti in questa fase cercare di cogliere segni non verbali che confermino il desiderio di rifiutare il traduttore o mediatore culturale assegnato.

Misura 5: Periodo di Recupero e di Riflessione

COS'È: Si tratta di un periodo di tempo adeguato per consentire alla presunta persona trafficata di ristabilirsi e di prendere una decisione informata riguardo al proprio futuro, nel pieno rispetto delle norme sui diritti umani²⁵.

Il periodo di riflessione dovrebbe essere accordato indipendentemente dalla volontà di una persona di collaborare in quanto testimone²⁶ e ad esso dovrebbe seguire la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo. In qualsiasi fase del processo, per acquisire la condizione e i diritti di persona trafficata, la cooperazione con le autorità competenti dovrà essere volontaria, mai obbligatoria.

Il periodo di recupero e di riflessione è al tempo stesso indispensabile affinché la persona assistita abbia una sempre maggiore fiducia nello Stato e nella relativa capacità di tutelare gli interessi della vittima.

Qui di seguito i principali elementi di un periodo di recupero e di riflessione:

- Sistemazione sicura;
- Prima assistenza e protezione;
- Informazioni su opzioni disponibili per l'assistenza a lungo termine, opportunità legali, rientro volontario assistito, ecc.;
- Periodo adeguato per ristabilirsi e valutare le alternative proposte, inclusa la possibilità di collaborare con le autorità competenti;
- Autorizzazione temporanea a soggiornare nel territorio nazionale e non

²⁵ Commissione Europea, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings* (Relazione del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani), Bruxelles, 2004, pp. 105-106, 173.

²⁶ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani (2005), articoli 13 e 14.

esecuzione di alcun ordine di espulsione (qualora esistente)²⁷.



Nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore, il periodo di recupero e di riflessione dovrebbe essere impiegato dal tutore, dai servizi sociali e dalle autorità competenti per iniziare il processo di individuazione degli interessi superiori del minore a medio e lungo termine.



Cooperazione
Transnazionale

Le autorità competenti (solitamente il Ministero degli Interni in cooperazione con i servizi sociali) del **paese di destinazione** hanno l'obbligo primario di avviare contatti con le autorità competenti del **paese di origine**, a meno che ciò possa risultare rischioso per il benessere e l'incolumità del minore o dei relativi familiari o amici, per:

- Stabilire la **giurisdizione** sul minore, nel caso in cui si tratti di un **minore straniero non accompagnato**;
- Individuare una **soluzione duratura a lungo termine**.

QUANDO: Dovrebbe essere accordato subito dopo l'identificazione di fatti plausibili che portino a ritenere che la persona coinvolta sia una vittima e dovrebbe durare almeno 30 giorni²⁸.

CHI: Il responsabile del servizio di assistenza ospitante, pubblico o privato, assegnato al caso o, in caso di impossibilità di nomina di quest'ultimo in questa fase, un altro membro designato dello staff (assistente sociale o psicologo) sosterrà la presunta vittima di tratta durante il periodo di recupero e di riflessione.



Nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore, al tutore designato verrà automaticamente assegnato il ruolo di responsabile del caso, in quanto figura garante il cui compito consiste nel garantire gli interessi superiori del minore in tutte le fasi del processo.

COME: Le procedure per il periodo di recupero e di riflessione dovrebbero comportare:

- Informazioni precise in merito a scopi, durata, restrizioni e vantaggi previsti per il periodo di recupero e di riflessione;
- La non applicazione dell'eventuale provvedimento di espulsione contro la presunta persona trafficata;
- Nel periodo in oggetto non dovrebbe aver luogo alcun tipo di interrogatorio;
- La decisione di collaborare con le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrà essere presa al termine del periodo di riflessione.

²⁷ Vedere anche la Direttiva del Consiglio 2004/81/CE di Aprile 2004 sul permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o soggetti ad un'azione volta all'agevolazione dell'immigrazione illegale che cooperano con le autorità competenti.

²⁸ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani (2005), articolo 13.

Misura 6: Identificazione

COS'È: Si tratta della procedura formale necessaria per stabilire se la presunta persona trafficata è stata vittima di tratta o era in procinto di diventarlo.

QUANDO: Dopo il periodo di recupero e di riflessione, previo consenso informato della persona trafficata.

La procedura di identificazione NON deve avere luogo nel caso in cui la presunta vittima di tratta:

- Sia gravemente angosciata o ansiosa;
- Sia depressa e abbia voglia di piangere;
- Sia ostile o aggressiva;
- Si trovi in un ambiente in cui non può essere garantita la privacy;
- Necessiti di soccorso medico;
- Richieda un parere legale;
- Chieda di posporre o rifiuti il colloquio;
- Sia un minore e il tutore non risulti presente o non sia stato ancora designato.



I colloqui con la presunta persona trafficata dovrebbero aver luogo soltanto *dopo* che il soggetto ha ricevuto informazioni precise relative alla procedura del colloquio e alle alternative disponibili.

CHI: Il responsabile del caso nominato o le persone designate a livello nazionale o locale (personale ONG e/o funzionari di polizia). Gli intervistatori dovrebbero essere opportunamente formati e rispettare le linee guida previste per le procedure di identificazione. Nel caso in cui la presunta vittima di tratta sia straniera e accetti di fornire il proprio consenso, sarà necessaria la presenza di un interprete o di un mediatore culturale.



Nel caso in cui la presunta vittima di tratta sia un minore, i colloqui dovrebbero essere preferibilmente condotti da persone che conoscono le tecniche di intervista dei minori e il tutore del minore dovrebbe essere presente in tutte le fasi del colloquio.

COME: L'identificazione dovrebbe essere effettuata tramite:

- Uno o più colloqui bilaterali tra un rappresentante delle forze di polizia e/o dell'organizzazione erogatrice di servizi e la presunta persona trafficata (indagine reattiva);
- Raccolta e valutazione di altre prove per individuare i fatti e verificare le informazioni fornite dalla presunta persona trafficata (indagine proattiva);
- Valutazione del materiale corroborativo disponibile.

Prima di iniziare un colloquio, la persona intervistata dovrà ricevere informazioni precise e accurate in merito agli scopi e alle conseguenze della procedura, alla politica di tutela, ai suoi diritti ed ai suoi obblighi.

In caso di colloquio con una persona trafficata straniera, dovrà essere garantito la presenza di un interprete e/o mediatore culturale.



Il colloquio di identificazione²⁹ dovrà basarsi su una serie di domande volte a raccogliere le prove necessarie per stabilire se la persona è stata vittima di tratta o se era in procinto di diventarlo. Il modello del colloquio di identificazione dovrà inoltre essere sviluppato a livello locale così da poter riflettere le conoscenze locali esistenti in termini di tratta. Le domande dovranno essere “adeguate, attinenti e non eccessive in relazione ai motivi per cui vengono poste”³⁰. I dati personali devono essere sempre raccolti ed elaborati “in modo discreto e nel rispetto delle leggi”³¹. La persona intervistata deve sempre fornire il proprio consenso informato per l’archiviazione dei dati personali e deve inoltre poter usufruire del diritto di ottenere, rettificare, eliminare o ritirare i dati che la riguardano in qualsiasi momento.

È possibile utilizzare un elenco di indicatori³² per sviluppare le domande e valutare se la persona intervistata sia una vittima di tratta o sia stata in procinto di diventarlo.

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE ATTRAVERSO I COLLOQUI DI IDENTIFICAZIONE FORMALE		
	VOCI	INDICATORI
Dati personali	Nome	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nome già registrato dall’ autorità che svolge il colloquio e/o dalla polizia ○ Persona già identificata come vittima di tratta (es. presunta persona ri-trafficata)
	Sesso	<ul style="list-style-type: none"> ○ Appartenenza a un gruppo di genere oggetto di discriminazione nel paese di origine e/o nel paese di destinazione (es. donna, transessuale)
	Età	<ul style="list-style-type: none"> ○ Minore (separato o non accompagnato)
	Nazionalità	<ul style="list-style-type: none"> ○ Proveniente da un luogo/paese noto per precedenti casi di tratta ○ Proveniente da un luogo/paese povero, in stato di emergenza e/o in situazione di post conflitto ○ Appartenente a una minoranza discriminata (anche se non formalmente riconosciuta come tale)
	Status giuridico	<ul style="list-style-type: none"> ○ Migrante senza documenti

²⁹ Per visionare un modulo campione di colloquio, vedere Organizzazione Internazionale Contro la Schiavitù e al., *Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit (Protocollo per l’Identificazione e l’Assistenza alle Persone Trafficate e Kit di Formazione)*, Londra, 2005, pp. 30-31.

³⁰ Art. 5, Convenzione per la protezione degli individui riguardo all’elaborazione automatica dei dati personali, Consiglio d’Europa, ETS 108, 28.1.1981.

³¹ Idem.

³² Per una lista completa degli indicatori operativi per gli adulti e i bambini vittime di tratta, soggetti a sfruttamento lavorativo e sessuale, vedere i 67 indicatori sviluppati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (www.ilo.org/forcedlabour). Tali indicatori sono divisi in quattro serie relative alle distinte dimensioni della tratta: reclutamento ingannevole (o raggirò durante il reclutamento, il trasferimento e il trasporto); reclutamento coercitivo (o coercizione durante il reclutamento, il trasferimento e il trasporto); reclutamento mediante abuso di vulnerabilità; condizioni di sfruttamento lavorativo; coercizione alla destinazione; abuso di vulnerabilità alla destinazione.

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Richiedente asilo ○ Rifugiato ○ Destinatario di intimidazioni a lasciare il territorio
	Stato civile	<ul style="list-style-type: none"> ○ Responsabilità per il mantenimento del partner/della famiglia/della famiglia estesa ○ Background familiare problematico
	Figli	<ul style="list-style-type: none"> ○ Responsabilità per il mantenimento dei figli
	Istruzione	<ul style="list-style-type: none"> ○ Istruzione di basso livello o assente
	Condizione socio-economica	<ul style="list-style-type: none"> ○ Disoccupato ○ Reddito basso o inadeguato ○ Beneficiario di un'assistenza previdenziale carente o nulla
	Conoscenza della lingua/cultura del paese di destinazione (per vittime straniere)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conoscenza limitata o nulla della lingua e/o della cultura del paese
	Altro	<ul style="list-style-type: none"> ○ Invalido, orfano, senza casa ○ Appartenente a una minoranza religiosa
Fase di reclutamento	Luogo/paese di reclutamento	<ul style="list-style-type: none"> ○ Luogo/paese conosciuto per precedenti casi di tratta
	Reclutatore/i (es. parente, conoscente, amico, ragazzo, agenzia di lavoro, agenzia di viaggio, estraneo, altro)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nome già registrato dall'autorità che svolge il colloquio e/o dalla polizia ○ Persona/società accusata e/o condannata in quanto reclutatore/trafficante/sfruttatore e/o complice in casi di tratta
	Rapporto con il/i reclutatore/i	<ul style="list-style-type: none"> ○ Specificare
	Metodi utilizzati (lavoro, istruzione, matrimonio, offerta di viaggio)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Informazioni false sull'obiettivo del reclutamento ○ Informazioni false sul viaggio e sulle condizioni di vita e di lavoro ○ Informazioni false sulle leggi inerenti l'immigrazione e sui documenti ○ Informazioni false su episodi di migrazione di successo ○ Tecnica dell'"innamoramento" ○ Rapimento
Fase di trasporto	Documenti utilizzati	<ul style="list-style-type: none"> ○ Documenti falsi o contraffatti ○ Nessun documento ○ Documenti regolari
	Persone coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> ○ Trafficanti noti ○ Persone precedentemente trafficate ○ Parenti
	Percorsi (es. paesi, luoghi attraversati)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Raggiro sul percorso di viaggio
	Mezzi utilizzati (es. macchina, bus, treno, aereo, nave, a piedi, altro)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Raggiro sui mezzi e sulle condizioni di trasporto ○ Spese di viaggio pagate da altri
	Metodi di controllo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Restrizione dei movimenti ○ Abuso psicologico ○ Abuso fisico ○ Abuso sessuale ○ Uso di droghe ○ Minacce all'individuo e/o ad amici e familiari ○ Confisca dei documenti (carta d'identità, passaporto, visto, tessera di sicurezza sociale, altro)
Fase di sfruttamento	Tipo di sfruttamento (es. sessuale, lavoro forzato, richiesta di elemosina per terzi, attività criminali di basso livello, matrimonio forzato, rimozione degli organi, adozione forzata,	

	altro)	
	Settore di sfruttamento (es. prostituzione in strada/al chiuso, lavoro domestico, assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, agricoltura, edilizia, lavoro in fabbrica, lavoro nella ristorazione, vendita ambulante, altro)	
	Durata dello sfruttamento	
	Età all'inizio dello sfruttamento	
	Luoghi/paesi di sfruttamento	<ul style="list-style-type: none"> o Luogo/paese conosciuto per precedenti casi di tratta
	Condizioni di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> o Nessun lavoro o falso contratto di lavoro o Contratto in una lingua non conosciuta o Nessun salario o lavoro sottopagato o Trattenimento del salario o Orario lavorativo troppo lungo e/o nessun giorno libero o Condizioni di lavoro pericolose e/o insalubri o Nessuna protezione sociale o Incarichi forzati o Obbligo di guadagno minimo giornaliero o Sorveglianza o Obbligo di menzogna verso le autorità competenti o Nascosto dagli altri lavoratori o Continuo cambiamento delle condizioni e/o dei luoghi di lavoro o Trovato in strutture dove sono stati già rilevati casi di sfruttamento e tratta o Altro
	Condizioni di vita	<ul style="list-style-type: none"> o Bassi standard di alloggio o Vita e lavoro nello stesso luogo o Continuo cambiamento dei luoghi di residenza (nel paese, attraverso i vari paesi) o Eccessiva spesa di affitto o Vita condivisa con molte persone in uno spazio limitato o Obbligo di pagare cifre esorbitanti per cibo e bollette o Obbligo di pagare multe per violazione delle regole imposte o Accesso limitato o assente all'assistenza medica o Sorveglianza o Confinamento o Isolamento
	Mezzi di controllo	<ul style="list-style-type: none"> o Limitazione o assenza di comunicazione con gli altri o Restrizione dei movimenti o Isolamento o Abuso psicologico o Abuso fisico o Abuso sessuale o Tortura o Abuso (forzato) di droga o alcool o Dipendenza psicologica ed emotiva o Ricatto o Minacce verso la vittima e/o amici e familiari o Servitù per debiti

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Abuso di credenze culturali e/o religiose (es. vudù o altri riti animisti) ○ Minacce di consegna alla polizia ○ Confisca dei documenti (carta d'identità, passaporto, visto, tessera di sicurezza sociale, altro)
Altri dati e materiali collaterali	<ul style="list-style-type: none"> ○ Documenti di viaggio (biglietti, carte di imbarco, visti, ecc.) ○ Copia dei contratti di lavoro falsi ○ Copia degli annunci di reclutamento ○ Eventuali lettere o messaggi e-mail dei reclutatori ○ Eventuali numeri di telefono di trafficanti e/o sfruttatori ○ Indirizzi delle eventuali sistemazioni ○ Indirizzi dei luoghi di sfruttamento ○ Rapporti della polizia ○ Rapporti dei servizi immigrazione ○ Perizie mediche emesse durante il periodo di tratta ○ Rapporto di analisi preliminare ○ Documenti riguardanti eventuali trasferimenti di denaro/mancanza di denaro/quantità eccessive di denaro ○ Altro 	

Un'identificazione riuscita di una vittima di tratta deve basarsi su un insieme bilanciato di indagini proattive e reattive, ovvero su una combinazione tra indagini deduttive e prove fornite dalla vittima³³. Il processo di identificazione non dovrebbe infatti basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite dalla persona trafficata.



L'intervistatore deve tenere conto del fatto che la persona trafficata potrebbe essere riluttante a rispondere in modo completo alle domande poiché spaventato dalle forze di polizia, dei trafficanti e degli sfruttatori. Le persone trafficate tendono inoltre a diffidare degli altri, in ragione dell'esperienza di tratta vissuta e, in alcuni casi, non ricordano tutti i dettagli o l'ordine preciso degli eventi a causa di una temporanea perdita di memoria dovuta al trauma subito.

Qui di seguito le linee guida basilari su come gestire il colloquio di identificazione. Il loro utilizzo può agevolare la buona riuscita del colloquio, ponendo sempre il benessere della persona trafficata al centro dell'interesse e incrementando così le possibilità di ottenere risultati significativi³⁴.

COLLOQUIO DI IDENTIFICAZIONE LINEE GUIDA	NOTE
Condurre il colloquio in un ambiente che garantisca la privacy	Sebbene questa regola fondamentale sia spesso difficile da seguire, a seconda delle circostanze, occorrerà compiere ogni tipo di tentativo per minimizzare i disagi durante il colloquio.
Mettere a proprio agio l'intervistato	L'emozione e lo stress svolgono un ruolo importante in ogni tipo di colloquio. L'intervistatore avrà difficoltà nel valutare un soggetto nervoso. Dare inizio alla conversazione in modo informale e senza contenuti minacciosi, può produrre un effetto calmante.

³³ Centro Internazionale per lo Sviluppo di Politiche in materia di Migrazione (ICMPD), *Anti-trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in the EU Member States and Candidate Countries (Materiale di Formazione Anti-Tratta per Giudici e Pubblici Ministeri negli Stati Membri e nei Paesi Candidati dell'UE)*. Background Reader, Vienna, 2006, p. 96.

³⁴ Centro Internazionale per lo Sviluppo di Politiche in materia di Migrazione (ICMPD) e al., *Anti-Trafficking Training for Frontline Law Enforcement Officers (Formazione Antitratta per le Forze di Polizia Impiegate in Prima Linea)*, Vienna, 2006, pp. 56-58.

	Minimizzando i sentimenti negativi e rinsaldando quelli positivi, l'intervistatore potrà gestire le emozioni manifestate dall'intervistato.
Definire l'obiettivo	L'intervistatore deve porre domande in modo prudente, in vista dell'obiettivo che mira ad ottenere quante più informazioni essenziali possibili (es. cercare di stabilire se il soggetto è una sospetta vittima di tratta).
Buone tecniche di colloquio	Sapere in che modo porre le domande è importante tanto quanto sapere quali domande formulare. È fondamentale anche formulare domande facili da comprendere.
Lasciar parlare l'intervistato	Uno dei più grossi errori che può commettere l'intervistatore è quello di parlare troppo. Un'accurata valutazione delle persone o la raccolta di informazioni fondamentali relative a un reato dipende dalla facoltà che ha l'intervistatore di parlare in maniera misurata. L'intervistatore deve gestire il colloquio ma non deve dominarlo.
Essere un buon ascoltatore	Un buon intervistatore è un buon ascoltatore. Gli intervistatori devono cercare di concentrarsi su ciò che viene detto e su come viene detto. Non devono pensare alle domande successive o iniziare ad analizzare una risposta prima che la persona abbia finito di parlare. E non devono nemmeno anticipare la risposta dell'intervistato.
Linguaggio del corpo	Il linguaggio del corpo rassicurante è estremamente importante per conquistare la fiducia della persona che deve essere sottoposta a colloquio. Occorre conoscere le tecniche del linguaggio del corpo e applicarle alle circostanze in modo appropriato.
Non mettere in discussione le risposte date	Gli intervistatori non devono lasciar trasparire le proprie reazioni emotive e devono fare in modo che i sentimenti personali non interferiscano con il colloquio. Non devono mostrare disgusto né scetticismo nel caso in cui alcune delle informazioni apprese risultino ripugnanti o semplicemente assurde. Le vittime di tratta potrebbero aver vissuto delle situazioni che vanno al di là di ogni immaginazione.

Nel caso in cui attraverso le misure di identificazione non si riesca a determinare se la presunta persona trafficata abbia meno di 18 anni, le autorità competenti e gli erogatori dei servizi devono presumere che la vittima sia un minore e conseguentemente implementare le necessarie misure di protezione e assistenza.



Nel caso in cui la presunta persona trafficata sia un minore, occorrerà adottare misure di identificazione proattive e procedere, durante il colloquio, a un approccio delicato e idoneo a un bambino³⁵.

Quando l'età di un giovane soggetto è incerta, un team multidisciplinare di esperti indipendenti (es. operatori sociali, pediatri, psicologi, insegnanti e altri) potrà avvalersi dei seguenti indicatori³⁶, *inter alia*, per valutare se la persona ha

³⁵ Per considerazioni particolari rispetto alla gestione di colloqui con minori vittime di tratta, vedere UNICEF, *Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking* (Linee Guida per la Tutela dei Minori Vittime di Tratta), New York, 2006.

³⁶ Idem, pp. 14-15.

un'età inferiore ai 18 anni:

- L'aspetto fisico e la maturità psicologica del soggetto;
- Le dichiarazioni fatte dal soggetto;
- La documentazione in possesso del soggetto o la mancanza di passaporto o altri documenti;
- Una visita medica.

L'accertamento dell'età³⁷ dovrà essere un processo olistico in cui viene presa in considerazione una gamma di indicatori di età e di bisogni sociali, emotivi e psicologici e non dovrà quindi basarsi esclusivamente o principalmente su fattori fisiologici³⁸.

Cooperazione Transnazionale

Nel caso in cui la presunta vittima di tratta sia straniera, i **paesi d'origine, di destinazione e di transito dovranno mettersi in contatto per:**

- Stabilire o confermare l'**identità della presunta persona trafficata**
- Acquisire ulteriori **prove** relative alla situazione di tratta
- Nel caso in cui la presunta vittima di tratta straniera sia un minore, sarà fondamentale stabilire un contatto tra lo stato di destinazione e lo stato d'origine, per poter stabilire la **giurisdizione sul minore** e individuare una soluzione duratura a lungo termine.



Una volta terminato il processo di identificazione, la persona deve essere informata circa l'esito del colloquio e dovrà inoltre ricevere informazioni dettagliate sulle alternative disponibili:

- ➔ **SOP: Prima Assistenza e Protezione**
- ➔ **SOP: Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale**
- ➔ **SOP: Rientro volontario assistito e Inclusione Sociale**
- ➔ **SOP: Procedimenti Penali e Civili**

Le persone che sono state identificate come vittime di tratta dovranno essere indirizzate ai servizi e ricevere misure di assistenza soltanto nel caso in cui forniscano il proprio consenso scritto.

Le persone che risultano non essere state vittime di tratta, ma che denunciano altri reati, necessitano di assistenza o temono per la propria incolumità, dovranno essere orientate verso i servizi appropriati.

³⁷ Per maggiori informazioni sulla valutazione dell'età, vedere l'Appendice 5.

³⁸ H. Crawley, *When is a child not a child? Asylum, age disputes and the process of age assessment (Quando un minore non è un minore? Asilo, dispute sull'età e processo di valutazione dell'età)*, Immigration Law Practitioners' Association, Londra, 2007, p. 193.

Le persone che risultano non essere state vittime di tratta e che non temono rischi per la propria incolumità dovranno ricevere informazioni dettagliate in merito ai relative diritti e obblighi e avranno la possibilità di esprimere eventuali preoccupazioni e porre domande.



Se la persona trafficata non è stata identificata nel paese di destinazione ed è stata rimpatriata nel paese d'origine perché risulta immigrata irregolare, il colloquio di identificazione dovrà avere luogo nel paese d'origine. Per facilitare tale processo, gli “immigrati irregolari” dovranno essere informati in merito ai servizi di ascolto telefonico e ai servizi di assistenza nel paese d'origine.

II SOP: Prima Assistenza e Protezione

La fase di prima assistenza e protezione è essenziale per una persona trafficata in quanto in tale fase le verranno fornite informazioni dettagliate sulle alternative sociali e legali disponibili per il proprio futuro e al contempo garanzie inerenti i bisogni primari di cui necessita.

Verrà anche effettuata una valutazione del rischio per la sua incolumità, al fine di verificare se una determinata situazione imminente possa mettere in pericolo la sua vita.

L'obiettivo finale della prima assistenza consiste nel sostenere e proteggere la persona trafficata assistita, aiutandola al tempo stesso a valutare le alternative disponibili e a prendere decisioni informate per la propria vita futura.

PRIMA ASSISTENZA E PROTEZIONE	Misura 1	INFORMAZIONI SULLE ALTERNATIVE E SULLE CONDIZIONI DI ASSISTENZA <ul style="list-style-type: none">○ Fornire alla persona trafficata tutte le informazioni sui servizi disponibili e su obblighi/condizioni in merito
	Misura 2	INFORMAZIONI SULLE ALTERNATIVE E SULLE CONDIZIONI LEGALI <ul style="list-style-type: none">○ Fornire alla persona trafficata tutte le informazioni sulle opportunità legali e su obblighi/condizioni in merito
	Misura 3	PROCEDURA DI INSERIMENTO E VALUTAZIONE DEI BISOGNI <ul style="list-style-type: none">○ Informare la persona trafficata sullo scopo della procedura di inserimento e sui relative diritti e obblighi○ Spiegare chi avrà accesso alle informazioni raccolte e chi no○ Informare le persone trafficate sui relative diritti legali quando soggetti agli interrogatori della polizia o convocati ad un processo in tribunale (es. diritto di non rispondere)
	Misura 4	FORNITURA DI ASSISTENZA E PROTEZIONE <ul style="list-style-type: none">○ Fornire misure di assistenza identificate e concordate○ Garantire misure di protezione

Misura 1: Informazioni su Alternative di Assistenza e Condizioni

COS'E': Si tratta dell'erogazione di informazioni dettagliate e precise relative ai seguenti servizi di prima assistenza, agli obblighi e ai diritti annessi ed alle conseguenze legate alla violazione delle norme/degli accordi:

- Sistemazione temporanea sicura;
- Pasti;
- Abbigliamento;
- Consulenza e assistenza psicologica;

- Assistenza sanitaria;
- Assistenza sociale;
- Misure di sicurezza;
- Interpretariato (per stranieri).

QUANDO: Durante il periodo di recupero e di riflessione, subito dopo che la presunta vittima di tratta ha raggiunto le strutture di prima assistenza e prima dell'inizio dell'inserimento nei programmi di assistenza e della valutazione dei bisogni.

CHI: Il responsabile del caso designato dai servizi competenti, che collaborerà con un team consultivo di altri operatori quando occorrerà prendere delle decisioni. In caso di persona straniera assistita, verrà richiesto l'ausilio di un interprete o di un mediatore culturale. Tuttavia, tutto il personale che si occupa dei programmi di assistenza dovrà essere preparato a fornire informazioni.

Il responsabile del caso ha il compito di garantire accesso ai servizi professionali essenziali, di organizzare un *referral* e un trasporto sicuri e di accompagnare l'assistito presso tutti i servizi di pronto intervento.

DOVE: In un ambiente riservato e confortevole.

COME: Le alternative di assistenza e le relative condizioni dovranno essere comunicate:

- Oralmente e per iscritto in una lingua che la persona trafficata possa comprendere;
- In modo chiaro, professionale e di sostegno per la vittima;
- Incoraggiando la vittima di tratta a porre domande chiarificatrici;
- Aiutando a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- Chiedendo regolare conferma che il soggetto abbia compreso ciò che è stato spiegato;
- Nel caso di un assistito straniero, attraverso l'interpretariato nella sua lingua madre o in una terza lingua che egli sia in grado di comprendere;
- In caso di minore vittima di tratta, assumere un atteggiamento consapevole e utilizzare un linguaggio idoneo alle capacità di sviluppo del minore.



Misura 2: Informazioni su Opzioni Legali e Condizioni

COS'È: Si tratta dell'erogazione di informazioni accurate sulle alternative legali esistenti e disponibili e sui diritti annessi per quanto riguarda la possibilità:

- Di richiedere un soggiorno temporaneo, a lungo termine o permanente nel paese di destinazione (nel caso di un assistito straniero) o in un paese terzo (nel caso di un assistito nazionale e straniero).

- di collaborare con le autorità competenti;
- di richiedere un risarcimento attraverso procedimenti penali e civili.

In base alle leggi di un determinato paese, alla persona straniera vittima di tratta può essere concesso il diritto di un soggiorno legale tramite i meccanismi di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria), di protezione umanitaria o mediante il permesso di soggiorno/visto.

- **Asilo:** In base alle normative sui rifugiati e sul diritto di asilo del paese interessato, la protezione internazionale potrebbe rappresentare una strada percorribile attraverso cui alle vittime di tratta viene concessa protezione nel paese di destinazione. Tuttavia, questa alternativa è soggetta alle restrizioni giuridiche che si applicano per tutti coloro che richiedono asilo. Infatti la persona che chiede asilo deve poter dimostrare un “pericolo di persecuzione più che fondato”, a causa della propria ideologia politica, razza, religione, nazionalità o appartenenza ad uno specifico gruppo sociale.

La vittima di tratta ha il diritto di richiedere asilo/stato di rifugiato sulla base della condizione di “persecuzione per motivi inerenti alla tratta” e dell’appartenenza alla categoria giuridica di “gruppo sociale”. Questo è principalmente il caso delle donne trafficate e costrette alla prostituzione, dove la persecuzione può essere determinata sulla base della loro appartenenza a un gruppo sociale³⁹ (es. le giovani donne povere di un determinato paese/società possono essere perseguitate per farle diventare parte del mondo della prostituzione). Tuttavia, spetterà alla vittima di tratta che richiede asilo fornire prove concrete per dimostrare una grave forma di persecuzione passata o un pericolo più che fondato di futura persecuzione nel paese d’origine, per via dell’appartenenza a quel determinato gruppo.

Altri esempi di vittime di tratta che possono avere i requisiti necessari per richiedere asilo, sono le rifugiate rapite dai campi profughi per scopi legati alla prostituzione forzata oppure i rifugiati che si sono assicurati i servizi di un trafficante, consapevolmente o inconsapevolmente, a causa della persecuzione e dell’assenza di mezzi alternativi per abbandonare il proprio paese di origine⁴⁰.

- **Protezione umanitaria:** Le persone trafficate possono anche ricevere protezione contro il rimpatrio forzato per motivi umanitari in generale. A volte, in Europa, la protezione umanitaria viene accordata quando:
 - Qualcuno è minacciato di pena di morte senza essere un rifugiato;
 - Qualcuno è minacciato di tortura o di trattamento inumano senza essere un rifugiato;

³⁹ Per maggiori informazioni relative alle condizioni di richiesta di asilo per le persone trafficate, vedere: J. Morrison, B. Crosland, *The Trafficking and Smuggling of Refugees: the End Game in European Asylum Policy? (La Tratta e il Traffico di Rifugiati: Scontro Finale nella Politica di Asilo Europea?)*, Aprile 2001 (N. 39), UNHCR, Ipotesi di lavoro, p. 63.

⁴⁰ Ibid.

- Qualcuno necessita urgentemente di cure mediche che non sono disponibili nel proprio paese;
 - Qualcuno è in pericolo nel proprio paese per altri motivi;
 - Qualcuno ha forti legami familiari con una persona che vive in uno stato dell'UE e vi è una forte dipendenza reciproca;
 - Un minore non riceverebbe cure appropriate in caso di rimpatrio;
 - Per altre ragioni umanitarie (culturali o legami familiari fragili)⁴¹.
- **Permessi di soggiorno e visti:** Ad una persona trafficata può essere concesso un permesso di soggiorno. I requisiti per la concessione dei permessi di soggiorno variano a seconda delle legislazioni nazionali; tuttavia le principali condizioni generali per il rilascio di un permesso di soggiorno sono la necessità di protezione della vittima in ragione della violazione dei relativi diritti umani, il confronto con un grave sfruttamento o con situazioni di pericolo che potrebbero danneggiarne la vita, la necessità di permanenza “a causa della situazione personale” o “per consentire la cooperazione con le autorità competenti nelle indagini o nei procedimenti penali.”⁴²

I permessi di soggiorno possono essere accordati su base temporanea o permanente o possono essere trasformati in permessi di lavoro/di studio a patto che il soggetto si attenga alle norme che regolano l'immigrazione e il lavoro nel paese di residenza o, in alcuni paesi, alle norme ad hoc relative al regime di residenza per le persone trafficate.

I permessi di soggiorno temporanei possono variare come durata e possono essere rinnovabili. Sono legati ad un lasso di tempo specifico durante il quale la vittima deve rimanere nel paese:

- Per ristabilirsi e valutare le alternative future;
- Per testimoniare e collaborare durante il processo;
- Per istituire procedimenti civili contro i trafficanti e ottenere un risarcimento;
- Per attendere affinché decada il rischio per la sicurezza della persona trafficata di rientrare nel paese d'origine.
- Per raggiungere una piena inclusione sociale e lavorativa nel paese di destinazione.

CHI: Il responsabile del caso designato, l'avvocato e, nel caso in cui la persona assistita sia straniera, l'interprete o il mediatore culturale.

DOVE: In un ambiente riservato e confortevole.

QUANDO: Contestualmente all'erogazione delle misure di assistenza disponibili.

⁴¹ Consultare www.asylumlaw.org.

⁴² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Lotta Contro la Tratta di Esseri Umani, 2005; Direttiva del Consiglio 2004/81/CE di Aprile 2004 sul permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o soggetti di un'azione volta all'agevolazione dell'immigrazione illegale che cooperano con le autorità competenti.

COME: Le alternative e le condizioni legali dovranno essere comunicate:

- Oralmente e per iscritto in una lingua che la vittima è in grado di comprendere;
- In modo chiaro, professionale, non troppo tecnico e che sia al tempo stesso di sostegno;
- Incoraggiando la presunta vittima di tratta a porre domande chiarificatrici;
- Aiutando a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- Chiedendo regolare conferma che il soggetto abbia compreso ciò che è stato spiegato;
- Nel caso di un assistito straniero, attraverso l'interpretariato nella sua lingua madre o in una terza lingua che egli sia in grado di comprendere;
- In caso di minore vittima di tratta, assumere un atteggiamento consapevole e utilizzare un linguaggio idoneo alle capacità di sviluppo del minore.



Misura 3: Inserimento e Valutazione dei Bisogni

COS'E': Si tratta di una procedura che consente di valutare il tipo di servizio necessario e i bisogni di sicurezza di ogni singolo assistito. Le voci relative alla procedura di inserimento nei programmi di assistenza possono differire a seconda che si tratti di cittadini nativi o stranieri e possono richiedere più di un incontro.

La seguente tabella contiene alcuni criteri che possono essere utilizzati per l'inserimento e la valutazione dei bisogni.

CRITERI DI INSERIMENTO E DI VALUTAZIONE		
DATI DI ARCHIVIO RELATIVI AL CASO		
N.	Voce	Note
1	Numero protocollare del caso	
2	Sesso	
3	Data di nascita	
4	Nazionalità	
5	Paese di residenza	
6	Lingua	
7	Status giuridico	
8	Stato di famiglia	
9	Tipo di sfruttamento subito	
10	Durata del periodo di sfruttamento	
BISOGNI PRIMARI		
N.	Voce	
1	Necessità di alloggio	
2	Necessità alimentari particolari	
3	Necessità particolari nel dormire	
4	Check-up medici	
5	Farmaci assunti	
6	Necessità di comunicare con persone care	
VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
N.	Voce	

1	Problemi di sicurezza legati al presente	
2	Problemi di sicurezza legati al passato	
3	Soggetti che possono nuocere o causare problemi alla persona	
4	Problemi di sicurezza legati a membri della famiglia, amici o conoscenze	
5	Ubicazioni pericolose per la presunta vittima di tratta sia nel paese di destinazione sia nel paese/luogo di origine	
6	Altro	
ESIGENZE SANITARIE		
N.	Voce	
1	Sintomi inerenti la salute fisica (emicranie, affaticamento, vertigini, mal di schiena, dolori di stomaco o dolori addominali, dermatiti, disturbi visivi, raffreddori, problemi respiratori, mal di denti...)	
2	Sintomi di salute mentale (problemi di memoria, pianto frequente, stato d'ansia, rabbia, disturbo da stress, ostilità, aggressività, sintomi da sindrome da stress post-trauma, pensieri suicidi...)	
3	Lesioni passate o presenti (autolesionismo, cicatrici, ecchimosi, fratture...)	
4	Condizioni invalidanti o ad alto rischio (patologie cardiache, epilessia, asma, udito debole...)	
5	Disturbo dell'apprendimento	
6	Malattie infettive (tubercolosi...), incluse infezioni sessualmente trasmissibili (herpes simplex, chlamydia, papilloma virus, epatite B, sifilide, Hiv/Aids, gonorrea...)	
7	Dipendenza (alcol, droga, gioco d'azzardo...)	
8	Altro	
ESIGENZE LEGALI/AMMINISTRATIVE		
N.	Voce	
1	Passaporto	
2	Carta d'identità	
3	Permesso di soggiorno	
4	Rappresentante legale	
5	Tessera sanitaria/assicurazione	
6	Patente	
7	Altro	



Tutti i dati dovranno essere raccolti conformemente alle politiche di tutela dei dati vigenti nel paese in cui avrà luogo l'inserimento nei programmi di assistenza e la valutazione dei bisogni. La persona assistita deve sempre fornire il proprio consenso per la raccolta e l'archiviazione delle informazioni personali e deve essere informata sui relativi diritti di rifiutare la fornitura di specifiche informazioni e di revocare il proprio consenso.

QUANDO: Dopo che la persona assistita ha ricevuto tutte le informazioni in merito ai servizi e alle possibilità legali disponibili e agli obblighi o alle condizioni collegati all'erogazione dei servizi.

DOVE: In un ambiente riservato e confortevole.

CHI: Il responsabile del caso e nel caso in cui la persona assistita sia straniera, l'interprete o il mediatore culturale.



Nel caso di minori, il tutore del minore avrà la responsabilità di occuparsi dell'inserimento e della valutazione dei bisogni. A seconda della legge nazionale di un determinato stato, il tutore può anche essere tenuto a fornire altre forme di documentazione e resoconti in relazione alla valutazione dell'interesse del minore e dei suoi bisogni.

COME: Prima della procedura di inserimento nei programmi di assistenza, il responsabile del caso deve:

- Riesaminare gli appunti esistenti relativi al caso che sono stati inviati;
- Spiegare lo scopo della procedura di inserimento (es. come sarà utilizzata, perché è vantaggiosa), i diritti e gli obblighi della persona assistita;
- Spiegare chi avrà accesso alle informazioni e chi no;
- Spiegare al soggetto che ha la possibilità di rifiutarsi di rispondere a qualunque tipo di domanda.

Dopo aver ultimato ed esaminato la valutazione dei bisogni, l'assistito dovrà essere informato riguardo all'esito.

Misura 4: Fornitura di Assistenza e Protezione

COS'E': Si tratta dell'erogazione dei servizi di assistenza individuati nel corso della valutazione dei bisogni al fine di soddisfare le necessità immediate o urgenti e di garantire la sicurezza alla persona assistita.



La pronta assistenza e la protezione possono avere luogo in qualsiasi momento e più volte durante l'intero processo di assistenza, di stabilizzazione e di inclusione sociale.

QUANDO: Dopo che l'assistito ha ricevuto tutte le informazioni relative alle alternative disponibili, agli obblighi correlati o alle condizioni e ha accordato il proprio consenso scritto, che dovrà essere fornito secondo le misure concordate.

DOVE: Nei locali dell'ente che fornisce assistenza e in quelli degli erogatori di servizi.

CHI: Il responsabile del caso e gli operatori coinvolti nell'erogazione dei servizi identificati e delle misure concordate.

COME: I seguenti principi⁴³ dovranno essere impiegati da tutti gli erogatori di servizi al fine di garantire un'assistenza di alta qualità ed evitare il rischio di ri-vittimizzazione:

⁴³ Per la descrizione dettagliata dei principi, consultare Experts Group (Gruppo di Esperti), *op. cit.*, pp. 178-181.

- Non fare discriminazioni di nazionalità, origine etnica, genere, status giuridico, età, condizioni sanitarie;
- Non emettere giudizi circa le esperienze passate della persona assistita e le scelte e i comportamenti correnti;
- Essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative all'assistito senza il suo consenso;
- Rispettare qualunque decisione presa dalla persona assistita che deve essere stata opportunamente informata;
- Definire in modo chiaro le prospettive e gli obblighi e rispettarli;
- Definire in modo chiaro i ruoli e rispettarli;
- Fornire i servizi in maniera tempestiva.

Occorrerà organizzare degli incontri con tutto il team per monitorare la situazione della persona assistita, per individuare e affrontare nuovi bisogni, per verificare e aggiornare il programma di valutazione del rischio. I risultati di tutte le valutazioni dovranno essere comunicati alla persona assistita e discussi con quest'ultima.



Nel caso in cui la persona assistita sia un minore, gli incontri dovranno essere effettuati in presenza del tutore designato.

È importante per i soggetti coinvolti nel programma di prima assistenza avere i mezzi e l'opportunità di segnalare i timori riscontrati o di esprimere insoddisfazione per i servizi o nei confronti dei soggetti che operano nei servizi di assistenza. Occorrerà sviluppare procedure di rimostranza e includere l'alternativa di poter presentare un reclamo in forma anonima, verbale e per iscritto.

Prassi – Procedure di rimostranza e commenti (Repubblica Ceca)

La Strada, una ONG della Repubblica Ceca che lavora direttamente con le persone trafficate sin dal 1998, ha sviluppato alcune procedure pratiche su come una vittima di tratta assistita può formulare una rimostranza scritta e/o orale sui servizi offerti o può fornire commenti su un eventuale miglioramento della qualità dei servizi erogati da La Strada⁴⁴.

La rimostranza può essere formulata di persona, per telefono, via e-mail o posta, in modo anonimo o meno. Una volta presentata la rimostranza, il responsabile del servizio provvederà a fornire una risposta entro 15 giorni e, nel caso di un'organizzazione del servizio inadeguata, verranno adottate le misure necessarie per risolvere il problema. Nel caso in cui la persona che presenta la rimostranza non sia soddisfatta dei risultati, quest'ultima può direttamente contattare il responsabile dell'organizzazione, il comitato esecutivo dell'organizzazione La Strada o il Comune di Praga.

Al termine del periodo di prima assistenza, la persona assistita deciderà se:



- Desidera fare ritorno nel proprio paese di origine o essere ricollocata in un paese terzo e, dopo aver completato con successo la valutazione del rischio, verranno in tal senso predisposte procedure necessarie per ➡ **SOP: Rientro e Inclusione Sociale**

⁴⁴ Per il testo completo delle procedure pratiche dell'organizzazione non governativa della Repubblica Ceca La Strada su come presentare una rimostranza verso i servizi offerti, vedere l'Appendice 8.



- Desidera rimanere nel luogo/paese ospitante⁴⁵ e, in tal caso, verranno predisposte le procedure e i servizi necessari per fornire assistenza a lungo termine e sostenere l'inclusione sociale ➔ **SOP: Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale**



- Intende collaborare con l'autorità competente e inoltrare richiesta di risarcimento ➔ **SOP: Procedimenti Penali e Civili**



Per tutti i minori trafficati deve sussistere una procedura orientata alla valutazione e alla determinazione degli interessi superiori del minore, che a sua volta avrà come obiettivo primario l'identificazione delle necessità di protezione e di una soluzione duratura. Successivamente alla valutazione degli interessi superiori del minore, la risultante soluzione duratura potrà essere: il ricongiungimento del minore con la propria famiglia nel paese di destinazione, nel paese di origine o in un paese terzo; la permanenza del minore nel paese di destinazione senza i propri familiari o, eccezionalmente, il rimpatrio del minore nel paese di origine dove può essere assistito da membri esterni al nucleo familiare⁴⁶.

⁴⁵ Il termine "luogo ospitante" si riferisce alla città o al villaggio del paese di origine dove una persona trafficata risiede al momento e dove riceve l'assistenza necessaria. Si tratta di un termine coniato per includere le persone trafficate nel proprio paese e assistite in un'area geografica distinta da quella di origine.

⁴⁶ Programma a favore dei Minori Separati in Europa (SCEP), *op. cit.*

III SOP – Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale

L'assistenza a lungo termine viene fornita alle persone trafficate, cittadine dello stato e straniere, che hanno acconsentito ad accettare l'assistenza e/o ad unirsi a un programma di sostegno nel paese ospitante, nel paese di origine o in un paese terzo.

Durante la fase di assistenza a lungo termine e la fase di inclusione sociale, la persona assistita è supportata da erogatori di servizi qualificati e specializzati o indirizzata presso questi ultimi. Tali operatori hanno come minimo la responsabilità di:

- Garantire l'incolumità;
- Assistere il soggetto nella ripresa del controllo di se stesso e nella riconquista dell'autodeterminazione;
- Stimolare la stabilità psicologica del soggetto;
- Evitare la ri-vittimizzazione;
- Incoraggiare l'autonomia;
- Valutare il rischio di stigmatizzazione sociale;
- Facilitare l'inclusione sociale;
- Impiegare un approccio multi-agenzia e olistico.

L'obiettivo finale dell'assistenza a lungo termine e dell'inclusione sociale consiste nel garantire che le persone assistite, partecipando appieno al processo decisionale, abbiano accesso ai propri diritti fondamentali e possano usufruire delle opportunità e delle risorse necessarie per essere coinvolte nella vita sociale ed economica, con standard di vita accettabili nella società in cui vivono⁴⁷.

⁴⁷ Vedere: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm e Relazione Comune della Commissione e del Consiglio sull'inclusione sociale (2003) http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-ncl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf.

ASSISTENZA A LUNGO TERMINE E INCLUSIONE SOCIALE	Misura 1	SVILUPPO CONGIUNTO DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (PAI) <ul style="list-style-type: none"> ○ Esaminare il caso con la persona assistita e il relativo team di supporto ○ Informarsi, valutare ed affrontare i bisogni/le richieste urgenti della persona trafficata ○ Elaborare il programma in base ai bisogni e ai desideri della vittima di tratta
	Misura 2	PROCEDURE DI CONSENSO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (PAI) <ul style="list-style-type: none"> ○ Assicurare alla persona trafficata straniera (se necessario) un servizio di traduzione/interpretariato per il programma di assistenza individuale (IAP) ○ Garantire la sottoscrizione del programma di assistenza individuale (IAP) da parte della persona trafficata e dell'organizzazione che fornisce assistenza
	Misura 3	ASSISTENZA PER L'ADATTAMENTO E L'INCLUSIONE SOCIALE <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornire accesso ai servizi di inclusione sociale ○ Valutare l'implementazione del programma di assistenza individuale (IAP) e il relativo aggiornamento ○ Provvedere al monitoraggio e alla valutazione del caso ○ Sviluppare e fornire accesso alle procedure di rimostranza
	Misura 4	SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornire supporto per questioni legali ○ Implementare le procedure necessarie per garantire un soggiorno legale, richieste di risarcimento, ecc.

Misura 1: Sviluppo Congiunto del Programma di Assistenza Individuale (PAI)

COS'È: Si tratta di una descrizione precisa e dettagliata delle misure identificate congiuntamente e dei provvedimenti successivi da adottare. È un programma personalizzato che sarà ulteriormente sviluppato e modificato in base ai bisogni individuati ed al programma futuro della persona assistita. Può comprendere:

- Alloggio⁴⁸;
- Consulenza sociale;
- Consulenza psicologica;
- Assistenza psichiatrica;

⁴⁸ È possibile fornire vari tipi di sistemazione a seconda del contesto locale e culturale: accoglienza residenziale presso strutture comunitarie, appartamenti condivisi, soluzioni non residenziali, sistemazione presso famiglie. Solitamente le case di accoglienza non rappresentano la soluzione migliore nel caso di minori, se non per brevi periodi di tempo. Occorrerà individuare altri tipi di sistemazione e assistenza, servendosi dei meccanismi esistenti per la tutela dei minori, per i minori privi delle cure parentali in un determinato paese. Per ulteriori considerazioni sui modelli di cura e sostegno da implementare qualora si fornisca assistenza a minori trafficati, vedere *UNICEF, op. cit.* e il Programma a Favore dei Minori Separati in Europa (SCEP), *op. cit.*

- Consulenza e assistenza legali gratuite;
- Assistenza sanitaria;
- Accompagnamento presso servizi sociali e sanitari;
- Corsi linguistici;
- Attività formative;
- Formazione professionale;
- Consulenza del lavoro;
- Assistenza per l'inserimento lavorativo;
- Programmi volti al conseguimento di un reddito;
- Misure di reintegrazione familiare/sociale;
- Mediazione familiare;
- Attività ricreative;
- Assistenza economica;
- Monitoraggio e valutazione del caso.

QUANDO: Quando la persona assistita decide di partecipare a un programma di assistenza a lungo termine, esprime la propria volontà di elaborare e sottoscrivere un programma di assistenza individuale.

CHI: Il responsabile del caso, la persona assistita e l'eventuale soggetto straniero, l'interprete o il mediatore culturale.



A seconda delle leggi nazionali, al tutore del minore può essere richiesto di consultarsi con le autorità locali per la protezione dei minori in merito alla valutazione dei bisogni del minore e ai suggerimenti per un tipo di assistenza a breve e lungo termine. Inoltre, al tutore e ai servizi sociali può essere richiesto di revisionare regolarmente il programma di assistenza del minore⁴⁹.

Cooperazione Transnazionale

In base alle circostanze individuali, l'assistenza a lungo termine e l'inclusione sociale saranno di responsabilità del tutore del minore e dei **servizi sociali, sia del paese di destinazione che del paese d'origine**. Quando il minore rimane nel paese di destinazione, l'assistenza a lungo termine sarà fornita in conformità alla politica nazionale sulla protezione dei minori privi di cure parentali.

Alle autorità competenti può essere richiesto di condividere informazioni riguardanti la tutela del minore con le autorità di competenza del paese d'origine del minore, in modo che queste ultime possano iniziare a mettere a punto soluzioni durature per il minore.

COME: Il responsabile del caso esamina il caso con la persona assistita e il suo team di supporto, per poi sviluppare un programma congiunto basato sulle volontà e sulle esigenze dell'assistito.

⁴⁹ Solitamente le case di accoglienza non rappresentano la soluzione migliore nel caso di minori, se non per brevi periodi di tempo. Occorrerà individuare altri tipi di sistemazione e assistenza, servendosi dei meccanismi esistenti per la tutela dei minori, per i minori privi delle cure parentali in un determinato paese. Per considerazioni relative ai modelli di tutela e assistenza da utilizzare e valutare nel fornire assistenza ai minori vittime di tratta, consultare *UNICEF, op. cit.*



Nel caso di un minore, il programma sarà sviluppato considerando il parere di quest'ultimo e la valutazione del tutore e dei servizi sociali dei relativi interessi superiori.

In fase di colloquio verranno forniti tutti i dettagli relativi ai provvedimenti e ai servizi disponibili, inclusi i diritti e gli obblighi annessi, e a come formulare una rimostranza, in qualsiasi momento, nei confronti dell'implementazione del programma di assistenza individuale (PAI).

DOVE: Il periodo di assistenza a lungo termine e l'inclusione sociale hanno luogo:

- Dopo il rientro della vittima di tratta nel paese/luogo di origine; e/o
- Nel paese/luogo di destinazione se la vittima di tratta ivi si trattiene dopo il periodo di riflessione.

Misura 2: Procedure di Consenso per l'Implementazione del Programma di Assistenza Individuale (PAI)

COS'È: La procedura di consenso stabilisce se il soggetto comprende e accetta o rifiuta l'assistenza offerta e i termini e le condizioni annessi.

QUANDO: Solo dopo che le opzioni e le norme di servizio sono state chiaramente spiegate e successivamente all'accettazione, da parte della persona assistita, delle condizioni di assistenza previste.



Nel caso di un minore, oltre alla comprensione delle procedure e del tipo di assistenza e del consenso da parte del bambino, il consenso definitivo può essere accordato solo ed esclusivamente dal tutore designato.

CHI: Il responsabile del caso, la persona assistita e, nel caso di una vittima straniera, l'interprete o il mediatore culturale. Nel caso di minori vittime di tratta, sarà coinvolto anche il tutore designato.

COME: L'ente erogatore dei servizi dovrà sviluppare un modulo di consenso che descriva quantomeno le informazioni qui di seguito riportate:

- Alloggio e condizioni annesse;
- Elenco dei servizi e delle attività da fornire, inclusa la relativa descrizione (obiettivi, ruoli, cronologia, ecc.)
- Supporto economico;
- Diritti e obblighi da rispettare;
- Politica di ammissione;
- Regole per la sicurezza e programma di sicurezza;
- Motivi della cessazione dell'assistenza;
- Condizioni relative al permesso di soggiorno (nel caso di vittima straniera);
- Norme sulla tutela dei dati;
- Spiegazione delle procedure di rimostranza.

Alla persona assistita dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle attività e dei servizi offerti, in una lingua che quest'ultima sia in grado di comprendere. Dovrà avere il tempo necessario per leggere il modulo di consenso o farselo leggere, e considerare le alternative disponibili. Sarà utile formulare domande per accertarsi che il fruitore del servizio abbia compreso la procedura di consenso e le relative implicazioni.



Il consenso è circoscritto a quei servizi elencati sul modulo di consenso. Altre misure, quali ad esempio i test medici, gli interrogatori della polizia, le procedure di immigrazione e la trasmissione delle informazioni, richiedono criteri di consenso distinti. Tuttavia, in alcuni paesi, i controlli medici sono obbligatori, spesso con lo scopo di proteggere lo staff dei fornitori di servizi e altre persone assistite da potenziali infezioni. È fortemente consigliato eseguire eventuali controlli medici obbligatori assumendo un atteggiamento sensibile onde evitare una nuova vittimizzazione.

Il modulo di consenso dovrà essere sottoscritto dalla persona che usufruisce dei servizi e, nel caso di un minore, anche dal relativo tutore. La firma e il consenso unicamente da parte del minore non sono accettabili.



Qualora la persona assistita non intenda essere supportata attraverso un programma di assistenza individuale, dovrà ricevere esclusivamente una lista di contatti dei fornitori di servizi disponibili nel luogo/paese dove decide di risiedere.

Misura 3: Adattamento e Inclusione Sociale

COS'È: Si tratta del processo che garantisce alla persona assistita le opportunità e le risorse necessarie per adattarsi alle proprie nuove condizioni di vita e di partecipare alla vita economica e sociale, assicurando uno standard di vita accettabile nella società in cui vive. Durante questa fase, la persona assistita effettua il relativo programma di assistenza individuale (PAI), il cui obiettivo finale consiste in una piena inclusione sociale.

QUANDO: Durante la fase di assistenza a lungo termine nel luogo/paese di destinazione o dopo il rientro nel luogo/paese d'origine o in un paese terzo. La durata di questa fase può variare sia in base a fattori interni (periodo di tempo necessario per l'adattamento, stato di salute e condizioni psicologiche, competenze personali e professionali, ecc) sia in base a fattori esterni (rilascio di documenti, disponibilità dei servizi, accessibilità al mercato del lavoro, ecc.).



La disposizione di qualsiasi forma di assistenza necessaria per il benessere di un minore dovrebbe avvenire sotto la supervisione del tutore di quest'ultimo, in tutte le fasi del processo. Quando il minore rientra nel luogo/paese d'origine, è responsabilità del tutore e delle autorità competenti ideare e monitorare un programma di assistenza per il minore.

CHI: Una serie di enti governativi e non governativi attraverso diversi

operatori che dovranno essere appositamente qualificati a lavorare con le persone vittime di tratta e aggiornati in merito alle tematiche connesse alla tratta ed al suo contrasto:

- Operatori delle case di accoglienza;
- Psicologi/Psicoterapeuti;
- Operatori sociali;
- Personale addetto alla tutela del minore;
- Educatori;
- Mediatori culturali;
- Avvocati, paralegali;
- Personale medico;
- Consulenti professionali;
- Tutori addetti all'inclusione lavorativa;
- Altri.

COME: Occorrerà adottare un approccio pluridisciplinare e interistituzionale per supportare la persona assistita in tutte le fasi di implementazione del programma di assistenza individuale (PAI). I seguenti principi⁵⁰ dovranno essere impiegati da tutti gli enti erogatori di servizi al fine di garantire un'assistenza di alta qualità ed evitare il rischio di ri-vittimizzazione:

- Non fare discriminazioni di nazionalità, origine etnica, genere, status giuridico, età, condizioni sanitarie;
- Non emettere giudizi circa le esperienze passate della persona assistita e le scelte e i comportamenti correnti;
- Essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative all'assistito senza il suo consenso;
- Rispettare qualunque decisione presa dalla persona assistita che deve essere stata opportunamente informata;
- Definire in modo chiaro le prospettive e gli obblighi e rispettarli;
- Definire in modo chiaro i ruoli e rispettarli;
- Promuovere e sostenere l'autoaffermazione e l'autonomia della persona assistita

Cooperazione Transnazionale

In caso di persona trafficata straniera, per soddisfare alcuni requisiti legati a determinate attività del programma di assistenza individuale (PAI), il responsabile del caso dell'ente che fornisce assistenza del luogo/paese di residenza dovrà contattare le autorità competenti, le ONG o le OI del luogo/paese di origine per la trasmissione di particolari documenti (es. attestati scolastici, ecc.). Tale procedura dovrà essere implementata solo qualora non risulti dannosa per la condizione della persona assistita.

Dovranno essere regolarmente organizzati incontri interistituzionali e riunioni di gruppo per monitorare l'implementazione del programma di assistenza individuale (PAI), identificare e affrontare nuovi bisogni, verificare e

⁵⁰ Per la descrizione dettagliata dei principi, consultare Experts Group (Gruppo di Esperti), *op. cit.*, pp. 178-181.

aggiornare il programma di valutazione del rischio. I risultati di tutte le valutazioni dovranno essere comunicati alla persona assistita e discussi con quest'ultima.



È importante per i soggetti coinvolti nel programma di supporto avere i mezzi e l'opportunità di riferire i timori rilevati o esprimere insoddisfazione per i servizi o nei confronti dei soggetti implicati nei servizi di assistenza. Occorrerà sviluppare procedure di rimostranza e includere l'alternativa di poter presentare un reclamo in forma anonima, verbale e per iscritto.

Misura 4: Supporto e Assistenza Legale

COS'È: Si tratta della fornitura di supporto e assistenza legale e professionale alla persona assistita per:



- Sostenere interrogatori e colloqui con le forze di polizia e la magistratura;
- Richiedere il proscioglimento dai reati commessi in seguito alla condizione di vittima di tratta;
- Predisporre il processo in cui la vittima sosterrà il ruolo di testimone ➡ **SOP: Preparare la Vittima-Testimone prima del Processo;**
- Prendere parte al processo quale testimone ➡ **SOP: Sostegno alla Vittima-Testimone durante il Processo;**
- Richiedere un risarcimento per la privazione o il danno causato dagli autori del reato ➡ **SOP: Supporto per le Richieste di Risarcimento;**
- Richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, a lungo termine o permanente;
- Richiedere asilo;
- Richiedere il ritiro dell'eventuale ordinanza di espulsione;
- Revocare eventuali debiti (prestiti, assicurazione sanitaria, ecc.);
- Fornire aggiornamenti relativi a eventuali procedure legali in atto;
- Altro.

QUANDO: Durante la fase di assistenza a lungo termine nel luogo/paese di destinazione o dopo il rientro nel luogo/paese di origine o in un paese terzo.



CHI: Avvocati, paralegali e, nel caso di una vittima straniera, un interprete o un mediatore culturale. Nel caso in cui la persona trafficata sia un minore, anche il tutore dovrà essere presente durante le varie fasi di supporto e assistenza legali.

Le autorità/i rappresentanti statali, nominati ai sensi delle disposizioni di legge nazionali, saranno coinvolti nelle procedure succitate.

COME: Le procedure e i sistemi giuridici variano in base alle leggi nazionali del paese di destinazione. Tuttavia, gli operatori coinvolti dovranno:

- Fornire informazioni accurate sia in forma orale sia per iscritto, in una lingua comprensibile dalla vittima;
- Adottare un atteggiamento professionale e di supporto;
- Essere riservati e non utilizzare e/o divulgare informazioni relative

all'assistito senza il suo consenso;

- Aiutare a reindirizzare e a valutare le alternative disponibili;
- Rispettare qualunque decisione presa dalla persona assistita che deve essere stata opportunamente informata;
- Assicurarsi che la persona assistita abbia compreso le procedure e le conseguenze annesse;
- In caso di minore vittima di tratta, assumere un atteggiamento consapevole e utilizzare un linguaggio idoneo alle capacità di sviluppo del minore.



Occorrerà organizzare degli incontri di gruppo per valutare la situazione giuridica dell'assistito e, in presenza di ostacoli, identificare le eventuali soluzioni applicabili.

**Cooperazione
Transnazionale**

In caso di persona trafficata straniera, il responsabile del caso e l'avvocato dell'ente che fornisce assistenza dovranno contattare l'ambasciata o gli uffici consolari del paese di origine per richiedere il rilascio di documenti personali, certificati o eventuali altri documenti necessari per l'applicazione di una determinata procedura, a condizione che ciò non risulti pericoloso per la persona e per i relativi familiari ed amici.

IV SOP – Rientro Volontario Assistito e Inclusione Sociale

Il rientro in patria è spesso un processo difficile per le persone trafficate, in quanto potrebbero doversi confrontare con svariati problemi sociali, familiari, sanitari, legali e finanziari e rischiare di tornare nelle stesse condizioni sociali ed economiche da cui avevano cercato di fuggire emigrando. Onde evitare il rischio di ri-vittimizzazione, i programmi di rientro e di inclusione sociale dovranno essere disponibili per tutte le persone trafficate che desiderano ritornare nel luogo di origine o che necessitano di una ricollocazione in un luogo/paese terzo. I programmi dovranno prevedere un recupero a lungo termine, l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone trafficate, evitando qualsiasi rischio di ri-vittimizzazione e di nuova tratta.

I programmi di rientro e di inclusione sociale dovranno basarsi almeno sui seguenti principi⁵¹:

- *Volontarietà*: È la persona trafficata che decide se desidera tornare nel proprio paese o se preferisce essere ricollocata in un luogo/paese terzo e usufruire dei servizi offerti;
- *Protezione*: L'incolumità e la privacy della persona trafficata sono essenziali e pertanto dovranno essere prese tutte le misure necessarie per garantirle (es. nessuna divulgazione delle informazioni personali a terzi, valutazione del rischio prima della partenza, piano di viaggio sicuro, piano di gestione dei rischi, monitoraggio del caso);
- *Soluzione personalizzata*: Le necessità, le opinioni e le preoccupazioni della persona trafficata dovranno essere prese in seria considerazione sia durante la valutazione del relativo desiderio di tornare nel proprio paese o di essere ricollocata sia durante la preparazione delle procedure di rientro e di inclusione sociale;
- *Accuratezza*: La persona trafficata dovrebbe essere tempestivamente e opportunamente informata su qualunque aspetto inerente la richiesta e la procedura di rientro e di assistenza sociale;
- *Cooperazione*: Una stretta collaborazione tra gli enti di supporto accreditati (es. ONG, OI, OG) dei paesi di origine, transito e destinazione è essenziale per un programma di rientro e di inclusione sociale di successo.

⁵¹ Adattato da Rapporto del Gruppo di Esperti, *op. cit.*, pp. 197-200.

Misura 1	<p>DECISIONE INFORMATATA DI RIENTRO</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornire alla persona trafficata le informazioni pertinenti sugli aspetti legali e sociali del rientro ○ Ottenere il consenso scritto da parte della persona trafficata in merito alla decisione volontaria e informata di rientro
Misura 2	<p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Informarsi sulla percezione dei rischi e della sicurezza della persona trafficata ○ Eseguire la valutazione dei rischi e formulare domande per diversi individui/organizzazioni del luogo/paese di origine
Misura 3	<p>PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Delineare i possibili scenari di rischio e di sicurezza e le eventuali soluzioni ○ Informare la persona trafficata sui potenziali rischi e sulle misure di protezione disponibili
Misura 4	<p>RICERCA DEI FAMILIARI</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Identificare le reti ONG/OI o le autorità governative di competenza nel luogo/paese di origine ○ Avviare il processo di ricerca
Misura 5	<p>DOCUMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Contattare le ambasciate/i consolati di competenza per facilitare il rientro volontario ○ Garantire l'attendibilità dei documenti di viaggio ○ Garantire la segretezza e l'accesso riservato all'archivio della persona trafficata
Misura 6	<p>PROGRAMMA DI ASSISTENZA INDIVIDUALE PRE-PARTENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Raggiungere la vittima di tratta in merito all'esito della valutazione del rischio, della sicurezza e dell'inclusione sociale ○ Contattare gli enti erogatori dei servizi nel paese d'origine per scambiare informazioni e coordinare l'operazione di rientro ○ Informare la vittima di tratta in merito alla posizione personale, alle operazioni di viaggio/trasferimento, all'assistenza disponibile nel paese d'origine e al programma di reintegrazione ○ Ottenere conferma che la persona trafficata sarà accolta e assistita
Misura 7	<p>TRASPORTO/TRASFERIMENTO SICURO E ASSISTENZA ALL'ARRIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Informare l'istituzione/organizzazione del luogo/paese di origine che incontrerà la persona assistita ○ Fornire alla persona trafficata tutti i documenti di viaggio/informazioni/articoli necessari ○ Garantire l'accompagnato dei minori ○ Assicurarsi che la persona trafficata venga accolta/ricevuta dagli operatori dei servizi alla frontiera/aeroporto/porto del paese di destinazione ○ Fornire alla persona trafficata istruzioni e assistenza preliminari ○ Confermare/ottenere conferma dell'arrivo sicuro della persona trafficata

Misura 1: Decisione Informata di Rientro

COS'È: Si tratta della decisione presa liberamente dalla vittima di tratta assistita, dopo aver ricevuto tutte le informazioni dettagliate riguardo alle alternative e ai rischi collegati alla permanenza nel luogo/paese di destinazione, al rientro nel paese d'origine o alla ricollocazione.



Nel caso in cui la persona trafficata sia un minore, quest'ultimo dovrà esclusivamente tornare nel proprio paese di origine o essere trasferito o ricollocato in un paese terzo qualora ciò sia considerato positivo in base al

suo superiore interesse. Il modo migliore per portare a termine la procedura di rientro è quando la persona trafficata esprime il volontario desiderio di tornare nel paese di origine. I minori dovranno essere pienamente informati e consultati e il loro parere dovrà essere preso in seria considerazione in tutte le fasi del processo.

QUANDO: Subito dopo che l'assistito esprime il desiderio di fare ritorno al proprio paese d'origine o dopo che l'ente fornitore di assistenza prende in considerazione la possibilità di rientro o di ricollocazione in un paese terzo quale migliore alternativa praticabile per il soggetto. Ciò può avvenire in qualunque momento del processo di assistenza (tra il *referral* iniziale e il periodo di assistenza a lungo termine).

CHI: La persona assistita con il responsabile del caso e, in caso di persona trafficata straniera, anche l'interprete o il mediatore culturale.

COME: Il responsabile del caso dovrà fornire alla persona assistita almeno le informazioni qui di seguito elencate. Queste ultime verranno fornite sia in forma orale sia per iscritto e, nel caso di persone trafficate straniere, in una lingua che queste ultime siano in grado di comprendere.

INFORMAZIONI PER UNA DECISIONE INFORMATATA DI RIENTRO VOLONTARIO	
Per soggiornare nel luogo/paese di destinazione	Dettagli/Esempi
<p>PER persone trafficate locali o straniere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di alloggio (case di accoglienza, appartamenti, condivisione di un appartamento...) <input checked="" type="checkbox"/> Informazioni sui servizi sociali disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di assistenza psicosociale <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di assistenza sanitaria <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di istruzione supplementare <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di formazione professionale <input checked="" type="checkbox"/> Informazioni sulla situazione del mercato del lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Trasferimento ove necessario <input checked="" type="checkbox"/> Procedure legali per ottenere un risarcimento <p><i>Informazioni supplementari PER persone trafficate straniere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Permesso di soggiorno <input checked="" type="checkbox"/> Permesso di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di ottenere la cittadinanza <input checked="" type="checkbox"/> Ricongiungimento familiare <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di frequentare corsi di lingua 	<p>Elenco dei servizi Regole Riferimenti dei soggetti di contatto per ulteriori informazioni Possibilità di finanziamenti/fondi</p> <p>Procedure di applicazione Riferimenti dei soggetti di contatto per ulteriori informazioni</p>
Per rientrare nel luogo/paese di origine	
<p>PER persone trafficate locali e straniere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Procedura di valutazione sociale e del rischio <input checked="" type="checkbox"/> Piano di gestione del rischio <input checked="" type="checkbox"/> Documenti necessari <input checked="" type="checkbox"/> Ricerca della famiglia (opzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Programma di ricollocazione pre-partenza <input checked="" type="checkbox"/> Procedure di viaggio <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di alloggio (case di accoglienza, appartamenti, condivisione di un appartamento...) <input checked="" type="checkbox"/> Informazioni sui servizi sociali disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di assistenza psicosociale <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di assistenza sanitaria <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di istruzione supplementare <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di formazione professionale <input checked="" type="checkbox"/> Informazioni sulla situazione del mercato del lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Procedure legali per ottenere un risarcimento 	<p>Elenco dei servizi Riferimenti dei soggetti di contatto per ulteriori informazioni Possibilità di finanziamenti/fondi</p>

<input checked="" type="checkbox"/> Altro	
Per la ricollocazione in un paese terzo	
PER persone trafficate locali o straniere: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Permesso di soggiorno <input checked="" type="checkbox"/> Permesso di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di ottenere la cittadinanza <input checked="" type="checkbox"/> Ricongiungimento familiare <input checked="" type="checkbox"/> Procedura di valutazione sociale e del rischio <input checked="" type="checkbox"/> Piano di gestione del rischio <input checked="" type="checkbox"/> Documenti necessari <input checked="" type="checkbox"/> Programma di ricollocazione pre-partenza <input checked="" type="checkbox"/> Procedure di viaggio <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di alloggio (case di accoglienza, appartamenti, condivisione di un appartamento...) <input checked="" type="checkbox"/> Informazioni sui servizi sociali disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di assistenza psicosociale <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di assistenza sanitaria <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di istruzione supplementare <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di formazione professionale <input checked="" type="checkbox"/> Informazioni sulla situazione del mercato del lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Possibilità di frequentare corsi di lingua <input checked="" type="checkbox"/> Altro 	Procedure di applicazione Elenco dei servizi Regole Riferimenti dei soggetti di contatto per ulteriori informazioni Possibilità di finanziamenti/fondi

Dopo aver ricevuto le informazioni, la persona trafficata assistita dovrà avere a disposizione un periodo di tempo ragionevole per prendere una decisione. La decisione sarà documentata e costituirà parte integrante del file riguardante il soggetto.

Le fasi di preparazione della partenza, del viaggio e della ricollocazione dovranno sempre garantire l'incolumità della persona trafficata, la quale dovrà avere l'opportunità di esprimere se, quando e come fare rientro nel luogo d'origine o stabilirsi in un paese terzo.

Misura 2: Valutazione del Rischio e dell'Inclusione Sociale

COS'È: Si tratta di una procedura di valutazione per determinare attentamente la sicurezza e il benessere della persona trafficata prima del suo rientro nel paese d'origine o della ricollocazione in un paese terzo. Ambisce in particolare a:

- Identificare qualsiasi tipo di rischio imminente o futuro per la sua incolumità;
- Identificare qualsiasi tipo di rischio imminente o futuro per l'incolumità di familiari e amici;
- Accertare le possibilità di inclusione sociale nel paese d'origine o in un paese terzo.

QUANDO: Subito dopo che la persona trafficata decide di voler rientrare nel proprio paese o stabilirsi in un paese terzo.



In caso di minore, tale valutazione dovrà essere fatta congiuntamente all'identificazione.



CHI:

La valutazione del rischio e dell'inclusione sociale al fine di garantire che la ricollocazione o il rientro sia portato a termine in modo sicuro viene effettuata dal responsabile del caso e dalla persona assistita in stretta collaborazione con le istituzioni competenti e gli attori del paese d'origine e del paese di destinazione e/o del paese terzo:

- **Autorità governative (se necessario);**
- **Polizia nazionale e/o locale (Europol, se necessario);**
- **Enti non governativi;**
- **Organizzazioni internazionali;**
- **Tutore del minore (in caso di minore vittima di tratta).**

Nel caso di **minori**, la **cooperazione tra le autorità competenti del paese di destinazione e del paese di origine** sarà regolamentata dalle **leggi nazionali**. Gli stati istituiranno **un'autorità centrale** (solitamente il Ministero degli Interni) per gestire e accelerare gli **scambi d'informazione** concernenti la soluzione a lungo termine per il minore. Quando le decisioni riguardanti la giurisdizione e le condizioni legali vengono prese attraverso dei processi, i giudici della corte dovranno seguire le misure standard di cooperazione.

COME: Raccogliendo informazioni e dati attraverso la revisione del file del caso e mediante colloqui a vari enti e soggetti.

La valutazione del rischio dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle leggi nazionali relative alla tutela dei dati personali, al fine di garantire che questi ultimi vengano registrati, conservati e condivisi conformemente alle leggi vigenti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE PER IL RIENTRO VOLONTARIO ASSISTITO	
Domande consigliate	Note
<i>Per la persona trafficata</i>	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Come si sentirebbe se tornasse a casa? • Dove si sentirebbe al sicuro? • Qualcuno ha minacciato la sua famiglia e/o i suoi amici ? • Qualcuno l'ha minacciata? • I trafficanti/sfruttatori sanno dove lei/la sua famiglia abita? • I trafficanti/sfruttatori fanno parte della sua famiglia, della sua cerchia di amici, o di gruppi sociali a lei vicini? • Cosa si potrebbe fare affinché lei si senta al sicuro? • Quale sarà la reazione della sua famiglia/amici quando lei tornerà nel suo paese d'origine? • Intende tornare a scuola, al lavoro, all'università, ecc.? • Qual è la cosa peggiore che le potrebbe capitare quando sarà di nuovo a casa? • Come pensa di affrontare la cosa? • Che cosa potrebbe fare lei o che cosa potrebbe essere fatto per evitare questo?
<i>Per le forze di polizia e l'autorità giudiziaria</i>	
2	<ul style="list-style-type: none"> • I trafficanti/sfruttatori hanno minacciato la famiglia o gli amici? • I conoscenti dei trafficanti/sfruttatori fanno parte della famiglia, della

<ul style="list-style-type: none"> cerchia di amici o di un gruppo sociale? • I trafficanti/sfruttatori conoscono il luogo dove risiede la persona trafficata? • La polizia del luogo/paese d'origine è preparata e in grado di proteggere la persona da eventuali ritorsioni o violenze? <i>(nel caso di persona straniera o locale originaria di un'altra area del paese)</i> • È stata sporta denuncia penale contro il/i autore del reato/i? • Si tratta di un solo autore o di un gruppo criminale organizzato? • Che relazione hanno gli eventuali autori del reato con la vittima? • È in grado di fornire schedari della polizia e/o altre informazioni da parte di terzi? 	
<i>Per centri di segnalazione nazionali, ONG, OI, missioni diplomatiche e consolari</i>	
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • La persona trafficata dovrà affrontare la minaccia di azioni penali o di sanzioni civili per azioni intraprese durante lo sfruttamento? • Come sono le condizioni delle infrastrutture? • Il luogo di residenza è accessibile? • La polizia locale è in grado di proteggere la persona trafficata? • La persona trafficata dovrà affrontare la stigmatizzazione, l'emarginazione e l'isolamento sociale? • La persona trafficata ottempererà ai requisiti per avere accesso al programma testimoni? • La persona trafficata avrà accesso ai servizi sociali locali? • La persona trafficata avrà accesso alle istituzioni che forniscono alloggio? • La persona trafficata avrà accesso alle cure e all'assistenza medica? • La persona trafficata avrà accesso alla consulenza psicologica? • La persona trafficata avrà accesso alla consulenza e all'assistenza legali? • La persona trafficata sarà in grado di riprendere la formazione professionale o continuare gli studi? • La persona trafficata avrà accesso a un tipo di sistemazione permanente? Come si può definire la qualità di questa soluzione? • La persona trafficata potrà permettersi una sicurezza economica indipendente e a lungo termine? • Sarà possibile tornare presso la famiglia? • Come sono le attuali condizioni della famiglia (violenza, ecc.)? • Come sono le attuali condizioni della collettività? • Sono in corso disordini civili? 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Cooperazione Transnazionale</p> <p>Se possibile, i due responsabili del caso del paese di destinazione e del paese d'origine dovrebbero collaborare.</p> </div>
<i>Per il responsabile del caso e/o gli operatori degli enti di assistenza</i>	
<p>Raccolta e revisione delle documentazioni relative alla valutazione del rischio iniziale e a medio termine e di altri tipi di documentazione che possono contribuire a determinare le condizioni fisiche e psicologiche dell'assistito e a valutare le condizioni sociali, politiche ed economiche del luogo di rientro o di ricollocazione.</p>	Note

Dopo la valutazione, la persona trafficata dovrà essere immediatamente informata in merito all'esito finale.



Una persona trafficata dovrà fare rientro nel paese d'origine soltanto qualora questa sia la sua reale volontà e nel caso in cui sia possibile garantirne la sicurezza. Altrimenti, occorrerà prevedere la possibilità di una permanenza legale nel paese di destinazione o di una ricollocazione in un paese terzo.

Misura 3: Piano di Gestione del Rischio

COS'È: Si tratta di un documento ideato per gestire i fattori di rischio identificati attraverso la valutazione del rischio. L'obiettivo del piano consiste nel ridurre i rischi e gestirli in modo efficace per garantire la protezione della persona assistita, dei relativi familiari e amici e dello staff che la assiste.

QUANDO: Dovrà essere messo a punto una volta ultimata la valutazione del rischio e dell'inclusione sociale.

Cooperazione
Transnazionale:

CHI: Il responsabile del caso in collaborazione con la persona trafficata e le istituzioni competenti del luogo/paese d'origine o del paese terzo:

- **Autorità governative;**
- **Polizia nazionale e/o locale (Europol, se necessario);**
- **Enti non governativi;**
- **Organizzazioni internazionali;**
- **Tutore del minore** (in caso di minore vittima di tratta).

COME: Il piano di gestione del rischio dovrà comprendere i rischi identificati, specificando il livello minimo di standard di sicurezza e le procedure appropriate per garantire che ogni rischio elencato sia ridotto e gestito in maniera efficace⁵². Il piano dovrà contemplare la riservatezza.

Il piano dovrà essere regolarmente revisionato e aggiornato nel luogo/paese di origine o nel paese terzo, una volta che la persona trafficata sarà stata ricollocata.

La persona trafficata dovrà essere debitamente informata circa i potenziali rischi e le misure che verranno adottate per proteggere sia lei sia i relativi familiari e amici.

Misura 4: Ricerca dei Familiari

COS'È: Si tratta di una procedura che consente di rintracciare la famiglia, qualora la persona assistita non riesca a contattarla e desidera farlo prima del rientro.

QUANDO: Simultaneamente alla valutazione del rischio, durante la quale è essenziale verificare se i membri della famiglia sono coinvolti o sono sospetti complici della tratta.

Cooperazione
Transnazionale

CHI: Il responsabile del caso del paese di destinazione e un responsabile del paese d'origine o un centro di segnalazione di entrambi i luoghi/paesi, in stretta collaborazione con gli attori competenti (reti di ONG/OI, governo o autorità nazionali competenti, ambasciate, consolati, ecc.)

COME: Tramite conversazioni con la persona trafficata, contatti telefonici, contatti via e-mail, terze parti, schedari della polizia, ecc.

Nel caso di persone trafficate cittadine dello stato interessato, il processo di ricerca familiare verrà portato a termine dal responsabile del caso dell'ente

⁵² Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM/OIM), *op. cit.*, p. 7.

che fornisce assistenza, in stretta collaborazione con gli attori locali e nazionali competenti, che applicheranno gli stessi sistemi sopra citati.

Nel caso in cui la persona trafficata sia un minore, il contatto con la relativa famiglia dovrà essere agevolato, proponendo sia al minore sia alla famiglia programmi di assistenza sociale. Tuttavia, un minore trafficato non dovrà essere forzatamente spinto al rientro nel caso in cui la famiglia non sia stata rintracciata, non acconsenta al suo ritorno, non sia in grado di fornirgli assistenza immediata e a lungo termine, sia coinvolta nel caso di tratta o ne risulti potenziale complice. È possibile prendere in considerazione altre adeguate soluzioni di assistenza solo qualora il minore acconsenta⁵³ e le condizioni legali e sociali lo permettano.



Misura 5: Documenti

COS'È: Qualunque documento di identità o di viaggio di cui la persona trafficata abbia bisogno per poter rientrare e che risulti necessario per agevolare il rilascio di documenti temporanei di identità e/o di viaggio.

QUANDO: I documenti dovranno essere richiesti nel momento in cui la persona trafficata decida di voler tornare nel proprio paese di origine o di insediarsi in un paese terzo. I suddetti documenti saranno rilasciati tempestivamente in forma gratuita o poco onerosa.

Cooperazione Transnazionale:

CHI: Il responsabile del caso e l'**ambasciata o il consolato** di competenza.

COME: Le **ambasciate o i consolati competenti del paese di origine o del paese terzo nel paese di destinazione dovranno essere contattati** dal responsabile del caso per stabilire se il rientro della persona trafficata possa essere agevolato e possano essere rilasciati i documenti necessari.

Tuttavia, le ambasciate e i consolati non dovranno essere contattati nel caso in cui la persona trafficata abbia espresso la volontà di richiedere asilo o nel corso delle procedure di richiesta d'asilo.

Se i documenti di viaggio non possono essere ottenuti dal paese di origine, la persona trafficata potrà ricevere un documento temporaneo rilasciato dalle autorità nazionali del paese di destinazione.

I documenti di viaggio non dovranno attestare la condizione di vittima di tratta del soggetto né la condizione di immigrato irregolare, in quanto questo potrebbe comportare l'avvio di azioni penali o di procedimenti amministrativi.

In caso di persona trafficata straniera, i documenti d'identità verranno

⁵³ Gruppo di Esperti, *op. cit.*, pp. 198.

rilasciati dalle autorità locali o nazionali di competenza.

Al fine di garantire la sicurezza, sarà opportuno mantenere riservate le informazioni personali relative alla persona trafficata; dovrà potervi accedere solo ed esclusivamente un ristretto numero di persone. Quindi, quando occorrerà comunicare con qualcuno, incluso il personale diplomatico o l'ambasciata, sarà necessario adottare misure di cautela nel fornire soltanto la quantità minima di informazioni richieste per ottenere i documenti necessari o l'assistenza.

Misura 6: Programma di Assistenza Individuale Pre-partenza

COS'È: Si tratta di un programma che descrive in dettaglio le fasi e le misure che verranno intraprese nei riguardi della persona trafficata che esprime la propria volontà di fare rientro nel paese di origine o di stabilirsi in un paese terzo e ricevere assistenza supplementare. Diversamente, la persona trafficata dovrà solamente ricevere una lista di contatti degli enti erogatori di servizi di assistenza disponibili nel luogo/paese di origine.



Nel caso di minore trafficato, il programma di inclusione sociale pre-partenza viene sostituito dalla relazione redatta dalle autorità competenti del paese d'origine del minore che accerta che lo stato ha (a) stabilito la giurisdizione sul minore, e (b) predisposto una soluzione duratura per quanto riguarda l'assistenza e la protezione a lungo termine del minore. Lo stato di destinazione predisporrà i preparativi per il rientro soltanto previo ricevimento di tale relazione o in seguito alla decisione presa dal tribunale che stabilisce il rientro del minore nel paese di origine.

QUANDO: Prima del rientro o della ricollocazione in un paese terzo.

Cooperazione Transnazionale

CHI: Il responsabile del caso del luogo/paese di destinazione, la persona assistita e il responsabile del caso dell'organizzazione che si occupa del rientro.

COME: Il programma di inclusione sociale pre-partenza dovrà basarsi sui bisogni della persona trafficata identificati nel luogo/paese di destinazione e dovrà essere sviluppato con la stessa. Se possibile, la persona trafficata dovrà avere l'opportunità di parlare con un rappresentante dell'organizzazione di accoglienza nel paese di origine, per discutere in merito ai primi giorni successivi all'arrivo. Il programma di inclusione sociale definitivo dovrà quindi essere elaborato dall'organizzazione di accoglienza.

Per garantire che al proprio arrivo la persona trafficata sarà accolta e assistita da un servizio competente, occorrerà contattare quest'ultimo e coordinare il processo di rientro mediante una **circolazione di informazioni costante e tempestiva tra le organizzazioni di referral e di accoglienza che offrono i servizi**. Si raccomandano le segnalazioni qui di seguito riportate⁵⁴:

- Notifica di **richiesta di assistenza** da parte dell'organizzazione di referral;
- **Conferma della richiesta** di assistenza da parte dell'organizzazione di accoglienza;
- **Richiesta di assistenza per la reintegrazione** da parte dell'organizzazione di referral;
- **Conferma di assistenza per la reintegrazione** da parte dell'organizzazione di accoglienza.

Le informazioni fornite dall'organizzazione di referral all'organizzazione di accoglienza dovranno includere:

- Nome della vittima di tratta;
- **Data di nascita e luogo di residenza** nel paese d'origine (se il rientro avverrà nel paese d'origine);
- **Malattia in atto o sospetta malattia o propensione alla malattia** della persona trafficata;
- **Relazioni sulla valutazione del rischio e della sicurezza;**
- Breve descrizione delle **esigenze di assistenza;**
- **Data e orario di partenza** stimati, se applicabile;
- Altro.

Basandosi su queste informazioni, come anche sulla consultazione diretta con l'organizzazione di referral, spetterà all'**organizzazione di accoglienza determinare** se il soggetto ha i **requisiti necessari per ricevere assistenza** o meno e se potrà essergli fornita assistenza.

☞ **Il messaggio di conferma dovrà includere:**

- Nome della persona trafficata;
- **Data di nascita e luogo di residenza** nel paese d'origine (se il rientro avverrà nel paese d'origine);
- **Conferma che la persona trafficata** sia idonea o meno all'**assistenza per la reintegrazione;**

⁵⁴ Adattato dall' Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM/OIM), *op. cit.*

- Se la vittima di tratta risulta idonea, descrivere brevemente quale **tipo di assistenza** può essere fornita per assicurare lo sviluppo di un programma di assistenza pre-partenza concreto; qualora ciò non sia possibile, fornire riferimenti di contatto di altre organizzazioni che possano provvedere ad altre forme di assistenza;
- Una **richiesta di informazioni supplementari**, se necessario.

Nel caso di un **minore vittima di tratta**, dopo la **decisione legale o amministrativa ufficiale** di rimpatriare il minore nel proprio paese di origine, **lo scambio di informazioni**, incluse le informazioni relative al ‘messaggio di conferma’, dovrà **essere trasferito ai tutori del minore nel paese di origine e al paese di destinazione, esclusivamente tramite canali ufficiali (es. governativi)**. Tali informazioni dettagliate dovranno anche comprendere **precise istruzioni relative al trasferimento della tutela e agli obblighi di assistenza**.



È fondamentale condividere tutte le informazioni raccolte con la persona trafficata per garantire che il rientro avvenga dietro consenso del tutto informato. Il processo di rientro dovrà evitare la ri-vittimizzazione e assicurare l’inclusione sociale dell’assistito. Di conseguenza, la persona trafficata dovrà essere informata e dovrà discutere dei seguenti temi con il responsabile del caso:

INFORMAZIONI/TEMI DA DISCUTERE	Note
Esito delle valutazioni per quanto riguarda: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rischi presenti e futuri ○ Misure di sicurezza ○ Possibilità di inclusione sociale ○ Condizioni di salute 	
Documenti d’identità e documenti di viaggio	
Come si svolgerà il trasferimento da un paese all’altro: <ul style="list-style-type: none"> ○ Accompagnato o non accompagnato ○ Mezzi di trasporto ○ Accesso a cibo e bevande ○ Problemi di denaro ○ Assistenza durante il trasporto ○ Chi accoglierà la persona trafficata al suo arrivo (se il caso) ○ Come riconoscere il rappresentante dell’organizzazione d’accoglienza durante il trasporto e all’arrivo ○ Rischi legati alla sicurezza 	
Informazioni relative ai primi giorni di permanenza nel luogo/paese d’origine: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diritti e opzioni della persona trafficata che fa rientro in patria ○ Possibilità di alloggio ○ Possibilità di assistenza ○ Dettagli contatti di organizzazioni/istituzioni idonee ○ Rischi legati alla sicurezza 	
Programma di inclusione sociale individuale pre-partenza	

Misura 7: Trasporto Sicuro/Trasferimento e Assistenza all'Arrivo

COS'È: Si tratta del trasporto sicuro o del trasferimento della persona trafficata dalla struttura ospitante del luogo/paese di destinazione alla nuova struttura identificata nel luogo/paese di origine.

QUANDO: Dopo il rilascio dei documenti di viaggio e dei biglietti emessi per una data prestabilita, se sono state soddisfatte tutte le condizioni di un rientro sicuro.

CHI: I soggetti designati dalle organizzazioni governative, non governative o internazionali, responsabili del rientro. Le istituzioni nazionali responsabili del rientro variano a seconda delle leggi nazionali.

COME: Prima della partenza, la persona trafficata dovrà ricevere tutti i mezzi essenziali per il rientro:

- Documenti di viaggio e/o d'identità;
- Biglietto di viaggio;
- Numeri di telefono di emergenza;
- Cellulare provvisto di carta SIM e caricatore;
- Informazioni su come riconoscere la persona che la vittima incontrerà durante il transito e/o che la accoglierà all'arrivo (se il caso);
- Informazioni su eventuali punti di incontro durante il transito e/o all'arrivo;
- Effetti personali;
- Mappa della città di arrivo, se non conosciuta dalla vittima;
- Altro.

La persona trafficata dovrà essere accompagnata in tutta sicurezza al luogo della partenza (es. aeroporto, stazione dei pullman, ecc.). La persona trafficata dovrà essere assistita durante le procedure di check-in all'aeroporto, durante il transito o all'attraversamento della frontiera. In alcuni casi, per via di gravi motivi di sicurezza, la persona trafficata sarà scortata dal luogo della partenza fino al luogo di destinazione. In caso di persone con problemi mentali, dovranno essere previste speciali procedure.



I minori dovranno sempre essere accompagnati durante il rientro. Un adulto responsabile individuato dai servizi di tutela dei minori e dai servizi sociali dello stato di accoglienza deve accertarsi che il minore venga accompagnato presso il punto in cui sarà affidato all'assistenza di un tutore o del rappresentante dei servizi sociali nominato nel paese di origine e che il soggetto che prende in carico il minore sia in possesso di documentazione attendibile.

Per garantire un rientro sicuro della persona trafficata, dovrà essere garantita la **circolazione di informazioni tra le organizzazioni invianti e quelle riceventi**, così come con altre eventuali organizzazioni in transito o alla frontiera. Quanto qui di seguito riportato dovrà essere comunicato in maniera tempestiva:

- **Dati di viaggio** (mezzi utilizzati per il viaggio, nome del vettore, ecc.), data e orario di arrivo alla destinazione finale;
- A partenza avvenuta, **inviare conferma immediata all'organizzazione ricevente**. Evidenziare eventuali modifiche improvvise dell'ultimo minuto;
- **Nomi degli accompagnatori**, se del caso;
- **Conferma che la persona verrà accolta al punto d'arrivo** e da chi, se del caso;
- **Conferma che la persona è arrivata** ed è stata accolta al punto di arrivo e al/ai punto/i di transito.

Per ridurre il rischio che la persona trafficata che ha optato per il rientro venga prelevata dai trafficanti, al confine/aeroporto/porto dovrà essere presente un ente accreditato del paese di origine, pronto ad accogliere la persona trafficata.

Chi accoglierà la persona trafficata al suo arrivo dovrà presentarsi e spiegare quali saranno i prossimi passi da intraprendere. Alla persona trafficata dovrà anche essere chiesto se ha bisogni da soddisfare.

Una volta avvenuto il rientro nel luogo/paese di origine o il ricollocamento in un paese terzo, il processo di inclusione sociale dovrà essere avviato e il Programma di Assistenza Individuale (PAI) implementato: ➔ **SOP: Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale**



Prassi – Meccanismo di coordinamento per il referral, l'assistenza e la protezione di minori non accompagnati e di minori trafficati che rientrano in patria (Bulgaria)

Lo sviluppo del Meccanismo di Coordinamento è stato avviato dall'Agenzia Statale per la Tutela dei Bambini, con la cooperazione della missione bulgara dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, in ragione del numero sempre crescente di bambini bulgari non accompagnati che si trovano all'estero e di bambini vittime di tratta. Il fenomeno "bambini non accompagnati che si trovano all'estero" è diventato una delle principali preoccupazioni della Bulgaria dopo l'abbattimento delle restrizioni sui visti per circolare nell'Unione Europea e l'attivazione dei processi di migrazione. Un aspetto negativo di tale fenomeno è il coinvolgimento dei minori in diverse forme di sfruttamento, tra cui la richiesta di elemosina e il borseggio. Il carattere complesso e la struttura complicate del problema necessitano l'applicazione di un approccio pluridisciplinare e inter-istituzionale. Di conseguenza, le istituzioni bulgare responsabili hanno unito i propri sforzi per identificare prassi e standard comuni utili all'intervento in caso di minori non accompagnati e hanno cooperato per rilevare segnalazioni e intraprendere misure di protezione negli interessi superiori dei minori. Siglando un Sistema di Coordinamento per il referral, la Cura e la Protezione di UAM Bulgari Rimpatriati e Bambini Vittime di Tratta che Rientrano dall'Estero, l'approccio delle istituzioni bulgare per intraprendere azioni coordinate e provvedere a una chiara delegazione delle responsabilità è stato unificato con l'obiettivo raggiungere un'efficace applicazione della legge per lottare contro la tratta delle persone⁵⁵.

⁵⁵ Per la descrizione completa del sistema di coordinamento vedere l'Appendice 9.

V SOP – Procedimenti Penali e Civili

Tutti gli Stati dovranno garantire l'accesso alla giustizia e un trattamento imparziale alle persone trafficate, che dovranno essere pienamente informate e sostenute una volta coinvolte in procedimenti penali e civili. L'accesso ad informazioni complete e chiare è essenziale per consentire alle vittime di partecipare attivamente in qualsiasi procedimento, di ridurre il proprio stress psicologico e di far valere i propri diritti⁵⁶.

La rappresentanza e l'assistenza legale dovranno essere parte integrante di qualsiasi programma di protezione delle vittime. I protocolli formalizzati tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge e gli enti che forniscono i servizi di assistenza alle persone trafficate sono un mezzo efficace per proteggere appieno i diritti delle persone assistite, in qualsiasi fase dei procedimenti giudiziari.

In alcuni casi, la vittima può avere l'esigenza di essere protetta da possibili ritorsioni e danni arrecati da parte dei trafficanti e degli sfruttatori e di individui ad essi collegati. La protezione di una vittima in quanto testimone di reato (es. tratta di persone e altri reati ad essa connessi) richiede soluzioni personalizzate che devono essere implementate dalle forze dell'ordine, dai pubblici ministeri, dai giudici e dagli enti di assistenza, che devono operare in stretta collaborazione. Verrà condotta una valutazione del rischio per determinare se è in pericolo la sicurezza fisica della vittima (di familiari ed amici) e, se necessario, saranno stanziati risorse speciali per garantire la sua protezione (e quella di familiari e amici).



Nel caso in cui la vittima sia un minore, tutte le decisioni concernenti la partecipazione, la collaborazione e l'assistenza in sede di procedimenti penali e giudiziari dovranno essere prese dal tutore del minore, in consultazione con quest'ultimo e la relativa famiglia, nel caso in cui essa non possieda la custodia del minore ma detenga i diritti genitoriali, a condizione che ciò non vada a scapito del minore.

Una vittima di tratta di esseri umani ha il diritto di ricevere un risarcimento per i danni fisici e psicologici subiti e per i salari non percepiti mediante azioni in sede civile, in sede penale o tramite procedimenti amministrativi.



Le persone vittime di tratta non dovranno essere soggette ad azioni detentive, persecuzioni e ammende a causa del soggiorno irregolare nel paese o per la partecipazione ad attività illegali risultanti dalla loro esperienza di tratta.⁵⁷ Conformemente alla legislazione penale nazionale, occorrerebbe quindi considerare l'applicabilità di cause di non punibilità per i reati commessi quale conseguenza della coercizione subita durante l'esperienza di tratta.

⁵⁶ Art. 26, Consiglio d'Europa, *Convention on Action Against Trafficking in Human Beings* (Convenzione sulle Azioni Contro la Tratta di Esseri Umani), CETS no. 197, 16 maggio 2005.

⁵⁷ Idem.

PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI	Misura 1	INDAGINI E RACCOLTA DI PROVE <ul style="list-style-type: none"> ○ Informare la persona trafficata in merito ai diritti/obblighi in caso di collaborazione con le istituzioni incaricate dell'applicazione della legge e/o di partecipazione ai processi ○ Consultare il <i>case manager</i>/gli enti di assistenza riguardo alle condizioni psicologiche della persona trafficata ○ Nel caso in cui la persona trafficata rifiuti di cooperare, verificare che i metodi di indagine e di raccolta prove non vadano a scapito della sua incolumità.
	Misura 2	SOSTEGNO ALLA VITTIMA-TESTIMONE PRIMA DEL PROCESSO <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornire informazioni sul ruolo della vittima nel procedimento penale e tempestivi aggiornamenti sul caso ○ Fornire consulenza e assistenza in merito alla fase del processo
	Misura 3	SOSTEGNO ALLA VITTIMA-TESTIMONE DURANTE IL PROCESSO <ul style="list-style-type: none"> ○ Fornire protezione fisica e garantire la privacy ○ Predisporre tutte le misure necessarie per la massima protezione (es. video testimonianza, udienze a porte chiuse, aree di attesa speciali, interpretariato...)
	Misura 4	SOSTEGNO ALLA VITTIMA-TESTIMONE DOPO IL PROCESSO <ul style="list-style-type: none"> ○ Informare la vittima riguardo ai vari rischi/opzioni collegati al rientro nel luogo/paese di origine, alla permanenza nel paese di destinazione, alla ricollocazione in un paese terzo.
	Misura 5	SUPPORTO PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO <ul style="list-style-type: none"> ○ Informare la vittima sui propri diritti di ricevere un risarcimento e sulle procedure legali connesse ○ Assicurare assistenza legale gratuita durante le procedure.

Misura 1: Indagini e Raccolta Prove

COS'È: Si tratta della procedura di indagine di un caso di tratta e di raccolta prove per lo svolgimento di indagini condotte dalla polizia e della relativa presentazione in fase di procedimento giudiziario per comprovare o confutare una domanda sotto interrogatorio. Le prove possono comprendere, *inter alia*, testimonianze, documenti, fotografie, mappe e videoregistrazioni.

QUANDO: Dal momento in cui una persona trafficata accorda il proprio consenso informato per cooperare fino al termine del procedimento giudiziario in oggetto. Tuttavia, l'incolumità e il benessere della persona trafficata dovranno essere di primaria importanza e avere precedenza sulla raccolta di prove.

CHI: Funzionari di polizia debitamente formati, insieme a un pubblico ministero (se previsto dalla legislazione nazionale), il mediatore culturale e/o uno psicologo dell'ente di assistenza.

COME: Attraverso indagini proattive (es. indagini deduttive) e indagini reattive (es. interrogatori con la vittima).

Nel caso in cui una persona trafficata dia il proprio consenso scritto per essere sottoposta ad interrogatorio, prima dell'inizio del colloquio, dovrà essere pienamente informata in forma orale e/o scritta in merito a:

- Diritti e responsabilità connessi all'interrogatorio volto alla raccolta di prove;
- Diritti e responsabilità nel caso in cui la vittima fornisca alla polizia informazioni confidenziali relative al reato ed ai suoi autori senza comparire come testimone;
- Diritti e responsabilità nel caso in cui la vittima fornisca alla polizia informazioni intenzionalmente false;
- Diritti e responsabilità nel caso in cui la vittima decida di esporre denuncia o di collaborare con le forze di polizia;
- Procedure processuali (es. nessun contatto con il/autore/i del reato, udienze a porte chiuse/aperte, ecc.);
- Fasi del procedimento giudiziario;
- Possibilità di presentare richiesta di risarcimento per danni, perdite o lesioni subite;
- Incolumità personale;
- Incolumità dei membri familiari o di altre persone vicine alla vittima;
- Riservatezza e rischio di divulgazione delle informazioni;
- Altro.

Prima dell'interrogatorio, sarà necessario consultare il *case manager*/enti di assistenza in merito alle condizioni psicologiche della persona trafficata e a come formulare determinate domande.



Se la persona trafficata è straniera, non sarà possibile contattare né le autorità competenti del paese di origine né i servizi consolari per raccogliere le prove qualora la vittima non abbia fornito il proprio consenso scritto e nel caso in cui la sua incolumità possa essere messa in pericolo prima, durante o dopo il processo.

Cooperazione Transnazionale

Nel caso di una persona trafficata straniera, qualora sia necessario reperire ulteriori informazioni ma la vittima è già stata rimpatriata o ricollocata in un altro paese, occorrerà perseguire un collegamento internazionale tramite il SECI Center, il MARRI, l'EUROPOL e l'INTERPOL o gli ufficiali di collegamento⁵⁸.

⁵⁸ Per ulteriori informazioni sulla cooperazione internazionale nei procedimenti penali, vedasi: ICMPD, *Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States, Accession and Candidate Countries*, Vienna, 2006; ICMPD, *Anti-Trafficking Training Material for Frontline Law Enforcement Officers*, Vienna, 2006; ICMPD e UNDP, *Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings Unit*, Vienna, 2006.

Misura 2: Sostegno alla Vittima-Testimone prima del Processo

COS'È: Si tratta della procedura che garantisce che la persona trafficata che ha deciso o a cui è stato richiesto di testimoniare in un procedimento penale è:

- Assolutamente consapevole dei propri diritti e obblighi:
 - diritto di presenziare alle udienze;
 - diritto ad un interpretariato idoneo;
 - diritto di fornire nuove prove e porre domande in tribunale;
 - diritto a un processo a porte chiuse;
 - diritto ad avere un avvocato (nel caso in cui abbia la funzione di testimone)⁵⁹;
- Piena consapevolezza dell'importanza della testimonianza per l'azione giudiziaria e delle eventuali conseguenze;
- Piena consapevolezza del ruolo delle varie persone coinvolte nel procedimento giudiziario;
- Piena consapevolezza, ove applicabile, che le informazioni fornite possono essere oggetto di richiesta di divulgazione;
- Piena consapevolezza dello svolgimento del processo;
- Diritto ad avere supporto psicologico;
- Diritto all'implementazione di misure di sicurezza.

QUANDO: Prima del processo.

CHI: L'avvocato, il *case manager* e l'interprete o il mediatore culturale (nel caso di una vittima straniera), uno psicologo (quando necessario) dell'organizzazione che fornisce assistenza. Si consiglia in generale di contenere il più possibile il numero delle persone coinvolte nel processo.

Cooperazione Transnazionale

Nel caso di una persona trafficata straniera che ha fatto rientro in patria, la persona sarà preparata nel paese di origine o nel luogo in cui è stata ricollocata, su richiesta del pubblico ministero o del giudice del paese di destinazione dove si terrà il processo.

La richiesta viene inviata alle autorità competenti nel paese di residenza in base alle norme previste dalle convenzioni o dagli accordi di cooperazione giudiziaria vigenti tra i paesi interessati.

DOVE: In un ambiente confortevole nelle strutture dell'organizzazione che fornisce assistenza e, in parte, in alcuni casi, dove avrà luogo il processo.

COME: La vittima-testimone riceverà tutte le informazioni necessarie, in forma orale e scritta, per poter presenziare al processo. Ove consentito, la vittima-testimone riceverà anche una copia delle sue precedenti dichiarazioni. È possibile che la vittima-testimone venga condotta in tribunale prima della data del processo, per familiarizzare con l'edificio e con l'aula di tribunale. Se

⁵⁹ Una persona trafficata che viene ascoltata durante un processo senza agire da testimone può essere assistita da un avvocato dell'organizzazione che fornisce assistenza.

consentito, la vittima potrà sedersi al banco dei testimoni, mentre la persona che la accompagna illustrerà in che modo si svolgerà il processo.
La vittima-testimone riceverà inoltre informazioni sul luogo di incontro del giorno del processo e su eventuali procedure di scorta.

Misura 3: Sostegno alla Vittima-Testimone durante il Processo

COS'È: Si tratta di provvedere supporto psicologico, legale e di sicurezza alla vittima al fine di minimizzare i rischi di incolumità personale e di rivittimizzazione in seguito alla sua partecipazione al procedimento giudiziario. Ciò consentirà alla vittima di sentirsi al sicuro e di fornire una dichiarazione significativa.

QUANDO: Durante il processo.

CHI: Le forze di polizia, il pubblico ministero, il giudice, il rappresentante legale, il *case manager* e l'interprete o il mediatore culturale (nel caso di vittima straniera), a seconda della legislazione nazionale.

COME: Il supporto durante il processo può essere fornito attraverso:

- Protezione fisica della vittima-testimone;
- Registrazione della testimonianza, videoconferenza in modo che la vittima-testimone non sia costretta a presenziare personalmente o quantomeno ad incontrare faccia a faccia l'autore del reato (es. video-testimonianza, TV a circuito chiuso, utilizzo di schermi, testimonianza in aule di tribunale, dichiarazione scritta da leggere durante il processo, udienza a porte chiuse prima del processo);
- Una serie di domande non superflue, offensive o che possano comportare una ri-vittimizzazione della persona trafficata;
- Servizio di scorta delle vittime-testimoni verso il tribunale, dentro e fuori quest'ultimo;
- Il mancato contatto con l'autore del reato o la sua famiglia quando la vittima-testimone entra in tribunale (es. utilizzo dell'entrata secondaria, sale d'attesa separate, ecc.);
- Presenza di persone di sostegno che stiano a fianco del testimone durante la testimonianza;
- Interpretariato appropriato;
- Esclusione di spettatori dall'aula di tribunale;
- Nessuna divulgazione di informazioni a mezzo stampa o, qualora ciò non fosse possibile, garanzia di protezione dei dati sensibili (es. storia personale, nome e fotografia della vittima-testimone).

Nel caso in cui alla vittima di tratta venga richiesto di **recarsi da un altro paese al paese in cui si svolge il processo, sarà necessario garantire un trasporto sicuro** e sarà necessario coinvolgere le autorità competenti dei paesi coinvolti.

Qualora la vittima corra gravi rischi per la propria incolumità, ove possibile, occorrerà valutare l'ipotesi di video-conferenza, testimonianza tramite telefono, video-testimonianza o testimonianza fornita per iscritto e letta durante il processo.



Le norme e le metodologie di partecipazione dei minori alle indagini, ai procedimenti giudiziari e ad altri procedimenti legali, variano a seconda del paese. Tuttavia, tutti i paesi hanno messo a punto misure specifiche per proteggere gli interessi e tutelare i diritti del minore in tale ambito, se questi è coinvolto come vittima o testimone.

Misura 4: Sostegno alla Vittima-Testimone dopo il Processo

COS'È: Si tratta del supporto offerto alla vittima alla conclusione del procedimento giudiziario. In base alla volontà espressa dalla vittima, alla valutazione del rischio espletata e alle possibilità legali disponibili, la vittima-testimone:



- Resterà nel paese di destinazione; ➔ **SOP Assistenza a Lungo Termine e Inclusione Sociale**
- Rientrerà nel paese d'origine; ➔ **SOP Rientro e Inclusione Sociale**
- Verrà reinserita in un paese terzo. ➔ **SOP Rientro e Inclusione Sociale**

Al fine di garantire l'incolumità della persona trafficata, dopo il processo, occorrerà implementare misure di sicurezza supplementari.

QUANDO: Dopo il processo e, per quanto concerne le misure di sicurezza, finché sarà in pericolo l'incolumità della vittima.

CHI: Gli attori delle organizzazioni pertinenti coinvolte nella fornitura dei servizi identificati e, nel caso di misure di sicurezza, le forze di polizia in stretta collaborazione con gli enti di assistenza.



COME: In base alle misure di sicurezza preferite, vedere "Sezione Come" delle Procedure Operative Standard (SOPs) in questione ➔ **SOP Assistenza Lungo Termine e Inclusione Sociale; ➔ SOP Rientro e Inclusione Sociale**

Qualora sia necessario adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere la vittima, occorrerà immediatamente effettuare una nuova valutazione del rischio e, conseguentemente, modificare il piano di gestione del rischio. La vittima dovrà fornire il proprio consenso scritto per l'implementazione del piano e dovrà essere tempestivamente informata riguardo ad eventuali modifiche apportate (es. la remissione in libertà dell'autore del reato).

Misura 5: Supporto per le Richieste di Risarcimento

COS'È: Si tratta della procedura per sostenere la vittima e aiutarla ad ottenere i danni materiali e morali dagli autori del reato e/o dallo Stato per il danno fisico e mentale e i salari non corrisposti durante l'esperienza di tratta e di sfruttamento.

Il risarcimento può essere ottenuto dagli autori del reato attraverso procedimenti giudiziari e azioni civili e/o dallo Stato attraverso un fondo *ad hoc* per le vittime (quando previsto dalla legislazione nazionale). Il risarcimento non solo sostiene praticamente l'inclusione sociale delle vittime, ma riconosce anche che la tratta è un crimine per cui gli autori del reato devono essere puniti e le vittime ricompensate. Pertanto, il risarcimento dovrebbe essere considerato come un mezzo per porre rimedio alle violazioni dei diritti subite dalle persone trafficate.

Dovranno essere definiti programmi statali specifici per garantire il risarcimento delle vittime qualora non siano disponibili altre fonti (es. i beni dei criminali non possono essere confiscati, i colpevoli sono perseguiti in un altro paese e non possono essere rintracciati e perseguiti, ecc.). La confisca dei beni dei criminali dovrà essere incoraggiata come modalità per incrementare i fondi di risarcimento statali.

Anche gli immigrati irregolari che sono stati oggetto di tratta dovrebbero avere accesso al risarcimento.

In nessun caso, la decisione sul risarcimento sarà condizionata dalla sentenza pronunciata nei confronti dell'autore o degli autori del reato.

QUANDO: In base alle leggi nazionali del paese della persona trafficata, alle leggi nazionali del paese dell'autore di reato e alle leggi nazionali del paese in cui è stato commesso il crimine, qualora queste differiscano tra loro.

Cooperazione Transnazionale

La vittima di tratta straniera può avanzare richiesta di risarcimento, anche se ha fatto ritorno nel paese di origine o se è stata ricollocata in un paese terzo. In questo caso, il supporto per la richiesta di risarcimento dovrà essere predisposto anche attraverso i meccanismi di collegamento internazionale disponibili.

CHI: Le forze di polizia, i pubblici ministeri, l'avvocato, il mediatore culturale (quando necessario), il *case manager* dell'ente che fornisce assistenza dovranno dare informazioni sui diritti e sulle procedure per richiedere il risarcimento.

COME: La richiesta dovrà essere presentata dalla persona trafficata o dal suo legale rappresentante al tribunale o a qualsiasi altra autorità di competenza a

seconda del sistema vigente nel paese. Per far questo, la persona trafficata dovrà essere:

- Pienamente informata in merito al proprio diritto di richiedere il risarcimento e alle procedure legali necessarie da seguire;
- Provvisto di assistenza legale gratuita durante le procedure;
- Psicologicamente supportato durante tutte le procedure.

Gli Stati dovranno sviluppare criteri chiari e procedure semplici per presentare una richiesta di risarcimento e aver accesso ai programmi di risarcimento previsti. Dovranno inoltre definire regole chiare su come calcolare i danni subiti, che devono essere pagati in tempi ragionevoli.

Parte C: Elenco dei Contatti del Sistema Transnazionale di *Referral* (TRM)

ALBANIA		
TRM Measures	Responsible Body	Contact Details
<i>Identification</i>	1. Sector Against Illegal Trafficking; Directorate against Organized Crime; Border and Migration Police; Ministry of Interior; Tirana, Mrs. Anila Trimi	☎ + 355 4 2279 303 Fax:+ 355 4 2273 447 Mob:+ 355 69 41 02 005 @ trimia@mrp.gov.al
<i>First Assistance & Protection</i>	1. Social Services Directorate; Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities; Tirana, Mrs. Ilda Poda	☎ + 355 4 2243 947 Mob:+ 355 68 23 48001 @ ildapoda@yahoo.com
<i>Long-Term Assistance & Social Inclusion</i>	1. Executive Director; Different & Equal (D&E) NGO; Tirana, Mrs. Marjana Meshi/Muslia	☎ + 355 4 2254 532 Mob:+ 355 69 20 88696 @ mmeshi@yahoo.co.uk
<i>Return & Social Inclusion</i>	1. Chief; Readmission Sector- Border and Migration Directorate; Ministry of Interior; Tirana, Mr. Ylli Kumrija	☎ + 355 4 2279 251 Fax:+ 355 4 2279 263 Mob:+ 355 69 41 02357 @ kumrijay@mrp.gov.al
<i>Criminal & civil proceedings</i>	1. Prosecutor; General Prosecutor's Office; Tirana, Mr. Arqilea Koca	☎ + 355 4 2222 950 / 1069 Mob:+ 355 69 20 78630 @ akoca@pp.gov.al
	2. Prosecutor; Serious Crimes Court; Tirana, Mr. Ened Nakuci	☎ +355 4 2254 326 Mob: + 355 69 20 76 220 @ enakuci@pp.gov.al

BULGARIA		
TRM Measures	Responsible Body	Contact Details
<i>Identification</i>	1. Ms.. Antoaneta Vassileva Secretary General National Commission for Combating Trafficking in Human Beings; Sofia	☎ +359 2 807 8050 @ office@antitrafficking.government.bg www.antitrafficking.government.bg
	2. Mr. Dobromir Dochev Head of Sector Sector "Trafficking in Human Beings"; Directorate "Combating Organised and Serious Crime"; Chief Directorate "Criminal Police"; Ministry of Interior; Sofia	☎ +359 2 982 8038 @ 170@mvr.bg
	Ms. Ilyana Derilova Chief of Mission International Organisation for Migration (IOM); Sofia	☎ +359 2 93 94 774 Hotline:+359 2 93 94 788 @ iomsofia@iom.int www.iom.bg/
<i>First Assistance & Protection</i>	1. Ms.. Antoaneta Vassileva Secretary General National Commission for Combating Trafficking in Human Beings; Sofia	☎ +359 2 807 8050 @ office@antitrafficking.government.bg www.antitrafficking.government.bg
	Ms. Nadejda Stoycheva Director Animus Association; Sofia	☎ +359 2 983 5205 Hotline: +359 0800 186 76 www.animusassociation.org
	2. Ms. Ilyana Derilova	☎ +359 2 93 94 774

	Chief of Mission International Organisation for Migration (IOM); Sofia	Hotline:+359 2 93 94 788 @ iomsofia@iom.int http://iom.bg/
<i>Long-Term Assistance & Social Inclusion</i>	1. Ms.. Antoaneta Vassileva Secretary General National Commission for Combating Trafficking in Human Beings; Sofia	+359 2 807 8050 @ office@antitrafficking.government.bg www.antitrafficking.government.bg
	Ms. Nadejda Stoycheva Director Animus Association; Sofia	+359 2 983 5205 Hotline: +359 0800 186 76 www.animusassociation.org
	2. Ms. Ilyana Derilova Chief of Mission International Organisation for Migration (IOM); Sofia	+359 2 93 94 774 Hotline:+359 2 93 94 788 @ iomsofia@iom.int http://iom.bg/
<i>Return & Social Inclusion</i>	1. Ms.. Antoaneta Vassileva Secretary General National Commission for Combating Trafficking in Human Beings; Sofia	+359 2 807 8050 @ office@antitrafficking.government.bg www.antitrafficking.government.bg
	2. Mr. Dobromir Dochev Head of Sector Sector "Trafficking in Human Beings"; Directorate "Combating Organised and Serious Crime"; Chief Directorate "Criminal Police"; Ministry of Interior; Sofia	+359 2 982 8038 170@mvr.bg
	Ms. Ilyana Derilova Chief of Mission International Organisation for Migration (IOM); Sofia	+359 2 93 94 774 Hotline:+359 2 93 94 788 @ iomsofia@iom.int http://iom.bg/
<i>Criminal & civil proceedings</i>	1. Ms.. Antoaneta Vassileva Secretary General National Commission for Combating Trafficking in Human Beings; Sofia	+359 2 807 8050 @ office@antitrafficking.government.bg www.antitrafficking.government.bg
	2. Mr. Evgeni Dikov Prosecutor Supreme Cassation Prosecutor's Office; Sofia	+359 2 9219 235

CZECH REPUBLIC		
TRM Measures	Responsible Body	Contact Details
<i>Identification</i>	1. Police of the Czech Republic	+ Focal Points of MoI: +420 974 832 574 +420 974 833 232 +420 974 832 255 @ sifferova.olga@mvr.cz holusova@mvr.cz www.mvcr.cz
	2. NGOs: La Strada Czech Republic Caritas	+420222 72 18 10 Info a SOS linka: +420 222 71 71 71 @ lastrada@strada.cz www. strada.cz +420 224 246 523 NON-STOP hotline: +420 737 234 078 www.charita-adopce.cz
<i>First Assistance & Protection</i>	1. La Strada Czech Republic	+420222 72 18 10 Info a SOS linka: +420 222 71 71 71 @ lastrada@strada.cz www. strada.cz

	2. Caritas	☎+420 224 246 523 NON-STOP hotline:+420 737 234 078 www.charita-adopce.cz
<i>Long-Term Assistance & Social Inclusion</i>	1. Ministry of the Interior	☎+420 974 832 574 +420 974 833 232 +420 974 832 255 @ sifferova.olga@mvcz.cz holusova@mvcz.cz www. mvcz.cz
	2. La Strada Czech Republic Caritas	☎+420222 72 18 10 Info a SOS linka: +420 222 71 71 71 @ lastrada@strada.cz www. strada.cz ☎+420 224 246 523 NON-STOP hotline: +420 737 234 078 www.charita-adopce.cz
<i>Return & Social Inclusion</i>	1. International Organisation for Migration (IOM)	@ prague@iom.int www. iom.cz www.iom.int
	2. La Strada Czech Republic Caritas	☎+420222 72 18 10 Info a SOS linka: +420 222 71 71 71 @ lastrada@strada.cz www. strada.cz ☎+420 224 246 523 NON-STOPhotline: +420 737 234 078 www.charita-adopce.cz
<i>Criminal & civil proceedings</i>	1. Ministry of the Interior	☎+420 974 832 574 +420 974 833 232 +420 974 832 255 @ sifferova.olga@mvcz.cz holusova@mvcz.cz www. mvcz.cz
	2. Ministry of Justice State Prosecutor Police of the Czech Republic	☎ Focal Points of MoI: +420 974 832 574 +420 974 833 232 +420 974 832 255 @ sifferova.olga@mvcz.cz holusova@mvcz.cz

HUNGARY		
TRM Measures	Responsible Body	Contact Details
<i>Identification</i>	1. Ministry of Foreign Affairs, Consular Service (incl. Consular Department in Hungary and Hungarian Consulates abroad)	☎00 36 1 458 1737 @ konz@kum.hu www.kulugyminiszterium.hu
<i>First Assistance & Protection</i>	1. Office of Justice Victim Support Service	☎+36-1-460-4700 @ aldozatsegites@pjsz.gov.hu www.kih.gov.hu
<i>Long-Term Assistance & Social Inclusion</i>	1. OKIT	☎ +36-80-20-55-20
<i>Return & Social Inclusion</i>	1. Ministry of Foreign Affairs, Consular Service (incl. Consular Department in Hungary and Hungarian Consulates abroad)	☎00 36 1 458 1737 @ konz@kum.hu www.kulugyminiszterium.hu
<i>Criminal & civil proceedings</i>	1. Andrea Kenéz, judge Metropolitan Court in Budapest H-1055 Budapest Markó u. 27	☎+36-1-354-6000

ITALY

In Italy, a formalised NRM is still non-existent. However, a well-spread system of assistance and social integration is functioning in most parts of the country as a result of the programmes funded by the Department for Equal Opportunities within the framework of the Art. 13 and Art. 18 social protection programmes aimed at trafficked persons.

In order to identify the proper state or non-state organisation to contact, it is possible to contact:

- **800-290.290 Numero Verde Anti-Tratta** (Hotline against Trafficking in Human Beings) (phone calls from Italy only)

The anti-trafficking specialised operators provide detailed information on legislation and services granted to trafficked persons in Italy; they assess the caller's request and forward the call to the most appropriate Italian organisation that will take care of the case at the local level. Information is provided in the various languages spoken by the target group, including: English, Albanian, Russian, French, Spanish, Rumanian, Bulgarian.

- **Anti-Trafficking Secretariat**

Department for Equal Opportunities – Prime Minister's Office
Largo Chigi 19
00187 Rome
Tel. (+39) 06-67.79.24.50
Fax: (+39) 06-67.79.24.44
E-mail: v.quadri@governo.it a.barberi@governo.it

It is a national authority in charge of promoting and coordinating programmes and policies implemented at national level to prevent and combat trafficking in human beings and to provide assistance to trafficked persons. It deals with transnational cooperation too. Since it does not carry out operational tasks, it should not be contacted in case of emergencies. Yet, it can give advice on specific matters related to trafficking in human beings in Italy and it can provide, if appropriate, the contact details of the main state or non-state registered organisations working in the anti-trafficking field.

TRM Measures	Responsible Body	Contact Details
<i>Identification</i>	Identification is performed by the competent law enforcement agencies at the local level. Also the accredited anti-trafficking agencies can initially identify trafficked persons whose official victim status is solely given by the <i>Questura</i> (Police headquarter) and the Public Prosecutor's Office. The identification is generally performed through a multi-agency system.	
<i>First and Long-Term Assistance & Protection</i>	In Italy, more than a hundred organisations provide first and long-term assistance and protection to trafficked persons. In the following table, the contact details of the ones that took part to the TRM-EU project as partners are listed. All other organisations can be identified through the above-mentioned <i>Numero Verde Anti-Tratta</i> or the <i>Anti-Trafficking Secretariat</i> .	
	Associazione Mimosa Via Falloppio 39 35121 Padova	☎ (+39) 335-78.14.46 @ info@associazionemimosa.org www.associazionemimosa.org
	Associazione On the Road Via delle Lancette 27-27A 64014 Martinsicuro (Teramo)	☎ (+39) 0861-79.66.66 (+39) 0861-76.23.27 Fax (+39) 0861-76.51.12 @ mail@ontheroadonlus.it www.ontheroadonlus.it
	Comunità Oasi 2 Via Pedaggio S. Chiara 57bis 70059 Trani (Bari)	☎ (+39) 0883-58.05.46 Fax: (+39) 0883-50.21.46 @ segreteria@oasi2.it www.oasi2.it
	Coop. Soc. Dedalus Via Vicinale S. Maria del Pianto 61 Centro Polifunzionale Inail Torre 1 – 11° piano 80143 Napoli	☎ (+39) 081-78.77.333 (+39) 081-19.57.13.68 @ info@coopdedalus.it www.coopdedalus.it
	CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – National Coordination of Care Communities) N.B. Its Thematic Group on Trafficking and Prostitution is comprised of about 30 anti-	e-mail: prostituzione.tratta@cnca.it www.cnca.it/prostituzione-e-tratta

	trafficking organisations from all over Italy	
<i>Return & Social Inclusion</i>	International Organisation for Migration Via Nomentana 62 00161 Roma	☎ (+39) 06-44.23.14.28 Fax: (+39) 06-44.02.533 @ mrfrome@iom.int www.italy.iom.int
<i>Criminal & civil proceedings</i>	Direzione Nazionale Antimafia Via Giulia 52 00186 Roma This state body is responsible at the central level for coordination of judicial cases on organized crime, including trafficking in human beings. Its territorial offices (<i>Direzioni Distrettuali Antimafia</i>) are special Prosecutor's Offices working on the cases in co-operation with the local law enforcement agencies (Police, Carabinieri).	☎ +39-06.68.28.22.76 @ segr.particolare.dna@giustizia.it

PORTUGAL		
TRM Measures	Responsible Body	Contact Details
<i>Identification</i>	1.Border and Foreigners Service (SEF) Rui Paulo Zilhão	☎ +351962733736 +351222061280 @ Rui.Zilhao@sef.pt www.sef.pt
	2.Commission for Citizenship and Gender Equality	☎ + 351 222074370 @ mjalbano@cig.gov.pt www.cig.gov.pt
<i>First Assistance & Protection</i>	1. Espaço Pessoa (Family Planning Association)	☎ +351 222008377 @ espacopessoa@gmail.com www.apf.pt
	2. Commission for Citizenship and Gender Equality	☎ + 351222074370 @ ngradim@cig.gov.pt www.cig.gov.pt
<i>Long-Term Assistance & Social Inclusion</i>	1.Espaço Pessoa (Family Planning Association)	☎ + 351964608288 @ Cap.apf@gmail.com www.apf.pt
<i>Return & Social Inclusion</i>	1.International Organisation for Migration (IOM)	☎ +351213 242 940 @ mgoracci@iom.int www.iom.int
<i>Criminal & civil proceedings</i>	1. .Border and Foreigners Service (SEF)	☎ +351962733736 +351222061280 @ Rui.Zilhao@sef.pt www.sef.pt

THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA		
TRM Measures	Responsible Body	Contact Details
<i>Identification</i>	1. Sector for Trafficking in Human Beings and Illegal Migration; Ministry of Internal affairs; Skopje Mr. Sande Kitanov Head of the Sector	☎ Tel: +389 2 3116280 Fax: +389 2 3142201 Mob: +38970323497 @ sande_kitanov@moi.gov.mk
	2. Office of the National Referral Mechanism; Ministry of Labour and Social Policy; Skopje, Ms. Elena Grozdanova, State Councillor	☎ Tel: +389 2 3106 558 Mob:+389 70 311 726 @ egrozdanova@mtsp.gov.mk
	Ms. Svetlana Cvetkovska NRM Coordinator	Tel: +389 2 3129308 Mob: +38970498113 @ scvetkovska@mtsp.gov.mk

<i>First Assistance & Protection</i>	1. Sector for Trafficking in Human Beings and Illegal Migration; Ministry of Internal affairs; Skopje, Mr. Sande Kitanov, Head of the Sector	☎ Tel: +389 2 3116280 Fax: +389 2 3142201 Mob: +38970323497 @ sande_kitanov@moi.gov.mk
	Office of the National Referral Mechanism; Ministry of Labour and Social Policy; Skopje, Ms. Elena Grozdanova	Tel: +389 2 3106 558 Mob:+389 70 311 726 @ egrozdanova@mtsp.gov.mk
	2. NGO Open Gate; Skopje	☎ Tel/fax:+389(0)2700107 Mob: +38970367639 @ mvaroslija@lastrada.org.mk www.astrada@on.net.mk
	NGO For Happy Childhood; Skopje Ms. Verica Stamenkova Trajkova	☎ +389 2 2615628 +389 2 2622491 Fax: +389 2 3118143 Mob: +38970227289 @ vericatrajkova@gmail.com
<i>Return & Social Inclusion</i>	1. Sector for Trafficking in Human Beings and Illegal Migration; Ministry of Internal affairs; Skopje, Mr. Sande Kitanov	☎ Tel: +389 2 3116280 Fax: +389 2 3142201 Mob: +38970323497 @ sande_kitanov@moi.gov.mk
	Sector for Border Affairs; Ministry of Internal Affairs; Skopje, Mr. Jovance Asprovski	☎ Tel: +389 2 3238034 Fax:+38923143335 Mob:+38970364370 @ jovance_asprovski@moi.gov.mk
	2. Transit Centre; Skopje, Mr. Pero Sareski	☎ Tel/fax:+389 2 3142613 Mob: ++38970276022
<i>Criminal & civil proceedings</i>	1. Public Prosecution; Department for prosecution of perpetrators for criminal acts concerning Organized Crime and Corruption; Skopje, Mr. Petar Anevski	☎ Tel: +389 2 3219850 Fax:++389 2 3219866 Mob:+38970367386 @ petar_anevski@yahoo.com
	Department for Protection of Witnesses; Ministry of Internal Affairs; Skopje, Mr. Ljupco Fidanovski	☎ Tel: +389 2 3225765 Fax: +389 2 3142277 Mob: +38970330347 @ ljupco_fidanovski@moi.gov.mk
	Sector for Trafficking in Human Beings and Illegal Migration; Ministry of Internal affairs; Skopje, Mr. Sande Kitanov	☎ Tel: +389 2 3116280 Fax: +389 2 3142201 Mob: +38970323497@ @ sande_kitanov@moi.gov.mk
	2. Office of the National Referral Mechanism; Legal Support; Ministry of Labour and Social Policy; Skopje, Ms. Lence Kocevaska	☎ Tel: +389 2 3129308 Mob:+38975365045 @ kocevskal@yahoo.com

ROMANIA		
TRM Measures	Responsible Body	Contact Details
<i>Identification</i>	1. Ministry of Administration and Interior (MAI), National Agency against Trafficking in Persons	☎ +40 21 311 89 82 + 40 21 31 33 100 (non-stop) fax: + 40 21 319 01 83 mobile: +40 723 19 59 59 @ anitp@mai.gov.ro anitp.ci@mai.gov.ro www. anitp.mai.gov.ro
	Directorate for Countering Organized Crime (DCOC)– Anti-Trafficking Unit	☎ +40 21 310 05 28 fax: + 40 21 310 05 22 @ combating_thb@politiaromana.ro
<i>First Assistance & Protection</i>	1. National Agency against Trafficking in Persons (NAATIP)	☎ +40 21 311 89 82 + 40 21 31 33 100 (non-stop) fax: + 40 21 319 01 83 mobile: +40 723 19 59 59 @ anitp@mai.gov.ro anitp.ci@mai.gov.ro www. anitp.mai.gov.ro
	2. ADPARE NGO	@ adpare@adpare.eu
<i>Long-Term Assistance & Social Inclusion</i>	1. National Agency against Trafficking in Persons (NAATIP)	☎ +40 21 311 89 82 + 40 21 31 33 100 (non-stop) fax: + 40 21 319 01 83 mobile: +40 723 19 59 59 @ anitp@mai.gov.ro anitp.ci@mai.gov.ro www. anitp.mai.gov.ro
	2. ADPARE NGO	@ adpare@adpare.eu
<i>Return & Social Inclusion</i>	1. Ministry of Foreign Affairs and diplomatic missions	☎ +40 21 318 49 49 fax: + 40 21 319 68 69 www.mae.ro
	2. National Agency against Trafficking in Persons (NAATIP)	☎ +40 21 311 89 82 + 40 21 31 33 100 (non-stop) fax: + 40 21 319 01 83 mobile: +40 723 19 59 59 @ anitp@mai.gov.ro anitp.ci@mai.gov.ro www. anitp.mai.gov.ro
<i>Criminal & civil proceedings</i>	1. Public Ministry (PM)	☎ +40 21 319 38 28 fax: +40 21 319 38 58 www.mpublic.ro
	2. Ministry of Justice (MJ)	☎ +40 21 314 40 19 fax: + 40 21 315 53 89 www.just.ro

Parte D: Appendici

Appendice 1:

Terminologia e Definizioni di Lavoro

Assistenza: Misure, programmi e servizi volti al sostegno delle persone trafficate che possono comprendere, ma non solo, sistemazioni abitative idonee; assistenza sanitaria, assistenza psicologica e assistenza materiale; opportunità scolastiche, formative e di d'impiego; consulenza e assistenza legale. L'assistenza a breve e lungo termine può essere offerta da organizzazioni non governative e da organizzazioni governative o internazionali nei paesi di destinazione, di transito e d'origine e possono coinvolgere uno o più servizi.

Case di accoglienza/strutture residenziali: Locali presso cui vengono ospitate le persone trafficate. Le strutture di accoglienza possono essere aperte o sotto protezione, offrire una permanenza a breve o a lungo termine, fornire assistenza 24 ore su 24, assistenza sul posto a tempo parziale o non fornire assistenza. Le case di accoglienza devono essere gestite da personale qualificato e debitamente formato. Nel caso di minore, l'alloggio deve risultare appropriato rispetto ai suoi bisogni specifici.

Case manager: Il *case manager* o responsabile del caso rappresenta il punto di contatto fondamentale per una persona vittima di tratta e ha il compito di coordinare i servizi giudicati necessari per fornirle assistenza nel corso dell'intero percorso di presa in carico. Il *case manager* lavora in collaborazione con un team di altri operatori, quando occorre prendere decisioni riguardo al programma di assistenza di ogni singola vittima. In un Sistema Transnazionale di Referral (TRM), ad esempio, il *case manager* viene designato nel paese d'origine e nel paese di destinazione.

Consenso informato: L'autorizzazione o l'assenso libero e volontario a un qualcosa che viene proposto o richiesto, basata sulla completa esposizione di tutti i fatti per prendere decisioni pienamente informate, incluse la consapevolezza dei possibili rischi e le alternative disponibili. La condivisione delle informazioni costituisce un elemento essenziale del "consenso informato".

Dati personali: Informazioni identificative (dirette o indirette) o dati sensibili relativi a una persona identificata o identificabile.

Determinazione del superiore interesse: Espressione che "descrive il

processo formale con rigide garanzie procedurali volte a determinare gli interessi superiori del minore per decisioni particolarmente importanti che lo riguardano. Dovrà agevolare l'opportuna partecipazione del minore senza alcuna discriminazione, coinvolgere decisori aventi aree di competenza significative e bilanciare tutti i fattori onde poter valutare la migliore opzione⁶⁰.

Diritti umani: Diritti e libertà fondamentali e universali a cui tutti gli esseri umani devono avere accesso. Consistono in diritti civili, politici, economici, sociali e culturali che gli Stati sono obbligati a rispettare pienamente, in base agli standard comuni ratificati dalla legislazione nazionale e internazionale.

Documento di identità: Una tessera o carta personale di riconoscimento che fornisce dati di identificazione (es. nome, età, nazionalità, indirizzo, ecc.) relativi a una persona. Solitamente è rilasciato da organismi locali o nazionali.

Documenti di viaggio: Qualunque documento di riconoscimento necessario per viaggiare o entrare in un altro paese (es. passaporto, carta d'identità, visto, ecc.).

Empowerment: Processo di miglioramento della capacità di una persona di acquisire conoscenze, competenze e comportamenti necessari per affrontare la propria vita privata e professionale ed effettuare scelte e cambiamenti auto-determinati. Per far questo, una persona deve avere accesso alle informazioni e alle risorse per poter prendere decisioni opportunamente informate e scegliere fra diverse opzioni disponibili.

Enti erogatori dei servizi di assistenza: Organizzazioni e soggetti che forniscono una o più delle misure di supporto e di assistenza rivolte alle persone trafficate. Possono comprendere operatori sociali, psicologi, personale addetto alle case di accoglienza, personale medico, avvocati appartenenti ad Organizzazioni Non Governative (ONG), Organizzazioni Internazionali (IO) o Organizzazioni Governative (OG).

Inclusione sociale: Si riferisce al processo che assicura che tutti coloro a rischio di povertà ed esclusione sociale abbiano le opportunità e le risorse necessarie per partecipare alla vita economica e sociale, garantendo uno standard di vita che viene considerato accettabile nella società in cui vivono⁶¹. Inoltre garantisce che le persone partecipino maggiormente al processo decisionale che incide sulle loro vite e che abbiano maggiore accesso ai propri diritti fondamentali. Tramite tale processo, ai gruppi vulnerabili viene garantito l'accesso all'istruzione, alla formazione, all'occupazione, all'alloggio, ai servizi sociali e all'assistenza sanitaria. Un programma di inclusione sociale può essere implementato sia nel paese di origine sia in quello di destinazione.

⁶⁰ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, *UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*, maggio 2008, disponibile su: www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html [mod. 12 agosto 2009], p. 8.

⁶¹ http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm e Relazione Comune della Commissione e del Consiglio sull'inclusione sociale (2003) http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-ncl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf.

Indagini familiari: Procedura volta a individuare la famiglia della persona trafficata assistita quando non riesce a contattarla. Tale procedura dovrà essere applicata solamente se la persona trafficata esprime la volontà di rientrare nel proprio paese e di andare a vivere con la propria famiglia. Nel caso di minore vittima di tratta, la famiglia dovrà essere cercata esclusivamente in considerazione del suo superiore interesse, dal momento che talvolta è proprio la famiglia del minore la causa della tratta. La procedura delle indagini familiari può coinvolgere varie istituzioni governative e non governative.

Integrazione: Vedere “Inclusione Sociale”.

Meccanismo o sistema nazionale di referral (NRM o NRS): “Sistema di cooperazione tramite il quale gli attori istituzionali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle persone trafficate, coordinando i propri sforzi in partenariato con la società civile. Gli obiettivi primari di un Meccanismo Nazionale di Referral (NRM) consistono nel garantire il rispetto dei diritti umani delle persone trafficate e nel fornire procedure efficaci per inviare queste ultime ai servizi di assistenza e supporto. I Meccanismi Nazionali di Referral (NRM) possono inoltre contribuire a migliorare le politiche e le procedure nazionali relative alle questioni concernenti le vittime di tratta, tra cui le norme di soggiorno e di rientro volontario assistito, il risarcimento della vittima e la protezione testimoni. Il Meccanismo Nazionale di Referral (NRM) può istituire piani nazionali d’azione e può stabilire criteri specifici per valutare se gli obiettivi stabiliti vengono raggiunti. La struttura del Meccanismo Nazionale di Referral (NRM) varia a seconda del paese, tuttavia, il Meccanismo Nazionale di Referral (NRM) dovrebbe essere attivato per formalizzare la cooperazione tra gli enti governativi e le ONG che si occupano delle persone trafficate.”⁶²”

Meccanismo o Sistema transnazionale di referral: Si riferisce a sistemi e meccanismi ideati per la completa assistenza e il supporto transnazionale di vittime di tratta. I sistemi transnazionali di referral collegano l’intero processo di referral, dall’identificazione iniziale fino al rientro e all’assistenza, tra paesi di transito, di destinazione o di origine e comportano la cooperazione tra varie istituzioni governative e attori non governativi. Ciò può comprendere una o tutte le fasi del processo di referral.

Mediatore o mediatrice culturale: Anch’esso/a straniero/a, il mediatore è un professionista che funge da intermediario tra le necessità degli immigrati e la risposta dei servizi pubblici e delle ONG per facilitare l’integrazione dei cittadini stranieri nel contesto sociale del luogo ospitante. Presta il servizio nel rispetto dei principi di neutralità, segretezza professionale e mediazione equidistante tra ente ed utente (definito anche “mediatore linguistico-culturale”).

⁶² T. Kröger, J. Malkoc, B.H. Uhl, *Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*, Osce-Odihir, Warsaw, 2004, p. 15.

Minore: Una persona al di sotto dei 18 anni di età.

Minore straniero non accompagnato: Un minore non accompagnato, che si trova fuori dal proprio paese di origine, separato sia da entrambi i genitori che da altri parenti e non assistito da un adulto che, per legge o consuetudine, sia responsabile della sua cura e protezione⁶³.

Minore separato dalla propria famiglia: Minore al di sotto dei 18 anni di età che si trova fuori dal proprio paese di origine ed è separato da entrambi i genitori, o da un adulto che, per legge o consuetudine, sia responsabile della sua cura e protezione. Potrebbe trattarsi di minore completamente solo o di minore che vive con membri della famiglia allargata. In entrambi i casi, il minore ha diritto alla protezione internazionale, sulla base di una vasta gamma di strumenti europei ed internazionali⁶⁴.

Minore trafficato: Qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni che viene reclutata, trasportata, trasferita, accolta o ricevuta a scopi di sfruttamento, sia all'interno sia all'esterno di un paese, anche qualora non sussistano elementi di coercizione, inganno, abuso di autorità o qualunque altra forma di abuso⁶⁵.

Paese di destinazione: Il paese che costituisce la meta ultima della persona trafficata (definito anche, "paese di accoglienza").

Paese di origine: Il paese da cui proviene una persona trafficata (definito anche "paese di provenienza").

Paese di transito: Il paese che una persona trafficata attraversa per raggiungere la destinazione finale.

Periodo di recupero: È il processo tramite il quale le persone trafficate si stabilizzano e ripristinano il loro benessere psicologico, sociale e fisico.

Permesso di soggiorno: Un'autorizzazione o permesso rilasciato dalle autorità di un paese, nella forma prevista dalla legislazione nazionale, che consente a un cittadino di un paese terzo o a un apolide di risiedere nel territorio.

Persona a rischio di tratta: Qualsiasi persona (minore o adulta) che non è stata vittima di tratta ma che, dato il profilo o la presenza di alcuni indicatori, ha molte probabilità di diventarlo in futuro⁶⁶.

Piano di gestione del rischio: Un piano che delinea le fasi e le misure da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi e di gestire in modo efficace le

⁶³ Unicef, *Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking*, New York, 2006, p. 3.

⁶⁴ Separated Children in Europe Programme (SCEP), *Statement of Good Practice (Dichiarazione di Buone Pratiche)*, International Save the Children Alliance – Unhcr, Geneva, 2004, p. 2.

⁶⁵ Separated Children in Europe Programme (SCEP), *op. cit.*

⁶⁶ Adattato da Save the Children Italia, *Agire. Austria, Grecia, Italia e Romania. Agire per una partnership pubblica e privata più forte nel settore dell'identificazione e del sostegno ai minori, vittime reali o potenziali della tratta in Europa. Metodologia Agire*, mimeo, pp. 6-7.

attività programmate per la persona trafficata assistita (es. rientro volontario assistito). Il piano dovrà essere regolarmente revisionato e aggiornato dal *case manager* e dalla persona trafficata assistita.

Potenziale vittima: Un soggetto identificato prima di aver subito lo sfruttamento e che ha manifestato segni evidenti di essere invischiato nel processo di tratta. Questi si differenzia dalla presunta vittima, la cui definizione è riportata a seguire (definita anche “potenziale persona trafficata”).

Presunta vittima: Una persona che si presume essere vittima di tratta, ma che non è stata ancora ufficialmente identificata come tale dalle autorità competenti o che ha rifiutato di essere formalmente o legalmente identificata (definita anche “presunta persona trafficata”). Le presunte vittime hanno diritto allo stesso trattamento delle vittime identificate, sin dall’inizio del processo di identificazione. In alcuni paesi, questa categoria di persone viene definita “potenziale vittima”. Tuttavia, nel presente documento, tale denominazione ha una diversa accezione. Si prega di prendere visione della definizione succitata.⁶⁷

Primo centro di segnalazione: Istituzione/organizzazione che funge da principale centro di informazione, referral e supporto iniziale per le presunte vittime di tratta. Ha il compito di nominare il responsabile il *case manager*.

Programma di Assistenza Individuale (IAP): Accordo scritto sviluppato congiuntamente dal *case manager* e dalla persona trafficata, in cui vengono distintamente specificati gli obiettivi, le attività e i servizi, appositamente identificati in base ai bisogni della vittima.

Programma non residenziale: Tipo di programma di assistenza che viene offerto alle persone trafficate che non corrono rischi per la propria incolumità e che godono di un alloggio autonomo, solitamente condiviso con persone care (es. partner, componenti della famiglia, amici). Il principio fondamentale su cui si basa il programma non residenziale è la valorizzazione della rete di conoscenze della persona assistita, al fine di sostenere il suo processo di inclusione sociale nella comunità in cui vive.

Protezione: Componente essenziale di qualsiasi tipo di programma di assistenza, sia per l’incolumità fisica della persona trafficata, sia per la salvaguardia delle sue prospettive di inclusione sociale nel paese di origine, di destinazione o in un paese terzo.

Protezione dei testimoni: Una serie di misure di sicurezza impiegate per garantire l’incolumità di un testimone coinvolto in procedimenti giudiziari. La

⁶⁷ Ciascun paese nella regione possiede una terminologia differente per quanto riguarda le persone trafficate, con particolare rispetto per quelle considerate “a rischio” di tratta e per quelle considerate vittime di tratta, ma non ufficialmente riconosciute come tali dalle autorità. Inoltre, anche diverse organizzazioni utilizzano spesso termini differenti per classificare tali categorie. Nell’ambito del presente studio, vengono utilizzate le terminologie di “potenziale vittima” e “presunta vittima”, come delineato nelle definizioni succitate, e non in conformità alla terminologia usata da nessun paese o organizzazione.

protezione del testimone può essere offerta, prima, durante e/o dopo i procedimenti giudiziari e può comprendere l'attuazione di una singola misura di sicurezza o l'applicazione di una combinazione di misure di sicurezza, volte a garantire l'incolumità e la sicurezza del testimone e della sua famiglia.

Reintegrazione: Vedere “Inclusione Sociale”.

Ricongiungimento familiare: Azione di ricongiungimento della persona trafficata alla propria famiglia in seguito ad un'approfondita valutazione del rischio. Dovrebbe essere organizzato su volontà della persona assistita e considerato una soluzione a lungo termine per la sua inclusione sociale. Dovrà essere necessario predisporre visite di controllo per monitorare il processo di ricongiungimento familiare e di inclusione sociale, anche per accertarsi che non sussistano rischi di incorrere in un nuovo percorso di tratta.

Rientro: Ritornare nel proprio paese e/o comunità di origine. Il rientro non riguarda solamente il trasporto fisico della vittima, ma anche i meccanismi per garantire che il rientro sia volontario, assistito, sicuro e dignitoso.

Risarcimento: Procedura per sostenere la vittima e aiutarla ad ottenere, attraverso azioni giudiziarie, civili o procedimenti amministrativi, i danni materiali e morali dagli autori del reato e/o dallo Stato per il danno fisico e psicologico subito e per i salari persi durante l'esperienza di tratta e di sfruttamento (generalmente definita anche “restituzione”, “indennizzo”, “compensazione”, “danni”).

Trafficante: Persona che partecipa alla tratta di un altro essere umano (o esseri umani) finalizzata a diverse forme di sfruttamento.

Traffico di migranti: “(...) indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno stato parte, di cui la persona non è cittadina o residente permanente”⁶⁸.

Tratta di esseri umani: “(...) reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, di abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o il ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, la servitù e la rimozione di organi”⁶⁹.

⁶⁸ Art. 3 del protocollo contro il Traffico di Migranti via Terra, via Mare e via Aria, protocollo aggiuntivo Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (2000).

⁶⁹ Art. 3 del Protocollo per la Prevenzione, la Soppressione e la Punizione della Tratta delle Persone, soprattutto Donne and Minori, Supplemento della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale (vedere anche il “Protocollo Palermo”), 2000.

Tutela dei dati: Deve essere garantita attraverso la costante implementazione di misure di sicurezza per la protezione dei dati personali raccolti e conservati e utilizzati in conformità alle leggi che tutelano il diritto alla privacy di ogni individuo.

Tutore: Il soggetto che si assume la responsabilità principale del benessere del minore e coordina gli sforzi di tutti gli enti coinvolti al fine di garantire il superiore interesse del minore. Tale figura ha anche la funzione di *case manager* nelle situazioni di presa in carico di minori vittime di tratta.

Valutazione degli interessi superiori: Una “valutazione effettuata dallo staff di intervento sui minori individuali, eccetto nel caso in cui sia richiesta la procedura di determinazione degli interessi superiori (vedere sopra), volta a garantire che l’azione intrapresa abbia come obiettivo primario gli interessi superiori del bambino. La valutazione può essere condotta dallo staff competente in materia, individualmente o in consultazione con altri, e richiede la partecipazione del minore⁷⁰”.

Valutazione del rischio: Una procedura formale necessaria per identificare e valutare i rischi associati alla situazione della persona trafficata e al programma di assistenza futura nel paese di origine e/o di transito e di destinazione.

Vittima di tratta/persona trafficata: Una persona che è soggetta al crimine di tratta di esseri umani (vedi definizione sopra).

Vittima di tratta assistita: Una persona che è stata identificata quale vittima di tratta e che ha accettato di ricevere assistenza da un’organizzazione non governativa, governativa, internazionale o da parte di un’altra organizzazione pertinente (definita anche “persona trafficata assistita” o “persona assistita”).

Vittima di tratta identificata: Una persona che è stata riconosciuta vittima di tratta, conformemente a un procedimento di identificazione ufficiale o informale (definita anche “persona trafficata identificata”).

⁷⁰ Idem.

Appendice 2

Legislazione Europea e Internazionale sulla Tratta di Persone e tematiche collegate

Legislazione europea

Consiglio dell'Unione Europea

- 2008 *Decisione Quadro 2008/977/JHA del 27 Novembre 2008 sulla protezione dei dati personali elaborata nel contesto della cooperazione di polizia e giudiziale nelle questioni penali.*
- 2006 *Verifica del Piano di Azione sulla tratta di esseri umani, 15321/2/06 REV 2 CRIMORG 177 MIGR 164 ENFOPOL 192, 14 dicembre 2006.*
- 2005 *Piano dell'Unione Europea sulle Migliori Pratiche, le Norme e le Procedure per Contrastare e Prevenire la Tratta di Esseri Umani, Gazzetta Ufficiale C 311 del 09 dicembre 2005.*
- 2004 *Direttiva del Consiglio 2004/81/CE del 29 Aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, Gazzetta Ufficiale L 261, 06 agosto 2004.*
- 2002 *Decisione Quadro sulla Lotta alla Tratta di Esseri Umani (2002/629/JHA).*
- 2001 *Decisione Quadro del 15 Marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/JHA).*

Commissione Europea

- 2008 *Documento di Lavoro della Commissione – Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del piano dell'Unione Europea sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, COM(2008) 657 versione finale, 17 ottobre 2008.*
- 2006 *Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (COM 2006/92 versione finale).*
- 2006 *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo – Elaborazione di una coerente strategia globale per la misurazione della criminalità e della*

giustizia penale: piano d'azione dell'Unione Europea per il 2006-2010, COM(2006) 437 versione finale, 07 agosto 2006.

- 2005 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – *Lotta contro la Tratta degli Esseri Umani – Un Approccio Integrato e Proposte per un Piano d'Azione* (COM 2005/514).
- 2002 *Dichiarazione di Bruxelles sulla Prevenzione e la Lotta contro la Tratta di Esseri Umani.*

Parlamento Europeo

- 2006 *Bozza di Progetto recante una proposta di raccomandazioni del Parlamento Europeo al Consiglio sulla lotta al traffico di esseri umani - impostazione complessiva e proposte di un piano di azione (2006/2078(INI)), Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni.*
- 2004 *Risoluzione del Parlamento europeo sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale (2004/2216(INI).*
- 2000 *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Gazzetta Ufficiale C 303 del 14 dicembre 2007.*

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea

- 2002 *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, Gazzetta Ufficiale L 201/37, 31 luglio 2002.*
- 1995 *Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Gazzetta Ufficiale L 281, 23 novembre 1995.*

Consiglio d'Europa

- 2005 *Convenzione sulla Lotta Contro la Tratta di Esseri Umani, CETS n. 197, 16 maggio 2005.*
- 1981 *Convenzione per la protezione degli individui riguardo all'elaborazione automatica dei dati personali, Consiglio d'Europa, ETS 108, 28.1.1981.*
- 1950 *Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali come emendato dal Protocollo n. 11, Roma, 04.11.1950.*

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce)

- 2006 Decisione n. 14/06 del Consiglio dei Ministri di Bruxelles, *Potenziamento degli sforzi volti a combattere la tratta di esseri umani, incluso lo sfruttamento del lavoro, tramite un approccio globale e proattivo*, Giornale MC(14) n. 2, punto 8 all'ordine del giorno, 05 dicembre.
- 2003 *Piano di Azione per la Lotta al Traffico di Esseri Umani*, Appendice, PC.DEC/557, 462° Seduta Plenaria, 24 luglio 2003.
- 2003 *Decisione n. 2/03 del Consiglio dei Ministri di Maastricht Lotta alla Tratta di Essere Umani*, 01-02 dicembre 2003.

Legislazione Internazionale

Nazioni Unite (NU)

- 2000 *Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale* (Risoluzione dell'Assemblea Generale 55/25).
- 2000 *Protocollo contro il Traffico di Migranti via Terra, via Mare, via Aria, protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata* (Risoluzione dell'Assemblea Generale 55/25, Appendice III).
- 2000 *Protocollo sulla Prevenzione, Repressione e Contrasto della Tratta di Esseri Umani, in particolare Donne e Bambini, protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale* (Risoluzione dell'Assemblea Generale 55/25, Appendice II).

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani

- 1990 *Convenzione Internazionale per la Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle Relative Famiglie*. Adottata dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 45/158 del 18 dicembre 1990. Entrata in vigore il 1 luglio 2003.
- 1989 *Convenzione per i Diritti del Minore*. Adottata e aperta a firma, ratifica e accesso dalla risoluzione dell'Assemblea Generale 44/25 del 20 novembre 1989, entrata in vigore il 2 settembre 1990, conformemente all'articolo 49.
- 1956 *Convenzione Supplementare per l'Abolizione della Schiavitù, il Commercio di*

Schiavi e Istituzioni e Pratiche Simili alla Schiavitù. Adottata da una Conferenza di Plenipotenziari convocata dalla risoluzione 608 (XXI) del 30 aprile 1956 del Consiglio Economico e Sociale svoltasi a Ginevra il 07 settembre 1956, entrata in vigore il 30 aprile 1957, conformemente all'articolo 13.

1926 *Convenzione sulla Schiavitù*, entrata in vigore nel 1927. La *Convenzione sulla Schiavitù* è stata emendata dal *Protocollo*, 182 U.N.T.S. 51, entrato in vigore il 07 dicembre 1953.

Organizzazione Internazionale del Lavoro

1999 *Convenzione n. 182 sulle Peggiori Forme di Lavoro Minorile.*

1957 *Convenzione n. 105 sull'Abolizione del Lavoro Forzato.*

1930 *Convenzione n. 130 sul Lavoro Forzato.*

Appendice 3:

Tutore del Minore⁷¹

Processo di nomina

Non appena il minore vittima di tratta è stato identificato, un'autorità competente nominerà un tutore che lo accompagnerà nel corso dell'intero processo finché non verrà individuata e implementata una soluzione duratura, in considerazione del superiore interesse del minore⁷².

Al minore non accompagnato, occorrerà fornire assistenza per determinare se l'attuale tutore è idoneo a garantire la realizzazione del superiore interesse del minore. Se il tutore attuale non è in grado di rappresentare il superiore interesse del minore, verrà nominato un altro tutore.

Gli stati hanno il compito di stabilire l'autorità competente responsabile della nomina del tutore (servizio della tutela), la posizione giuridica del tutore, (tutore legale, tutore temporaneo, consulente/rappresentante, operatore sociale od operatore ONG) e tutte le procedure e i protocolli necessari.

Nel nominare il tutore, l'autorità competente dovrà prendere in considerazione se il minore è solo, separato o con i suoi genitori. Gli enti o i soggetti il cui interesse può entrare in conflitto con quello del minore, o qualunque istituzione o soggetto che venga accusato di complicità o che sia complice nella tratta del minore, non può avere i requisiti necessari per ottenere la nomina di tutore⁷³.

Nel nominare il tutore, l'autorità competente dovrà dare il giusto peso all'opinione del minore e dovrà tenere informato il minore⁷⁴.

Il servizio della tutela sarà considerato responsabile delle azioni del tutore nominato. Occorrerà implementare dei meccanismi di ispezione per monitorare la qualità dell'esercizio della tutela, al fine di garantire che venga realizzato il superiore interesse del minore per tutta la durata del processo decisionale e, in particolare, per prevenire l'abuso⁷⁵.

⁷¹ UNICEF, *Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking*, New York, 2006, pp. 16-17.

⁷² CRC, Commento Generale, 06 c.21, c.33, Convenzione del Consiglio d'Europa, art. 10. La nomina di un tutore può essere intesa come un incarico impegnativo in molti paesi in via di sviluppo, a causa di restrizioni amministrative e finanziarie. Occorrerà analizzare soluzioni fattibili a livello locale.

⁷³ CRC Commento Generale 06 c.33, c.37, c.55.

⁷⁴ CRC Commento Generale 06 c.25: CRC art. 12.

⁷⁵ CRC Commento Generale 06 c.35.

Lo stato garantirà che il servizio della tutela sia autorizzato a prendere qualunque provvedimento, in considerazione del superiore interesse del minore vittima di tratta⁷⁶.

Tutte le forze di polizia coinvolte e le altre istituzioni ufficiali o ONG, saranno informate in merito ai dettagli dei contatti del servizio della tutela⁷⁷.

I soggetti che sono stati nominati tutori, dovranno avere un'esperienza specifica nell'ambito della protezione dei minori, essere a conoscenza dei diritti del minore/diritti umani e avere la capacità di comprendere le particolari esigenze del minore vittima di tratta, incluse quelle specifiche legate al genere.

I tutori dovranno ricevere una formazione specializzata, il supporto professionale e l'assistenza adeguata nell'esercizio delle proprie responsabilità⁷⁸.

In merito alle emergenze su vasta scala, ove sarà difficile predisporre interventi di tutela a livello individuale, i diritti e il superiore interesse di minori separati, dovranno essere salvaguardati e favoriti dagli stati e dalle organizzazioni che operano per conto dei suddetti minori⁷⁹.

Tale tutela dovrà essere mantenuta fino al momento in cui il minore raggiunge la maggiore età o lascia in modo definitivo il territorio e/o la giurisdizione dello stato⁸⁰, o viene riaffidato ai propri genitori o al tutore legale all'interno del territorio dello stato⁸¹. Ove possibile, il tutore dovrà appartenere allo stesso genere del minore vittima di tratta (maschio o femmina) e la stessa persona dovrà accompagnare il minore vittima di tratta durante tutta la fase dell'intervento.

Responsabilità del tutore

A prescindere dalla posizione giuridica del soggetto che è stato nominato, le responsabilità del tutore includono⁸²:

1. Garantire che tutte le decisioni vengano prese in considerazione del superiore interesse del minore;
2. Garantire che il minore riceva assistenza adeguata, alloggio, assistenza sanitaria, supporto psico-sociale, istruzione e supporto linguistico;
3. Garantire che il minore abbia accesso alla rappresentazione legale o di altro tipo, ove necessario;
4. Consultarsi con il minore vittima di tratta, consigliarlo e tenerlo informato in merito ai suoi diritti;

⁷⁶ CRC art. 18.

⁷⁷ Linee Guida dell'Europa Sudorientale (SEE) art. 3.3.3.

⁷⁸ CRC art. 18; Convenzione del Consiglio d'Europa art. 29; CRC Commento Generale 06 c.95.

⁷⁹ CRC Commento Generale 06 c.38; Linee Guida Interagenzia p. 47.

⁸⁰ Sarà importante la progettazione di un passaggio ad un nuovo tutore se i bambini sono trasmessi ad un altro Stato, per aumentare la cooperazione e la coordinazione durante il processo.

⁸¹ CRC Commento Generale 06 c.33.

⁸² CRC art. 20; CRC Commento Generale 06 c.25, c.28.

5. Contribuire all'individuazione di una soluzione duratura giudicata più conveniente al superiore interesse del minore;
6. Tenere il minore informato per quanto riguarda tutti i procedimenti;
7. Instaurare e mantenere un legame tra il minore e le varie organizzazioni in grado di fornire servizi al minore;
8. Assistere il minore durante la fase di ricerca della famiglia;
9. Garantire che, qualora il rimpatrio o il ricongiungimento familiare sia possibile, questo venga realizzato nel superiore interesse del minore;
10. Garantire che sia portato a termine il lavoro burocratico attinente.

Il tutore avrà il diritto di negare al minore di produrre testimonianza in occasione di procedimenti penali e civili (giudiziari), in considerazione del superiore interesse del minore⁸³.

Il tutore assisterà il minore per tutta la durata delle procedure di polizia. Qualora, nel corso dei colloqui con le forze di polizia, il tutore dovesse ritenere che il minore necessiti della presenza del rappresentante legale, egli avrà il diritto e la responsabilità di informare la polizia rispetto all'esigenza di interrompere il colloquio, fino all'arrivo dell'avvocato⁸⁴.

Nel caso in cui i minori siano coinvolti in procedure di asilo o procedimenti amministrativi o giudiziari, oltre alla nomina del tutore, occorrerà predisporre l'intervento di un rappresentante legale che assista il minore⁸⁵.

Il minore resterà sotto la responsabilità del tutore nominato, finché non sarà trovata una soluzione duratura per il futuro del minore.

⁸³ See Guidelines art. 3.2.2.

⁸⁴ Idem.

⁸⁵ CRC Commento Generale 06 c.36; Linee Guida Interagenzia p. 47.

Appendice 4:

Mediatore Culturale

Il mediatore linguistico culturale⁸⁶ espleta un lavoro che facilita l'inserimento di cittadini stranieri nel contesto sociale ospitante.

Il mediatore linguistico culturale⁸⁷ opera all'interno di servizi, strutture, organismi, istituzioni, uffici pubblici, scuole, stazioni di polizia e tribunali, rispettando la neutralità, il segreto professionale e l'equidistanza tra l'istituzione e il fruitore.

Quello del mediatore è un ruolo ausiliario, svolto a fianco di persone che svolgono lavori già consolidati e legittimati a livello sociale e istituzionale (educatori, insegnanti, operatori sociali, ecc.). Anch'esso/a straniero/a, il mediatore è un professionista che funge da intermediario tra le necessità degli immigrati e la risposta dei servizi pubblici.

Solitamente, si sollecita l'intervento del mediatore ai primi sintomi di contrasto, per contenere il rischio che tali sintomi generino azioni particolarmente negative e/o violente.

Quando le circostanze lo permettono, il mediatore prende misure precauzionali, svolgendo la funzione di intermediario che promuove e facilita i rapporti tra le persone che appartengono a culture differenti. Intervenedo prima del sorgere del contrasto, il mediatore impedisce che i meccanismi di selezione sociale si rivelino discriminanti sulla sola base di questioni di carattere etnico.

La mediazione può richiedere misure, tecniche e modi di interazione estremamente differenziati: ascolto, compagnia, supporto, assistenza, informazione, traduzione e consulenza su aspetti legati all'appartenenza culturale.

Le **mansioni principali** del mediatore culturale possono essere riassunte come segue. Dovrà:

- Consentire e assicurare la corretta comunicazione e l'intendimento reciproco tra i fornitori di servizi (servizi sociali, personale medico, insegnanti, ecc.) e i fruitori stranieri;
- Occuparsi dell'accoglienza offerta ai fruitori stranieri;

⁸⁶ In questo contesto, i termini "mediatore linguistico-culturale" e "mediatore culturale" sono utilizzati come sinonimi.

⁸⁷ Adattato da un documento messo a punto dal Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dal Governo Italiano (Torino), vedere: training.itcilo.it/esf/tantetinte/docs/Cultural_mediator.doc

- Indirizzare i fruitori stranieri e informarli in merito ad altre strutture disponibili a livello locale;
- Accompagnare i fruitori stranieri presso le strutture locali;
- Provvedere alla traduzione di documenti e materiale informativo;
- Contribuire a scrivere materiale informativo, affrontando gli aspetti specifici della cultura di minoranze etniche;
- Garantire l'interpretazione culturale (fornendo consulenza in merito agli stereotipi e ai fraintendimenti culturali);
- Spiegare ai fruitori stranieri i ruoli e le competenze del personale che lavora nell'organismo locale/nazionale o nei servizi;
- Dare suggerimenti ai servizi che programmano le attività, considerando le esigenze specifiche dei fruitori stranieri.

Le **competenze richieste** per il ruolo di mediatore linguistico culturale sono le seguenti. Dovrà:

1. Avere un'eccellente padronanza della lingua madre, sia orale che scritta, e anche una buona padronanza della lingua locale;
2. Essere bene informato riguardo ai servizi e alle opportunità disponibili a livello locale;
3. Essere un buon ascoltatore e avere buone capacità comunicative;
4. Riferire in modo esplicito ciò che spesso viene espresso in modo implicito;
5. Conoscere le usanze, le abitudini e le caratteristiche peculiari di entrambe le culture;
6. Conoscere il quadro istituzionale e normativo che disciplina l'assistenza sanitaria, il sistema scolastico, il sistema di formazione e l'accesso al mercato del lavoro nel paese ospitante;
7. Essere emotivamente neutrale;
8. Saper mantenere l'equidistanza tra l'istituzione e il fruitore, senza imporsi o schierarsi;
9. Saper gestire micro-contrast;
10. Saper come incoraggiare o valorizzare i fattori che contribuiscono all'inclusione sociale, facilitando l'accesso agli immigrati al mondo del lavoro, al sistema scolastico, all'assistenza pubblica e privata;
11. Avere la capacità di dare a ogni azione di mediazione un significato che va oltre la risoluzione di un problema o di un conflitto individuale, al fine di costituire parte di un progetto di sviluppo socio-culturale sia per il migrante che per la comunità ospitante;
12. Seguire un metodo e un modello di azione basati sulla competenza professionale, e pertanto, sull'acquisizione del sapere e delle tecniche, e sul riferimento a una strategia di interventi attuati in collaborazione con gli altri servizi locali.

Una competenza professionale è particolarmente importante, e precisamente la capacità di sfruttare meccanismi di feedback al fine di monitorare i risultati delle misure adottate.

Il mediatore deve essere in grado di confrontarsi con altri mediatori e con altre situazioni di mediazione, analizzando periodicamente i problemi in cui si

è imbattuto e individuando nuovi sistemi per fornire supporto. Di conseguenza, per il mediatore è importante far parte di un contesto associativo. Tale contesto (associazioni di mediatori, gruppi o cooperative) offre l'opportunità di raffrontarsi con altre persone che svolgono lo stesso tipo di lavoro, e la possibilità di confrontarsi con consulenti ed esperti sui casi più impegnativi.

I principali **campi d'azione** del mediatore linguistico culturale sono tre.

Inizialmente il mediatore culturale interviene a livello individuale, attraverso rapporti che permettono agli immigrati di recuperare la propria identità e accrescere il rispetto verso se stessi. Il mediatore deve fare in modo che una richiesta d'aiuto inespressa venga ascoltata e deve trovare punti in comune affinché le parti si capiscano.

Il secondo campo d'azione è nell'ambito delle istituzioni. In questo caso il mediatore mobilita enti pubblici e privati locali e migliora la loro capacità di instaurare rapporti sociali, in modo che l'offerta combaci con la domanda.

Il terzo campo d'azione è a livello sociale. In questo caso il mediatore contribuisce a far emergere una società solidale (welfare community), sviluppando un'educazione ai diritti non solo posseduti, insieme a una nuova politica sociale basata sull'educazione alla solidarietà.

Appendice 5:

Accertamento dell'Età⁸⁸

Le procedure di accertamento dell'età devono bilanciare fattori fisici, psicologici, ambientali, culturali e di sviluppo. Dovranno essere intraprese solo come ultima misura possibile, non come standard o routine di prassi, qualora sussistano dubbi fondati e nel caso in cui altri approcci, quali i colloqui e i tentativi di raccogliere prove documentali, abbiano avuto esito negativo nella determinazione dell'età del minore. Nel caso in cui si ritenga necessario procedere a un accertamento dell'età, occorrerà ottenere il consenso informato del soggetto e la procedura, pluridisciplinare, dovrà essere avviata da professionisti indipendenti provvisti dell'adeguata competenza e familiarità in materia di background etnico e culturale del minore. È importante notare che l'accertamento dell'età non è una scienza esatta e che rimarrà pertanto sempre un considerevole margine di incertezza in qualunque procedura. Nell'esecuzione dell'accertamento dell'età, occorrerà lasciare il beneficio del dubbio ai minori separati. Le indagini non devono mai risultare forzate o culturalmente inadeguate. Occorrerà implementare sempre l'opzione meno invasive e rispettare, in qualunque momento, la dignità del minore. È necessario prestare la massima attenzione affinché l'accertamento sia adeguato in termini di genere, garantire il monitoraggio della procedura da parte di un tutore indipendente e assicurarne la presenza qualora il minore lo richieda.

La procedura, le conseguenze e i risultati dell'accertamento devono essere spiegati al minore in una lingua per quest'ultimo comprensibile e deve sussistere altresì la possibilità di implementare una procedura di ricorso nei confronti della decisione presa.

In caso di dubbi, un soggetto che sostenga di avere meno di 18 anni dovrà essere temporaneamente trattato come tale. Un minore dovrà poter essere nella posizione di rifiutare l'assoggettamento all'accertamento dell'età nel caso in cui la procedura possa essere considerata come un affronto alla propria dignità o qualora risulti potenzialmente dannosa per la relativa salute fisica e mentale. Nei suddetti casi, il rifiuto a sottoporsi alla procedura non deve pregiudicare l'accertamento dell'età o l'applicazione delle misure di protezione previste.

⁸⁸ Separated Children in Europa Programme (SCEP), *op. cit.*

Appendice 6:

I Dieci Principi Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una Gestione Etica e Sicura dei Colloqui con le Persone Trafficate⁸⁹

1. Non mettere in pericolo il soggetto

Trattare ciascuna persona e la situazione come se ci fosse un potenziale di danno estremo fino a quando non vi siano prove del contrario. Non effettuare colloqui che possano rendere la situazione del soggetto peggiore di quanto già non lo sia a breve e a lungo termine.

2. Conoscere il soggetto e valutare i rischi

Raccogliere informazioni sui rischi associati alla tratta e sul caso di ciascuna persona prima di procedere al colloquio.

3. Preparare informazioni di referral, non fare promesse che non possono essere mantenute

Essere preparati a fornire informazioni nella lingua madre della persona e nella lingua locale (qualora diverse) inerenti i servizi di sicurezza e di assistenza legale, sanitaria, sociale e di protezione e, qualora richiesto, fornire supporto per il referral.

4. Selezionare e formare opportunamente gli interpreti e i collaboratori

Soppesare i rischi e i vantaggi associati all'utilizzo di interpreti, collaboratori o altri e sviluppare metodi adeguati per effettuare l'analisi ed erogare la formazione.

5. Garantire l'anonimità e la riservatezza

Proteggere l'identità e la riservatezza della persona intervistata durante l'intero colloquio, dal contatto iniziale alla divulgazione dei dettagli inerenti il caso.

6. Ottenere il consenso informato

Verificare che ciascuna persona intervistata comprenda chiaramente il contenuto e l'obiettivo del colloquio, l'uso previsto delle informazioni e i relativi diritti di non rispondere alle domande, di concludere il colloquio in qualsiasi momento e di porre restrizioni sulla modalità di impiego delle informazioni.

7. Ascoltare e rispettare la valutazione di ciascuna persona sulla propria situazione e sui rischi per la propria incolumità

Riconoscere che ciascuna persona può avere diverse preoccupazioni e che il modo in cui queste ultime sono viste può essere differente da come altri potrebbero valutarle.

⁸⁹ Adattato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, *WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Persons*, Ginevra, 2003, p. 4.

8. Non traumatizzare nuovamente una persona

Non formulare domande che possano comportare risposte emotivamente cariche. Essere preparati a rispondere all'angoscia della persona e a sottolineare i relativi punti di forza.

9. Essere preparati a eventuali interventi di emergenza

Essere preparati a rispondere nel caso in cui una persona affermi di essere in pericolo imminente.

10. Provvedere al buon utilizzo delle informazioni raccolte

Utilizzare le informazioni in modo che non comportino disagi alla persona che le ha fornite e con lo scopo di sviluppare politiche e interventi positivi per le persone trafficate in generale.

Appendice 7:

Protocollo di Teramo per l'Identificazione e l'Approccio alle Potenziali Vittime di Tratta⁹⁰



PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Teramo

Al Signor Questore di Teramo
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo
Ai Responsabili delle Sezioni della Polizia Giudiziaria - Sede

Oggetto: Linee guida per l'approccio alle potenziali vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento, nonché di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Visti gli atti ed i lavori del convegno tenuto a Teramo il 16 Giugno 2005 sul tema delle azioni integrate di contrasto al tratta di esseri umani e di tutela delle vittime nella Provincia di Teramo che ha visto la partecipazione dei corpi di polizia giudiziaria, riuniti anche in specifici gruppi di lavoro;

Acquisito il parere dei rappresentanti dei diversi corpi di polizia giudiziaria e del dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura di Teramo, che hanno partecipato attivamente al predetto seminario;

Vista la direttiva ***** del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, prot. *****, in data *****;

Visto il protocollo ***** tra le Procure della Repubblica del distretto di Corte d'Appello di L'Aquila e la Procura distrettuale antimafia, sottoscritto in data *****;

Considerata l'esistenza di un ulteriore progetto distrettuale di direttiva di indagini e di ideazione di "buone prassi" in tema di tratta di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, volto a uniformare l'azione investigativa;

Ritenuta la necessità di individuare dei criteri condivisi ed omogenei di coordinamento delle diverse fasi di approccio alle potenziali vittime, nonché delle successive indagini in materia,

Si stabilisce quanto segue.

Creazione di referenti e responsabili

⁹⁰ Questo documento è stato elaborato congiuntamente dalla Procura di Teramo, dall'Associazione On the Road, dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Teramo e dalle altre Forze dell'Ordine. Il Protocollo è stato divulgato dalla Procura di Teramo a tutte le autorità incaricate dell'applicazione della legge della provincia di Teramo insieme a un elenco di indicatori utili per identificare potenziali persone trafficate e un modello di colloquio per l'analisi preliminare della potenziale vittima.

A) All'interno dell'ufficio immigrazione della Questura di Teramo è prioritario individuare – in linea con le circolari ministeriali – uno o più referenti (e relativi sostituti) che, nell'ambito e secondo gli obiettivi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 286/1998, si occupi di:

- a) Illustrare le prassi organizzative e la disciplina amministrativa a tutto il personale delle diverse forze dell'ordine che, per ragioni di ufficio, viene in contatto con le potenziali vittime di tratta e di sfruttamento. A tal fine il predetto referente potrà anche tenere riunioni informative e di programma;
- b) Coordinare le attività svolte dal predetto personale (attinenti alla identificazione e al primo supporto delle potenziali vittime di tratta e sfruttamento) con le necessità e le esigenze di natura amministrativa di cui al D.Lgs. 286/98;
- c) Per quanto di competenza, tenere i rapporti con il Pubblico Ministero referente e con i servizi sociali pubblici e privati accreditati.

B) I vertici provinciali di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ognuno negli ambiti di propria competenza, provvedono ad individuare uno o più responsabili in tema di: 1) procedure di identificazione delle possibili vittime di tratta e sfruttamento; 2) gestione delle indagini relative ai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 601, 602 del Codice Penale, art. 12 del D.Lgs. 286/1998, art. 3 della Legge 75/1958 (e reati connessi).

I predetti responsabili si devono coordinare costantemente con il referente secondo l'ex art. 18 del D.Lgs. 286/1998 (referente dell'ufficio immigrazione), al fine di pianificare le necessità di indagini con le esigenze di natura amministrativa, di competenza dell'ufficio immigrazione.

Devono, inoltre:

- Operare in immediato rapporto con il Pubblico Ministero;
- Gestire i rapporti con i servizi sociali pubblici e privati accreditati, al fine di svolgere ogni attività utile alla gestione della vittima durante la fase delle indagini, nell'ottica della sua protezione e della sua fattiva collaborazione ad esse.

Criteria di approccio alle potenziali vittime:

A) Nel caso in cui il primo contatto con la potenziale vittima di tratta o sfruttamento avvenga da parte del personale delle forze dell'ordine, in strada o in locali chiusi, è doveroso che il personale adotti le seguenti indicazioni generali:

1. Essere sempre consapevole dell'eventualità di trovarsi innanzi a possibili vittime di reati gravissimi;
2. Valutare l'ipotesi che anche dietro ad un semplice caso di immigrazione "clandestina" può celarsi una vicenda di tratta, sfruttamento o favoreggiamento;
3. Evitare atteggiamenti aggressivi;
4. Informare il referente presso l'ufficio immigrazione ed aggiornarlo su ogni aspetto riguardante la persona controllata;
5. Informare il referente per le indagini presso il corpo di polizia giudiziaria di appartenenza (ovviamente tale esigenza non rileva quando procedano direttamente ed in prima battuta gli stessi responsabili referenti, come, ad es., nel caso di accompagnamento della vittima da parte di un ente di protezione a sporgere denuncia);

In ogni caso, inoltre, il referente per le indagini presso il corpo di polizia giudiziaria di appartenenza deve:

1. Informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una

- mediatrice per ciascuna lingua dei principali paesi di provenienza delle vittime;
2. Informare i servizi sociali (pubblici o privati accreditati) che operano in quel contesto per la verifica della possibile situazione di sfruttamento o tratta;
 3. Attivare le procedure di identificazione delle vittime in base agli schemi di “intervista” previo contatto del mediatore culturale (avvalendosi degli elenchi forniti dal referente presso l'ufficio immigrazione). *Le procedure di intervista* devono essere adottate come modello tipo in uso all'ufficio immigrazione della Questura e conseguentemente, a tutti i corpi di polizia giudiziaria. Esse devono essere redatte in forma scritta e tenute agli atti degli uffici;
 4. Nel caso in cui ritenga che la persona possa essere una possibile vittima di tratta, contattare una associazione accreditata o il servizio sociale preposto. In seguito a tale contatto, il predetto referente, previo accordo con il referente secondo l'ex art. 18 del D.Lgs. 286/98, conduce la potenziale vittima presso le strutture accreditate ovvero redige un invito a presentarsi presso l'ufficio immigrazione.
 5. **Contemporaneamente, informare, anche per iscritto, il Pubblico Ministero (quello titolare di un procedimento già esistente ovvero quello di turno)** per l'adozione delle direttive del caso, sia per quanto attinente all'immediato compimento delle indagini, sia per quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 286/98.

B) Nel caso in cui il primo contatto con la potenziale vittima di tratta o sfruttamento avvenga all'interno della Questura ad opera degli addetti dell'Ufficio Immigrazione.

Gli addetti all'Ufficio immigrazione devono:

1. **Informare immediatamente il referente presso l'ufficio immigrazione** che dovrà:
 - a) Separare la possibile vittima dal luogo in cui sono eventualmente trattenuti i potenziali trafficanti/sfruttatori o le persone che a questi potrebbero riferire. A tale scopo, sarebbe necessario adibire un locale all'interno della Questura, possibilmente privo di elementi distintivi e in cui è possibile assicurare alla vittima di soddisfare i propri bisogni primari (eventualmente curati dai servizi sociali accreditati).
 - b) Informare la possibile vittima, in lingua comprensibile, circa le opportunità offerte dall'ordinamento giuridico italiano;
 - c) Contattare il mediatore culturale (in base alle liste precedentemente preposte) unitamente al quale si effettua una prima intervista alla possibile vittima in base alle procedure concordate;
 - d) All'esito dell'intervista, il referente secondo l'ex art. 18 del D.Lgs. 286/98 concorda con l'associazione accreditata o il servizio sociale le modalità di gestione e l'invio della possibile vittima, al fine di programmare la successiva presentazione presso l'Ufficio Immigrazione per l'inoltro dell'eventuale istanza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98.

Il referente e gli addetti all'Ufficio immigrazione devono, comunque:

2. Tener presente che malgrado le apparenze potrebbero essere di fronte ad una possibile vittima di reati gravissimi;
3. Valutare l'ipotesi che anche dietro ad un semplice caso di immigrazione “clandestina” può celarsi una vicenda di tratta, sfruttamento o favoreggiamento;

4. Attivare i processi di identificazione delle vittime secondo i protocolli di intervista sopra menzionati, soprattutto innanzi alle “categorie a rischio” (minori, prostitute, etc.);
5. Limitatamente alle esigenze di natura investigativa, in caso di sussistenza degli elementi identificativi dei fenomeni di tratta o sfruttamento, avvisare senza ritardo i referenti per le indagini presso la squadra mobile, dando contestuale comunicazione scritta al Pubblico Ministero per l’adozione delle direttive di indagine;

Anche fuori dall’ambito dell’intervista, comunque si dovrà:

- a) Informare la persona delle opportunità offerte dalla legge: il percorso di “Protezione Sociale” art. 18 (e la correlativa regolarizzazione anche senza l’obbligo della denuncia del trafficante) e il rientro volontario assistito; informare la persona della possibilità di richiedere informazioni e aiuto, 24 ore su 24, al Numero Verde 800.290.290, che mette a disposizione una mediatrice per ciascuna lingua dei principali Paesi di provenienza delle vittime;
 - b) Ove possibile, distribuire nei locali dell’Ufficio Immigrazione dove sono ubicati gli sportelli adibiti alla ricezione delle istanze e alla riconsegna dei permessi, nonché in quelli dove stazionano per qualsiasi motivo cittadini stranieri, materiale cartaceo in lingua sulle opportunità offerte dalla legge in questo settore;
 - c) Informare le persone fermate della possibilità di avvalersi di un avvocato ed eventualmente di accedere al gratuito patrocinio;
- Si prevede sin d’ora la necessità di organizzare riunioni periodiche (semestrali), ad iniziativa di uno qualsiasi dei partecipanti, tra i referenti dell’ufficio immigrazione, i responsabili per le indagini delle singole forze dell’ordine, i responsabili dei servizi sociali accreditati più coinvolti, al fine di monitorare i risultati delle attività compiute in linea con la presente direttiva e di proporre eventuali aggiornamenti e/o modifiche.

Le medesime direttive sono operative nel caso in cui la potenziale vittima venga presentata all’Ufficio del Procuratore della Repubblica o all’Ufficio Immigrazione dai servizi sociali pubblici o privati accreditati.

Il Procuratore della Repubblica;

Appendice 8:

Procedure di Reclamo e Commenti⁹¹

Come formulare un reclamo su un servizio offerto

- Di persona
- Per telefono o via e-mail
- Via posta
- Un reclamo può essere formulata in modo anonimo

Formulare un reclamo per telefono o via e-mail

- Comunicare all'operatore/ scrivere nella e-mail la natura del reclamo.
- L'operatore/ il destinatario del reclamo dovrà gestire quest'ultima con il responsabile del servizio.
- Il responsabile di servizio risponderà al reclamo entro 15 giorni dalla sua ricezione.

La risposta può avvenire via e-mail o a mezzo posta. Qualora si desideri mantenere l'anonimato, la risposta al reclamo verrà postata sul sito web. Nel caso in cui l'organizzazione in oggetto sia in difetto, verranno prese le necessarie misure per risolvere il problema. Nel caso in cui il reclamo sia già stato formulato in precedenza e il risultato non è stato ritenuto soddisfacente, consigliamo di contattare:

- Il responsabile dell'organizzazione (all'indirizzo di riferimento o telefonando all'ufficio);
- Il Comitato Esecutivo di La Strada (responsabile dalla designazione del responsabile dell'organizzazione e pertanto responsabile di quanto avviene in senso all'organizzazione stessa. È possibile in tal senso contattare il Comitato Esecutivo per iscritto all'indirizzo di riferimento).
- Il Comune di Praga (il Comune gestisce le pratiche di autorizzazione che ci consentono di fornir servizi di assistenza. Indirizzo: Odbor socialni pece a zdravotnictvi MHMP, Charvatova 145/9, 11000 Praha 1).

Formulare un reclamo in forma orale

In caso di formulazione di reclamo orale, è possibile usufruire del servizio di interpretariato di La Strada. Occorrerà scrivere il reclamo per iscritto nella lingua utilizzata per comunicare con gli operatori sociali o i consulenti. Quando viene formulato un reclamo è inoltre possibile scegliere un

⁹¹ Tali procedure pratiche sono state sviluppate dall'ONG "La Strada Repubblica Ceca" per permettere alle persone trafficate assistite di poter formulare reclami sui servizi offerti o per dare raccomandazioni su come migliorare la qualità dei servizi offerti, vedasi: www.strada.cz

rappresentante, in completa libertà.

Commenti

In caso di commenti su come migliorare la qualità dei servizi offerti, è possibile condividere i suggerimenti con l'organizzazione. Occorrerà inviare i commenti al proprio operatore sociale o consulente oppure rivolgersi al responsabile del servizio. Queste figure prenderanno in considerazione i commenti forniti. Tuttavia, non sono tenuti a rispondere a un commento né a comunicare all'emittente quali saranno le misure intraprese in tal senso.

Appendice 9:

Sistema di Coordinamento per il Referral, la Cura e la Protezione dei Minori Bulgari Non Accompagnati



REPUBBLICA DI BULGARIA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA LOTTA
CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI

I. Introduzione

Questo Sistema è stato creato per identificare gli obblighi di cooperazione fra gli attori coinvolti nella lotta contro la tratta degli esseri umani e, nello specifico, dei bambini. Implementando questo sistema, gli attori sono guidati dai principi volti agli interessi superiori dei bambini, allo scambio di informazioni tra istituzioni e alla collaborazione tra queste ultime, all'approccio pluridisciplinare a livello nazionale e locale, alla flessibilità nel processo decisionale e alla definizione di obiettivi a lungo termine nel rispetto dell'etica del caso. Il suddetto sistema fornisce opportunità di inclusione in strategie municipali di tutela del minore e in descrizioni lavorative dei professionisti coinvolti nella relativa implementazione. L'effettivo funzionamento del sistema è dato dallo sviluppo di programmi di formazione continua per professionisti e dalla distribuzione di documentazione in merito.

Il sistema di coordinamento (CM) si basa sulla legislazione nazionale di tutela del minore e sulla legge vigente relative alla lotta contro la tratta di esseri umani ed è altresì conforme agli atti internazionali ratificati dalla Repubblica di Bulgaria. Rientra nel Piano di Azione Nazionale contro lo Sfruttamento Sessuale Commerciale dei Minori 2003 – 2005 e i suoi principi base sono inclusi nel Programma Nazionale di Lotta contro la Tratta di Esseri Umani del 2005.⁹²

Il sistema di coordinamento verrà aggiornato, qualora necessario, non oltre i 12 mesi dalla relativa distribuzione ufficiale. Il Consiglio degli Esperti del Coordinamento, il SACP e il MI, essendo coordinatori, dovranno redigere un rapporto sui risultati ottenuti.

II. Sistema per un referral inter-istituzionale di casi specifici

Il sistema per il referral inter-istituzionale di casi specifici rende lo studio complesso, rapido ed efficace di casi esatti più semplice, dopo aver ricevuto segnalazioni dall'estero, e include un sistema di enti locali e nazionali che identificano, accompagnano, riabilitano e reintegrano il minore in oggetto e procedono all'analisi del caso. Il sistema include, a livello nazionale, MI, SACP, ASA, MES, MFA, NCTHB, IOM, ILO, ecc. A livello locale vengono invece identificati gruppi pluridisciplinari nel CPD, tra cui rappresentanti di RPD, REI, EA,

⁹² Il Sistema Cooperativo è soggetto a emendamenti dopo l'apertura di case di accoglienza per una sistemazione temporanea e il supporto ai bambini vittime di tratta previsto in conformità al LTHB dalle unità di crisi o dai fornitori di servizi di assistenza sociale, cosicché possa avvenire un'inclusione in tale meccanismo.

NGO, fornitori di servizi di assistenza e altri, designati da SAD/CPD⁹³. Nel caso in cui il minore vittima di tratta sia un cittadino straniero nel territorio della Repubblica di Bulgaria, viene implementato lo stesso CM, includendo un rappresentante dell'Autorità Statale per i Rifugiati.

III. Fasi del Sistema di Coordinamento

Qui di seguito le fasi del sistema attraverso le quali avviene il referral del caso specifico del minore vittima di tratta:

- Identificare il minore e indagare sulle ragioni del suo spostamento all'estero e sull'eventuale coinvolgimento in una realtà di sfruttamento;
- Studiare la famiglia e l'ambiente sociale del minore al fine di identificare misure idonee volte al raggiungimento degli interessi superiori del minore, alla sua reintegrazione, al ricongiungimento con la famiglia e i parenti, ecc., come previsto nel CPA, alla riabilitazione del soggetto inserendolo nel sistema educativo e all'erogazione di istruzione alternativa, consulenza professionale, formazione e/o servizi sociali⁹⁴;
- Seguire il caso per un determinato lasso di tempo al fine di evitare un ulteriore trasferimento del minore all'estero fornendo un rapporto trimestrale, redatto dal team, e lavorando sul caso specifico a livello locale;
- Obbligo del team di lavoro di informare i partner in caso di qualsiasi cambiamento delle circostanze;
- L'istituzione che si occupa del rientro deve fornire, se possibile, il maggior numero possibile di informazioni sulle condizioni emotive e di salute del minore, includendo dettagli sulla reazione dello stesso al potenziale rientro nel proprio paese e sulla posizione dei professionisti coinvolti che hanno lavorato con il minore durante la sua permanenza nel paese di destinazione.

IV. Segnalazioni di minori vittime di tratta

Gli enti bulgari, così come altre autorità competenti in materia, ricevono segnalazioni di casi di minori bulgari non accompagnati all'estero o di bambini vittime di tratta.

V. Ipotesi di rimpatrio:

5.1 Il minore ritorna in Bulgaria dopo un lungo soggiorno all'estero, consentendo così di svolgere una dettagliata valutazione preliminare del caso.

In tali circostanze, gli enti qui di seguito riportati vengono informati simultaneamente: "CIAAD", NPD, NBP a MI e SACP. Qui di seguito le mansioni dei suddetti enti:

MI:

- Dichiarare o confermare l'identità e l'indirizzo del minore, della famiglia e dei parenti;

⁹³ Questo sistema verrà integrato nel Sistema di Monitoraggio del Lavoro dei Minori, progetto pilota in Quattro regioni, conformemente al Programma OIL di lotta contro il lavoro minorile e il Memorandum di Intesa tra l'OIL e la Repubblica di Bulgaria, firmato il 22 Marzo 2005.

⁹⁴ L'ONG, che lavora in un team pluridisciplinare, deve essere autorizzata dal Presidente del SACP a erogare servizi sociali per i minori.

- Fornisce un rappresentante durante l'incontro, quando necessario, e dopo un accordo preliminare con i professionisti ASA. In caso di intervento del personale MI, l'incontro e l'accompagnamento degli adolescenti e dei minori bulgari avviene come d'abitudine;
- Inizia l'identificazione del minore e degli eventuali indirizzi di riferimento dopo aver ricevuto le informazioni da NPD, NBP, CPD, RPD;
- Invia le informazioni al CIAAD, in copia al SACP, che a sua volta avvia la valutazione dell'ambiente sociale e familiare, come precedentemente menzionato;
- Avvia la valutazione delle circostanze relative all'abbandono del paese da parte del minore per perseguire i perpetratori nel caso in cui siano disponibili dati attestanti la partecipazione familiare nel trasferimento del minore all'estero per intenti di sfruttamento sessuale e lavorativo⁹⁵.

SACP:

- Informa il SAD sull'indirizzo o sulla data di nascita del minore, quando sussistono informazioni in tal senso, e invia una copia dei dati a ASA e RPD;
- Informa il SAD affinché si possa procedere all'organizzazione dell'incontro e invia una copia delle informazioni a MI e ASA;
- Fornisce coordinamento e cooperazione tra le istituzioni fino al termine del processo di reintegrazione o all'applicazione delle misure per la tutela del minore;
- Avvia un'indagine sull'ambiente sociale e familiare del minore inviando domande a SAD, in copia ad ASA;

ASA:

- Fornisce un rappresentante del SAD di competenza per incontrare il minore ai punti di controllo di frontiera.

SAD/CPD:

- Crea un team pluridisciplinare con i funzionari di polizia, specializzati nel lavoro con i minori, e altri professionisti, dopo l'approvazione da parte del SAD;
- Redige un rapporto sociale e un piano di azione proponendo l'applicazione di misure volte agli interessi superiori del minore nel più breve tempo possibile⁹⁶

HTPJM:

- Fornisce specialisti competenti per supportare la vittima psicologicamente e socialmente;
- Applica le procedure regolamentari inerenti l'organizzazione e la definizione delle case di accoglienza per il trasferimento temporaneo di giovani e minori.

Istituzioni specializzate in casi di minori:

⁹⁵ L'incontro e l'accompagnamento degli adolescenti e dei minori rimpatriati dall'estero avvengono in maniera standard mediante l'intervento della struttura MI di competenza.

⁹⁶ Il piano di azione deve prevedere un pacchetto di misure e servizi, una proposta di azioni che le istituzioni dovranno intraprendere, i termini e le persone responsabile per il relativo compimento. Il piano deve essere coordinato in collaborazione con il team pluridisciplinare. La valutazione di ciascun caso deve includere inoltre una valutazione del rischio, nel caso in cui il minore possa essere potenzialmente riportato all'estero o possa diventare vittima di un'ulteriore forma di violenza e discriminazione. Le istituzioni governative a livello locale e nazionale devono sostenere l'implementazione delle attività previste nel piano di azione.

- Nel caso in cui venga confermata l'identità della vittima in quanto minore, in base ai casi specifici, quest'ultima verrà sistemata in un'istituzione specializzata, conformemente al CPA e all'Ordinanza per i Termini e le Procedure di Fornitura di Protezione del Minore da parte delle Forze di Polizia.

Genitori e persone che allevano le vittime minori:

- I genitori vengono informati su tutte le azioni previste nel Piano di Azione, a meno che questo comporti dei rischi per il minore;
- L'identità dei genitori viene rilevata conformemente al LBID e alla Legge per MI⁹⁷.

Persona che invia la segnalazione inerente la vittima minore:

- La persona viene informata sulle misure intraprese dalle istituzioni di competenza.

5.2 Il minore ritorna in Bulgaria senza che le autorità bulgare siano in possesso dell'idonea quantità di informazioni (per questioni di tempo, non è possibile implementare le misure previste nell'ipotesi 1). In questa situazione, lo studio e la valutazione del caso devono essere condotti dopo il rientro del minore. Tenendo conto dell'urgenza delle misure prese, è opportuno che la comunicazione tra istituzioni avvenga via fax o via e-mail.⁹⁸

Qui di seguito le autorità delle istituzioni responsabili in questa ipotesi:

MI:

- Determina o conferma l'identità e il luogo di residenza del minore, della famiglia e dei parenti;
- Fornisce un rappresentante durante l'incontro, specialmente in caso di persone non identificate, inviando i risultati dell'indagine all'istituzione di competenza, in copia a SACP e ASA;
- In caso di identità non definite, il minore viene accompagnato alla più vicina sezione della struttura PO, RPO, RDI o all'HTPJM più prossimo al posto di frontiera, dove il minore verrà incontrato. SAD deve ricevere informazioni inerenti l'indirizzo attuale o permanente, inviate in copia a SACP e ASA, così da poter avviare il processo di ricerca e implementare le misure necessarie. Dopo aver raccolto i dati sufficienti sul luogo di nascita del minore o sul luogo di residenza dei genitori, il SAD e l'RPPO ne ricevono comunicazione, in copia a SACP e ASA, per poter poi implementare le misure previste a livello locale.
- Nel caso in cui l'identità del minore sia chiara, quest'ultimo verrà sistemato in un'istituzione specializzata, conformemente all'Atto di protezione dei Minori.⁹⁹

⁹⁷ Nel caso in cui vengano intraprese misure di protezione del minore o quest'ultimo venga reso ai propri genitori, il sistema di assistenza sociale deve essere utilizzato per il caso specifico.

⁹⁸ La specificità dell'ipotesi richiede un'azione di urgenza in caso di informazioni scarse dalle diverse istituzioni e di procedure legali simultanee regolate differentemente che richiedono una migliore conoscenza della legislazione per poter soddisfare i bisogni esistenti e per proteggere gli interessi superiori del minore. Questa specificità comporta l'incontro del minore al suo rientro e l'assistenza di quest'ultimo fino a quando l'ente corrispondente di protezione non venga coinvolto nella procedura avviata dalle strutture MI. Questa parte del meccanismo verrà variata implementando le condizioni di asilo per una sistemazione temporanea delle persone vittime di tratta conformemente all'Atto di Lotta contro la Tratta delle Persone – CTPA o in un centro di crisi a livello municipale.

⁹⁹ L'incontro e l'accompagnamento degli adolescenti e dei minori rimpatriati dall'estero avvengono nel modo previsto mediante l'intervento della struttura MI di competenza.

SACP:

- Informa il SAD sulla residenza o sui dati inerenti il luogo di nascita del minore, in copia a ASA e RPO;
- Fornisce coordinamento e cooperazione tra le istituzioni fino al termine del processo di reintegrazione o all'applicazione delle misure per la tutela del minore.¹⁰⁰

VI. Sistema per il supporto sociale di casi specifici

Considerando il luogo di residenza del minore dopo il suo rientro, sono possibili due ipotesi:

6.1 Dopo il rientro in Bulgaria, il minore viene sistemato in un'istituzione specifica o in una casa di accoglienza temporanea, conformemente alla Legge Contro la Tratta degli Esseri Umani.

- **Istituzioni responsabili e funzioni**

MI, SACP e ASA

- Coordinamento e supporto metodologico.

SAD/CPD, provvisto dell'indirizzo corrente del minore:

- Intraprende un intervento sociale con il minore;
- Avvia un'indagine sociale;
- Prepara piani d'azione a breve e lungo termine;
- In caso di trasferimento del minore in una nuova sistemazione durante l'analisi del caso, informa e comunica tutte le informazioni al dipartimento SAD/CPD sul nuovo luogo di residenza / tempo disponibile 1 settimana;
- Conduce un'indagine e prepara un rapporto sociale che includa dichiarazioni sulle opportunità di continuare il piano di integrazione già esistente. Qualora necessario, propone nuove misure;
- Informa SACP e MI, in copia a ASA e alla persona che ha fornito la segnalazione, su qualunque cambiamento delle circostanze;
- Prepara rapporti trimestrali per ciascun caso di minore rimpatriato e dettaglia le attività pianificate per il caso dal team pluridisciplinare a livello locale fino al termine del piano di reintegrazione o le eventuali misure di protezione a lungo termine;
- Coopera e scambia continuamente informazioni con altri SAD/CPD, lavorando sul caso per garantire gli interessi superiori del minore.

Team pluridisciplinare a livello locale

- Prepara rapporti trimestrali per ciascun caso di minore rimpatriato e dettaglia le attività pianificate per il caso sotto la supervisione del SAD/CPD.¹⁰¹

Altro

¹⁰⁰ Nel caso in cui il minore non acconsenta al ricongiungimento con l'ambiente familiare o sia vittima di violenza in seno stesso alla famiglia e sussista un serio pericolo di danneggiamento fisico, mentale, morale, intellettuale e sociale del minore o un rischio significativo per la vita e la salute di quest'ultimo, dovranno essere prese misure immediate per far sì che il bambino trovi sistemazione al di fuori dal contesto familiare, conformemente al CPA. In questo caso, gli enti di competenza dovranno essere informati sin dall'inizio dell'indagine.

¹⁰¹ Può succedere che siano coinvolti diversi team pluridisciplinari, in base alla specificità del caso.

- Rappresentanti di RHC, RIE e MES 1 cui compito consiste nel coinvolgere il minore in diversi programmi di reintegrazione nell'evitare che si ritrovi nuovamente catapultato all'estero.¹⁰²

6.2 Il minore torna nelle mani dei detentori del diritto di custodia, amministratori giudiziari, tutori, parenti o familiari stretti, dove trova sistemazione conformemente all'Atto di Protezione dei Minori. In questi casi, si verifica il rientro del minore quando:

- L'identità di quest'ultimo e dei detentori del diritto di custodia, tutori, amministratori giudiziari, parenti o familiari stretti non sia identificata o confermata.
- Viene rilasciato un documento in cui si attesta la possibile esercitazione dei diritti genitoriali, es. un documento del CRAS in cui si afferma che il soggetto non è privo dei suddetti diritti o in cui si conferma l'autorizzazione a fornire assistenza;
- Esista una dichiarazione del SAD/CPD in cui si attesta l'indirizzo di residenza dei detentori del diritto di custodia, tutori, amministratori giudiziari, parenti e familiari stretti, non considerando i casi di rientro urgente del minore.

Istituzioni responsabili e funzioni

MI, SACP e ASA

- Coordinamento e supporto metodologico.

SAD/CPD, provvisto dell'indirizzo corrente del minore:

- Intraprende un intervento sociale con il minore;
- Avvia un'indagine sociale;
- Prepara piani d'azione a breve e lungo termine, che possono contenere misure di sostegno per la famiglia, tenendo conto del potenziale rischio per il minore di tornare all'estero ed essere nuovamente coinvolto in attività di sfruttamento sessuale e lavorativo;
- In caso di trasferimento della famiglia del minore in una nuova sistemazione durante l'analisi del caso, informa e comunica tutte le informazioni al dipartimento SAD/CPD sul nuovo luogo di residenza / tempo disponibile 1 settimana;
- Conduce indagini e prepara un rapporto sociale che includa commenti sulla possibilità di prolungare il piano di reintegrazione e proponga nuove misure, se necessario;
- Informa SACP e MI, in copia a ASA e alla persona che ha fornito la segnalazione, su qualunque cambiamento delle circostanze¹⁰³;

¹⁰² È possibile la presenza di un minore vittima di tratta straniero con doppia cittadinanza o senza cittadinanza. Conformemente all'articolo 2 della Convenzione sui Diritti dei Minori, i paesi sottoscrittori si impegnano a rispettare e a fornire i diritti in essa previsti per ciascun minore, nei limiti della propria giurisdizione, senza alcuna forma di discriminazione in termini di razza, colore della pelle, genere, lingua, religione, appartenenza politica, nazionalità, etnia od origine sociale, stato, invalidità o altro del minore, della relativa famiglia o dei tutori. Una volta noto l'indirizzo di residenza attuale, il SAD/CPD di competenza dovrà intraprendere le necessarie azioni. Tra queste ultime, il sostegno per la salute fisica e mentale del minore, la tutela dei propri diritti e la protezione dei suoi interessi.

- Prepara rapporti trimestrali per ciascun caso di minore rimpatriato e dettagliando le attività pianificate per il caso dal team pluridisciplinare a livello locale fino al termine del piano di reintegrazione o le eventuali misure di protezione a lungo termine.

Team pluridisciplinare a livello locale

- Prepara rapporti trimestrali per ciascun caso di minore rimpatriato e dettaglia le attività pianificate per il caso sotto la supervisione del SAD/CPD.

Abbreviazioni utilizzate nel Sistema di Coordinamento

CM	Sistema di Coordinamento	MH	Ministro della Salute
SACP	Autorità Statale per la Tutela dei Minori	RHC	Centri Sanitari Regionali
MI	Ministro degli Interni	ASA	Agenzia di Assistenza Sociale
NPD	Direzione Nazionale di Polizia	SAD	Direzione Generale dell'Assistenza Sociale
NBP	Polizia Nazionale di Frontiera	CPD	Dipartimento di Tutela dei Minori
CIAAD	Direzione Generale delle Attività di Coordinamento, Informazione e Analisi	EA	Agenzia per l'Impiego
RDI	Direzione Regionale degli Interni	NCTHB	Commissione Nazionale per la Lotta contro la Tratta di Esseri Umani
SDI	Direzione Generale degli Interni di Sofia	LCJD	Commissione Locale contro la Delinquenza Giovanile
RPO	Ufficio di Polizia Regionale	UN	Nazioni Unite (NU)
PO	Ufficio di Polizia	IOM	Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
CRAS	Servizio di Registrazione e Amministrazione per il Cittadino	ILO	Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
HTPJM	Casa di Accoglienza per la Sistemazione Temporanea di Giovani e Minori	CPA	Atto di Protezione dei Minori
MFA	Ministero degli Affari Esteri	LBID	Legge sui Documenti di Identità Bulgari
MES	Ministero dell'Istruzione e della Scienza	JDL	Legge sulla Delinquenza Giovanile
RIE	Ispettorato Regionale per l'Istruzione		

¹⁰³ Nel processo di reintegrazione, in base alla specificità del caso, dovranno essere coinvolti rappresentanti del LCJD e dei relative centri di consulenza al fine di procedere a un'azione congiunta conformemente a quanto previsto dal JDL.

Bibliografia

Organizzazione Internazionale Contro la Schiavitù e al., *Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit (Protocollo per l'Identificazione e l'Assistenza alle Persone Trafficate e Kit di Formazione)*, Londra, 2005.

B.M.I e Iom, *Guidelines for the Collection of Data on Trafficking in Human Beings, Including Comparable Indicators (Linee Guida per la Raccolta di Dati sulla Tratta di Esseri Umani, Indicatori Comparabili Inclusi)*, Vienna, 2009.

Brunovskis A, R. Surtees, *Leaving the past behind: when victims of trafficking decline assistance (Lasciare il passato alle spalle: quando le vittime di tratta rifiutano l'assistenza)*, Fafo Institute & Nexus Institute, 2007, disponibile su: www.faf.no/pub/rapp/20040/20040.pdf

Brunovskis A., G. Tyldum, *Crossing Borders: An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings, (Attraverso le Frontiere: Uno Studio Empirico sulla Prostituzione Transnazionale e sulla Tratta di Esseri Umani)*, Fafo Institute, Oslo, 2004.

Consiglio d'Europa, *Convention on Action against Trafficking in Human Beings (Convenzione sull'Azione Contro la Tratta di Esseri Umani)*, Strasburgo, 2005.

H. Crawley, *When is a child not a child? Asylum, age disputes and the process of age assessment (Quando un minore non è un minore? Asilo, dispute sull'età e processo di valutazione dell'età)*, Immigration Law Practitioners' Association, Londra, 2007, disponibile su: <http://www.ilpa.org.uk/publications/ILPA%20Age%20Dispute%20Report.pdf>

Commissione Europea, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (Relazione del Gruppo di Esperti sulla Tratta degli Esseri Umani)*, Direzione Generale di Giustizia, Libertà e Sicurezza, Bruxelles, 2004. http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/trafficking/doc/report_expert_group_1204_en.pdf

Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, *Child Trafficking in the European Union. Challenges, perspectives and good practices (Tratta di Minori nell'Unione Europea. Sfide, prospettive e buone prassi)*, Vienna, 2009, disponibile su: www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Pub_Child_Trafficking_09_en.pdf

Gaatw, *Collateral Damage: The Impact of Anti-Trafficking Policies on Human Rights of Migrant and Trafficked Persons (Danno Collaterale: L'Impatto delle Politiche Anti-Tratta sui Diritti Umani degli Immigrati e sulle Persone Trafficate)*, Bangkok, 2007.

Governo dell'Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia – Commissione Nazionale per la Lotta contro la Tratta di Esseri Umani e l'Immigrazione Clandestina, *Standard Operating Procedures for Treatment of Victims of Trafficking in Human Beings (Procedura Operativa Standard per il Trattamento delle Vittime della Tratta di Esseri Umani)*, Skopje, 2008.

Progetto Headway, *Headway. Improving Social Intervention Systems for Victims of Trafficking (Migliorare i Sistemi di Intervento Sociale per le Vittime di Tratta)* Noktus, Varsavia, 2007.

ICMPD, *Study on Post-Trafficking Experiences in the Czech Republic, Hungary, Italy and Portugal (Studio sulle Esperienze Post Tratta in Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Portogallo)*, Vienna, 2010.

ICMPD, *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons. South-Eastern Europe (Linee Guida per lo Sviluppo di un Sistema Transnazionale di Referral per le Vittime di Tratta nell'Europa Sudorientale)*, Vienna, 2009.

ICMPD, *Anti-Trafficking Data Collection and Information Management in the European Union – a Handbook. The situation in the Czech Republic, Poland, Portugal and the Slovak Republic (Raccolta dei Dati Anti-Tratta e Gestione delle Informazioni nell'Unione Europea – Manuale. Una situazione in Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Repubblica Slovacca)*, Vienna, 2009.

ICMPD, *Listening to Victims. Experiences of identification, return and assistance in South-Eastern Europe (Ascoltare le Vittime: Esperienze di identificazione, rientro e assistenza nell'Europa Sudorientale)*, Vienna, 2007.

ICMPD, *Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-Trafficking Response (Linee Guida per lo Sviluppo e l'Implementazione di un Intervento Anti-Tratta Globale e Nazionale)*, Vienna, 2006.

ICMPD, *Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States, Accession and Candidate Countries. (Materiale di Formazione Anti-Tratta per Giudici e Pubblici Ministeri negli Stati Membri e nei Paesi Candidati dell'Unione Europea)*, Background Reader Vienna, 2006.

ICMPD, *Anti-Trafficking Training Material for Frontline Law Enforcement Officers (Materiale di formazione Antitratta per Forze di Polizia Transfrontaliera)*, Vienna, 2006.

ICMPD e UNDP, *Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings Unit (Manuale per le Unità di Polizia per la Lotta contro la Tratta di Esseri Umani)*, Vienna, 2006.

ILO, *Operational indicators of trafficking in human beings (Indicatori operativi della tratta degli esseri umani)*, Ginevra, 2009, disponibile su: www.ilo.org/forcedlabour

ILO, *The Cost of Coercion. Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (Il Costo della Coercizione. Rapporto Globale conformemente alla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO/OIL) sui Principi Fondamentali e il Diritto al Lavoro)*, Ginevra, 2009, disponibile su: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_106230.pdf

ILO, *In Search of Decent Work – Migrant Workers' Rights. A Manual for Trade Unionists (In Cerca di Lavoro Dignitoso – Diritti dei Lavoratori Immigrati. Manuale per Sindacalisti)*, Ginevra, 2008.

IOM, *Direct Assistance for Victims of Trafficking (Assistenza Diretta alle Vittime di Tratta)*, Ginevra, 2007.

Kirkemann Boesen J., T. Martin, *Applying a Rights-Based Approach. An Inspirational Guidance for Civil Society (Applicare un Approccio Basato sui Diritti. Guida Ispirativa per la Società Civile)*, Copenhagen, 2007.

La Strada Express, *Reintegration Plan for Victims of Trafficking in Human Beings. Good practice and recommendations (Piano di Reintegrazione delle Vittime della Tratta di Esseri Umani. Buone prassi e raccomandazioni)*, Chisinau, 2008.

La Strada Express, *(Re)integration of the trafficked persons: a process or result? ((Re)integrazione delle persone trafficate: processo o risultato?)*, Pubblicazione 3, Aprile 2007.

La Strada Express, *Identification of the trafficked persons (Identificazione delle persone trafficate)*, Pubblicazione 2, Marzo 2006.

La Strada Express, *National Referral Mechanism for Assistance and Protection of Trafficked Persons. First Steps in Republic of Moldova (Sistema Nazionale di Referral per l'Assistenza e la Protezione delle Persone Trafficate. Prime Fasi nella Repubblica di Moldavia)*, Pubblicazione 1, Febbraio 2005.

J. Morrison, B. Crosland, *The Trafficking and Smuggling of Refugees: the End Game in European Asylum Policy? (La Tratta e il Traffico di Rifugiati: Scontro Finale nella Politica di Asilo Europea?)*, N. 39, UNHCR, Ipotesi di lavoro, 2001.

On the Road e al., *Article 18: Protection of Victims of Trafficking and Fight against Crime (Italy and the European Scenario). Research Report (Articolo 18: Protezione delle Vittime della Tratta e Lotta contro il Crimine (Italia e Scenario europeo). Rapporto di Ricerca)*, On the Road Edizioni, Martinsicuro, 2002.

OSCE/ODHIR, *Compensation for Trafficked and Exploited Persons in the Osce Region (Risarcimento per le Persone Trafficate e Sfruttate nella Regione dell'Osce)*, Varsavia, 2008.

OSCE/ODHIR, *National Referral Mechanism. Joining the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook (Sistema Nazionale di Referral. Provvedere ai Diritti delle Persone Trafficate. Guida Pratica.)* Varsavia, 2004.

Save the Children Italia, *Agire. Austria, Greece, Italy and Romania. Acting for stronger private-public partnerships in the field of identification and support of child victims and at risk of trafficking in Europe. Agire methodology (Agire. Austria, Grecia, Italia e Romania. Agire per una partnership pubblica e privata più forte nel settore dell'identificazione e del sostegno ai minori, vittime reali o potenziali della tratta in Europa. Metodologia Agire)*, Roma, 2009.

Save the Children Svezia, *Child Rights Situation Analysis (Analisi della Situazione dei Diritti dei Minori)*, 2008, disponibile su: http://www.crin.org/docs/Child_Rights_Situation_Analysis_Final%5B1%5D.pdf

Programma a favore dei minori separati in Europa, *Statement of Good Practice (Dichiarazione sulle Buone Prassi)*, Alleanza Internazionale di Save the Children – Unhcr, Ginevra, 2004, disponibile su: www.unhcr.org/refworld/pdfid/415450694.pdf

Programma a favore dei minori separati in Europa (SCEP), *Statement of Good Practice (Dichiarazione sulle Buone Prassi)*, Alleanza Internazionale di Save the Children – Unhcr, Ginevra, 4° Edizione, disponibile:

Terre des Hommes, *Supporting Child (Re)Integration. (Sostenere la (Re)integrazione dei Minori)*, Terre des Hommes, Documenti Ufficiali, 2009, disponibile su: http://tdh-childprotection.org/component/option,com_doclib/task,showdoc/docid,829/

Un.Gift, IOM, Scuola di Igiene e Medicina Tropicale di Londra, *Caring for Trafficked Persons. Guidance for Health Providers (Assistenza alle Persone Trafficate. Guida per gli Operatori Sanitari)*, Ginevra, 2009, disponibile su: www.ungift.org/docs/ungift/Steering-committee/CT_Handbook.pdf

UNHCHR, *Recommended Principles. Guidelines on Human Rights and Human Trafficking (Principi Raccomandati. Linee Guida sui Diritti Umani e la Tratta di Esseri Umani)*, New York e Ginevra, 2002, disponibile su: [www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/\(Symbol\)/E.2002.68.Add.1.En?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.2002.68.Add.1.En?OpenDocument)

UNIAP, *Guide to Ethics and Human Rights in Counter-Trafficking. Ethical Standards for Counter-Trafficking Research and Programming (Guida all'Etica e ai Diritti Umani nella Lotta Contro la Tratta. Standard Etici per la Ricerca e i Programmi Anti-Tratta)*, Bangkok, 2008, disponibile su: www.no-trafficking.org/reports_docs/uniap_ethics_guidelines.pdf

UNICEF, *Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking (Linee Guida per la Tutela dei Minori Vittime di Tratta)*, New York, 2006, disponibile su: www.unicef.org/russia/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf

UNHCR, *The Identification and Referral of Trafficked Persons to Procedures for*

Determining International Protection Needs (L'Identificazione e il Referral delle Persone Trafficate per Determinare i Bisogni di Tutela Internazionali), Ginevra, 2009, disponibile su:

UNHCR, *Guidelines on Determining the Best Interests of the Child (Linee Guida UNHCR per la Definizione degli Interessi Superiori del Bambino)*, Ginevra, 2008, disponibile su: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=48480c342&page=search

UNICEF, Unmik, *Let's Talk: Developing Effective Communication with Child Victims of Abuse and Human Trafficking (Parliamone: Sviluppare una Comunicazione Efficace con i Minori Vittime di Abusi e Tratta di Esseri Umani)*, Pristina, 2005, disponibile su: www.childtrafficking.com/Content/Library/Download.php?DID=944bdd9636749a0801c39b6e449dbedc%7C525a5451

UNODC, *Toolkit to Combat Trafficking in Human Beings (Kit di Strumenti per Combattere la Tratta di Esseri Umani)*, New York, 2008, disponibile su: www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf

USAID, *Methods and Models for Mixing Services for Victims of Domestic Violence and Trafficking in Persons in Europe & Eurasia (Metodi e Modelli per Combinare i Servizi per le Vittime di Violenza Domestica e la Tratta di Persone in Europa e Eurasia)*, 2008, disponibile su: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO765.pdf

Organizzazione Mondiale della Sanità, *Ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women (Raccomandazioni etiche e di sicurezza per i colloqui delle donne vittime di tratta)*, OMS, Ginevra, 2003. www.who.int/gender/documents/en/final%20recommendations%2023%20oct.pdf

Zimmerman C. e al., *Stolen Smiles. The physical and psychological health consequences of women and adolescents trafficked to Europe (Sorrisi Rubati. Conseguenze sulla salute fisica e psicologica delle donne e degli adolescenti trafficati in Europa)*, Scuola di Igiene e Medicina Tropicale di Londra, Londra, 2006, disponibile su: www.lshtm.ac.uk/hpu/docs/StolenSmiles.pdf